

==== Anno XXII - N. 8-9 ====

Agosto - Settembre 1923.

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE MENSILE DEL
COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

—•—

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
••••• ROMA •••••
••••• Via Boncompagni, 30 •••••

La Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione Pag. 617

Notizie sull'emigrazione e sul lavoro 622

Società delle Nazioni. — La protezione del lavoro scientifico (622).

Italia. — La Giunta esecutiva del P. N. F. e l'emigrazione dell'Italia meridionale (622) — I decreti legge sulle otto ore di lavoro davanti al Parlamento (622).

Austria. — I sindacati (623) — Costo della vita, salari (624) — Disoccupazione (625).

Belgio. — La mano d'opera straniera nelle miniere di carbone e nella metallurgia (625).

Cecoslovacchia. — Le vacanze per gli operai (626).

Danimarca. — Le casse per la disoccupazione (627) — La mano d'opera straniera (628).

Francia. — I collocamenti agricoli nel 1922 (629) — Estensione ai domestici della legge sugli infortuni del lavoro (630) — L'applicazione della legge sugli infortuni del lavoro durante il 1920 (630) — Il controllo della mano d'opera straniera (631) — L'attività degli uffici di collocamento durante il 1922 (636).

Germania. — I salari dei minatori (637).

Gran Bretagna. — Il mercato del lavoro durante il mese di maggio (638).

Lettonia. — Il movimento migratorio dal 1919 al 1922 (640).

Polonia. — Progetto di legge sull'arbitraggio obbligatorio nei conflitti del lavoro (640).

Portogallo. — Il movimento migratorio nel 1922 (642).

Svezia. — I contratti collettivi di lavoro nel 1922 (642).

Svizzera. — La lotta contro la disoccupazione nel 1922 (644).

Tunisia. — La condizione degli italiani in Tunisi (647).

Argentina. — Nuove norme per l'emigrazione (651).

Brasile. — Istituzione di un Consiglio nazionale del lavoro (651).

Messico. — L'immigrazione e l'emigrazione durante il 1921 (652).

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro 653

Equatore. — Legge 30 settembre 1921, concernente le indennità ad operai e giornalieri a seguito di infortuni sul lavoro (653).

Cuba. — Legge 18 maggio 1924 sull'immigrazione (658).

I servizi di ragioneria e di cassa nel Commissariato generale (659) — Ammissione delle Compagnie straniere di navigazione al trasporto degli emigranti italiani per il Nord-America (659).

Emigrazione complessiva nel primo semestre dell'anno 1923 (661) — Nota ai dati statistici (677) — Emigrazione non transoceanica nel giugno 1923 (677) — Emigrazione transoceanica nel giugno 1923 (687).

Leggi e decreti. — Regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 1429, concernente la esecuzione della Convenzione adottata dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni di Washington circa la limitazione delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali (693) — Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite, con la quale viene dichiarato regolare il Conto consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1919-1920 (701) — Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite, con la quale viene dichiarato regolare il conto consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1920-1921 (702).

Atti Parlamentari. — Discussioni — Camera dei deputati: La questione del voto degli emigranti nella discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge elettorale politica (703) — Risposta scritta ad interrogazioni parlamentari (746).

Atti di amministrazione. — Determinazione commissariale che stabilisce i noli massimi da adottarsi per il trasporto degli emigranti durante il 3° quadrimestre del 1923 (749) — Bando di concorso per 6 posti di segretario nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione (748) — Circolari (752).

LA CONFERENZA INTERNAZIONALE dell'emigrazione e dell'immigrazione (Roma, 1924)

Il successo avuto dalla Conferenza dei Paesi di emigrazione, che su iniziativa dell'Italia si tenne a Roma nel luglio 1921, indusse a considerare che un notevole contributo alla soluzione pratica dei problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione avrebbe potuto portare un'analoga Conferenza internazionale, nella quale, insieme coi Paesi di emigrazione, fossero rappresentati i Paesi di immigrazione. L'emigrazione, infatti, è essenzialmente un fenomeno internazionale, rispetto al quale i diversi Paesi, fra i quali si svolge, come le due parti di un rapporto di scambio, hanno interessi, che in parte, e forse la maggiore, sono comuni e solidali, in parte, invece, sono diversi, altri essendo gli interessi che deve tutelare il Paese di emigrazione ed altri essendo quelli sentiti dal Paese di immigrazione: ora, una discussione fra le parti interessate, condotta con criteri essenzialmente pratici, è il mezzo più adatto sia per far più chiaramente apprezzare e convenientemente realizzare la concordanza di interessi che intercede fra i Paesi di emigrazione e quelli di immigrazione, sia per far sentire la convenienza reciproca di contemperare, con equità di criteri, gli interessi divergenti dei paesi, che hanno bisogno di mano d'opera e di quelli che sono in grado di fornirla. Come in altri campi dei rapporti sociali od internazionali, non vi è fra Paesi di emigrazione e di immigrazione un inconciliabile contrasto di interessi, ma una relazione di bisogni diversi, che contemperandosi possono meglio reciprocamente soddisfarsi. Sul fondamento di queste considerazioni, appariva opportuno rendere possibile che i Paesi di emigrazione e di immigrazione avessero a incontrarsi per sottoporre i vari problemi, in cui si risolvono i rapporti di emigrazione e di immigrazione, ad uno scambio di vedute, che da un lato permettesse ai diversi interessi di farsi sentire e dall'altro preparasse il terreno per mutue intese.

Un'iniziativa, che promovesse una Conferenza internazionale tecnica dell'emigrazione e dell'immigrazione, non avrebbe potuto certamente essere considerata come un disconoscimento delle finalità e delle attività dell'Organizzazione permanente del Lavoro, creata dai trattati di pace come organo di elaborazione del diritto internazionale del lavoro e di propulsione dello sviluppo delle legislazioni nazionali di protezione dei lavoratori. I problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione, che si concretano storicamente in relazioni fra determinati Paesi, solo in parte, infatti, potrebbero rientrare nella sfera delle finalità proprie dell'Organizzazione del lavoro, delle quali finalità è criterio espressivo il sistema di rappresentanza di classi, che è stato introdotto nella costituzione dei suoi organi. L'Organizzazione internazionale del lavoro, a prescindere dalle difficoltà pratiche attuali di arrivare, in questa materia, a risultati concreti di qualche importanza, potrà sottoporre alle Conferenze internazionali del lavoro, in vista di adottare convenzioni o raccomandazioni, quella parte di problemi dell'emigrazione che assumono l'aspetto di problemi di protezione degli emigranti nella loro qualità di lavoratori, ossia le questioni che rientrano, per usare le precise espressioni del programma ufficiale dell'Organizzazione del lavoro, nella « difesa degli interessi dei lavoratori occupati all'estero ». La costituzione stessa della Conferenza internazionale del lavoro, nella quale, accanto ai delegati governativi, vi sono delegati padronali ed operai, lascia evidentemente comprendere che essa può convenientemente esaminare solo quei particolari problemi, in cui sono direttamente interessati, in senso talora divergente o comunque non sempre facilmente contemperabile, i punti di vista di classe, padronale ed operaia. Ora non c'è bisogno di dire, che il fenomeno delle correnti di emigrazione e di immigrazione fra i diversi Paesi dà luogo a problemi pratici di varia e complessa natura, e non solo a quelli, per quanto importantissimi, strettamente attinenti alle condizioni di lavoro ed al trattamento giuridico ed economico del lavoratore immigrato nei suoi rapporti con l'imprenditore, da cui è impiegato nel paese di immigrazione. Vi sono molti altri problemi, che riguardano i rapporti di emigrazione e di immigrazione, sotto altri aspetti, sia tecnici che amministrativi, economici e politici, per i quali

non vi è motivo di dare una considerazione particolare al punto di vista di classe. E' perciò, che, senza disconoscere i compiti propri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sembra che una Conferenza Internazionale speciale di carattere tecnico, sia per la specialità del suo programma sia per la sua composizione, offra, oltre il vantaggio di essere aperta anche ai Paesi che non sono Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, anche maggiori possibilità di compiere un esame approfondito dei problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione, considerati nella loro unità, e di raccogliere un insieme di conclusioni che possano fornire ai Governi dei Paesi di emigrazione e di immigrazione un'efficace orientazione per la stipulazione di accordi concreti, aderenti alle reali e pratiche esigenze dei rapporti di emigrazione e di immigrazione.

Il Governo italiano, informandosi a tali criteri, ha ritenuto opportuno di assumere l'iniziativa della riunione di una Conferenza Internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione. Indirizzando ai governi dei paesi di emigrazione e di immigrazione l'invito a partecipare a tale Conferenza, che avrà luogo in Roma, il Governo italiano ha accompagnato l'invito formale con il seguente programma, in cui sono delineati i compiti ed i caratteri della Conferenza:

L'Organizzazione internazionale del Lavoro, accingendosi a svolgere il suo ampio programma, ha manifestato il proposito di prendere anche in considerazione i problemi dell'emigrazione: ma, per evidenti ragioni, gli sforzi che potranno essere fatti dalle Conferenze generali dell'Organizzazione permanente del Lavoro per promuovere una regolamentazione internazionale nel campo speciale dell'emigrazione e dell'immigrazione, — oltre che mancanti del concorso dei Paesi che non sono Membri dell'Organizzazione, — sono destinati a procedere necessariamente con lentezza ed avranno bisogno di una seria e lunga preparazione.

Il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione non interessa tutti i Paesi in misura eguale. Vi sono, d'altra parte, dei paesi, rispetto ai quali, per condizioni demografiche, geografiche ed economiche, l'emigrazione o l'immigrazione costituiscono una manifestazione particolarmente importante della loro vita. Sono questi i Paesi, che per il fatto stesso di essere i più direttamente interessati, possono meglio avvertire la necessità di uno sforzo per stabilire intese internazionali dirette a coordinare la loro azione per ciò che si riferisce ai rapporti di emigrazione e di immigrazione. Partendo da questa considerazione, il Governo italiano ha stimato che la riunione di una Conferenza di Delegati tecnici delle diverse Nazioni, che tipicamente sono paesi di emigrazione oppure di immigrazione, sarebbe particolarmente indicata per promuovere un esame, condotto con spirito essenzialmente pratico, di

questi problemi, con il risultato di raccogliere un complesso di suggestioni che potrebbero fornire un'efficace orientazione per una regolamentazione internazionale di tale complessa materia. E' con questa fiducia che il Governo italiano ha preso l'iniziativa di invitare i principali Paesi di emigrazione e di immigrazione ad una Conferenza internazionale.

I. — La Conferenza internazionale dell'emigrazione avrà luogo a Roma entro i primi mesi dell'anno prossimo, alla data che sarà ulteriormente precisata.

II. — La Conferenza avrà carattere tecnico e non diplomatico. Essa — prescindendo dalle questioni che per la loro natura sono di competenza esclusiva della legislazione interna di ciascun Stato — esaminerà i vari problemi relativi alle relazioni di emigrazione e di immigrazione in vista di considerare quali intese sarebbero desiderabili per stabilire una coordinazione fra i servizi dell'emigrazione e dell'immigrazione dei differenti Paesi e per facilitare la migliore soddisfazione reciproca dei bisogni di immigrazione e dei bisogni di emigrazione. La Conferenza, conformemente al suo carattere esclusivamente tecnico, non avrà i poteri di arrivare alla firma di convenzioni collettive, ma si limiterà a riassumere sia sotto forma di progetti, sia sotto forma di dichiarazioni di principi o raccomandazioni, i criteri, che essa stimerà di suggerire come principi informativi di convenzioni internazionali generali o particolari, che i Governi successivamente potranno negoziare e stipulare, o di intese amministrative, che i Governi giudicheranno convenienti di stabilire fra i rispettivi servizi.

III. — La Conferenza, per un più ordinato procedimento dei suoi lavori, si dividerà in Sezioni. Ogni Sezione avrà il compito di esaminare determinate questioni attinenti ad un particolare gruppo di problemi.

IV. — Sotto riserva di ulteriori modificazioni, la Conferenza comprenderà le Sezioni seguenti:

- a) Trasporto degli emigranti.
- b) Igiene e servizi sanitari.
- c) Collaborazione fra i servizi di emigrazione e di immigrazione dei diversi Paesi.
- d) Assistenza degli emigranti nei porti d'imbarco, degli immigranti nei porti di sbarco, e degli emigrati da parte di istituzioni private. Assistenza speciale per le donne e per i fanciulli.
- e) Mezzi adottabili per adeguare l'immigrazione ai bisogni di mano d'opera dei paesi d'immigrazione (servizi di informazioni sui mercati del lavoro, servizi di collocamento, imprese di colonizzazione).
- f) Sviluppo della cooperazione, della previdenza e della mutualità fra gli emigranti.
- g) Principi a cui dovrebbero informarsi i trattati di emigrazione.

V. — Ogni Governo, che accetta l'invito a partecipare alla Conferenza avrà la facoltà di proporre, entro il 30 novembre 1923, le questioni particolari da sottoporsi all'esame delle varie Sezioni della Conferenza.

VI. — La Conferenza in seduta plenaria, dopo avere adottato il proprio regolamento di procedura, determinerà in via definitiva, su proposta di una Commissione di selezione da essa stessa nominata, quali questioni fra quelle proposte saranno mantenute all'ordine del giorno per essere assegnate alle varie Sezioni.

All'invito rivolto dall'on. Mussolini, a nome del Governo italiano, hanno già favorevolmente risposto, lodando l'iniziativa italiana ed assicurando la partecipazione alla Conferenza, i Governi dei principali Paesi sia di emigrazione che di immigrazione. Si può fin da ora prevedere, che per il numero e l'importanza dei Governi aderenti e per l'autorità politica e tecnica dei delegati, la Conferenza, promossa dall'Italia, riuscirà degna del suo compito. Per la prima volta i problemi dell'emigrazione saranno sottoposti ad una discussione internazionale, dalla quale, attraverso l'espressione dei vari punti di vista e dei vari interessi e l'utilizzazione delle esperienze dei vari Paesi, potranno uscire risultati di notevole importanza.



Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

La protezione del lavoro scientifico. — La Commissione per la cooperazione intellettuale presso la Società delle nazioni si è riunita eleggendo presidente Bergson e vice-presidente Fon. Ruffini.

L'on. Ruffini ha presentato ed illustrato la sua relazione circa la protezione del lavoro scientifico che non gode attualmente riconoscimento nè tutela legale in alcun paese. La relazione fu discussa in contraddittorio e la Commissione accolse le conclusioni del relatore. Esse saranno trasmesse, con calda raccomandazione per il loro accoglimento, alla prossima assemblea di settembre che dovrà decidere in merito.

ITALIA.

La giunta esecutiva del P. N. F. e l'emigrazione dall'Italia meridionale. — Nella riunione, che ha avuto luogo nei primi del mese di luglio, la Giunta del Partito Nazionale Fascista, occupandosi degli interessi degli emigranti dell'Italia meridionale, ha votato il seguente ordine del giorno:

« La Giunta esecutiva del Partito Nazionale Fascista, considerate le condizioni in cui si trovano specialmente le provincie dell'Italia meridionale per le difficoltà che intralciano il movimento emigratorio italiano, fa voti perchè l'Ufficio centrale dell'emigrazione, costituitosi di recente presso la Confederazione delle Corporazioni sindacali fasciste, prenda al più presto in esame la precaria situazione degli aspiranti all'imbarco, le loro relazioni con le Compagnie nazionali di navigazione e con i loro agenti, e studi — d'accordo col Commissariato generale per l'emigrazione — il modo di apportare sollecitamente rimedio agli indegni abusi che tuttavvia si esercitano a danno degli emigranti stessi ».

I decreti legge sulle otto ore di lavoro davanti al Parlamento. — È stato presentato alla Camera dei Deputati per la sua conversione in legge, il R. Decreto-legge 29 marzo 1923, n. 1420, autorizzante il Governo italiano a dare piena ed intera esecuzione nel Regno, alla Convenzione adottata durante la Conferenza dell'organizzazione

internazionale del lavoro, in Washington, e riguardante la limitazione del numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali ad otto giornaliere e quarantotto settimanali.

Parimenti è stato presentato al Parlamento, per essere anche convertito in legge, il R. Decreto-legge 15 marzo 1923 n. 692, che introduce nella legislazione italiana il regime delle otto ore di lavoro.

Se il disegno di legge otterrà l'approvazione del Parlamento, il R. Governo, venendo autorizzato ad emanare le norme anche legislative necessarie per conformare la legislazione interna italiana alle disposizioni della Convenzione sulle otto ore, si troverà nella possibilità di procedere, al momento opportuno, al deposito della ratifica formale della predetta Convenzione, in conformità dell'art. 406 del Trattato di Pace di Versailles.

AUSTRIA.

I Sindacati. — Alla fine del 1918 si contavano, sull'attuale territorio dell'Austria tedesca, 295.000 operai ed impiegati raggruppati nelle organizzazioni aderenti alla *Commissione Sindacale Austriaca*. Al 31 dicembre 1919 essi erano divenuti 772.000, ed alla fine del 1920, 990.000. L'ultimo rapporto della Commissione dà un totale di 1.079.777 aderenti, cifra abbastanza rilevante in confronto di una popolazione globale di circa 6.400.000 abitanti. Per giungere a questi risultati è stato necessario spingere al limite massimo l'organizzazione dell'industria privata. Uno dei fattori principali d'accrescimento è stata la più larga ammissione delle donne nei sindacati: queste, infatti, che, prima della guerra, costituivano appena, l'11,5 % degli effettivi, alla fine del 1921 rappresentavano il 24 % con un totale di 361.540 aderenti. Altro fattore di aumento è stata l'adesione alla Commissione sindacale delle organizzazioni di impiegati, che contavano, nel 1921, circa 137.000 membri, e soprattutto di quelle dei funzionari e lavoratori dei servizi pubblici, i cui effettivi superavano i 180.000 individui.

All'infuori di queste due grandi categorie, che raggruppano quasi una terza parte del totale dei sindacati, le federazioni più importanti sono — secondo i dati statistici del 1921 — quella dei ferrovieri (106.000 persone) e soprattutto quella dei metallurgici (170.000). Un'organizzazione speciale, e di cui non si trova l'esempio in alcun altro paese, è l'Unione militare, compresa nel gruppo degli impiegati dei servizi pubblici e che è costituita dagli effettivi dell'esercito austriaco (ufficiali e soldati), i quali sono tutti iscritti ai sindacati. I lavoratori austriaci si mostrano gelosi del privilegio di potere annoverare tra gli aderenti ai sindacati i componenti l'esercito, nei quali essi vedono una valida garanzia contro eventuali imprese reazionarie: un recente tentativo dell'attuale Governo per sopprimere il controllo sindacale sull'esercito è infatti fallito.

Le vaste proporzioni assunte dall'organizzazione sindacale in Austria spiega lo sviluppo della legislazione sociale nella Repubblica. I contratti collettivi che, prima della guerra, costituivano l'eccezione, rappresentano oggi la regola generale e, praticamente, lo statuto giuridico dei lavoratori austriaci. Col riconoscimento legale di tali contratti gli operai austriaci hanno ottenuto la creazione di speciali *Uffici di conciliazione*, il cui compito, date le continue modificazioni cui vanno soggetti i salari a causa dell'incostante costo della vita, diventa di giorno in giorno sempre più importante. Essi hanno ottenuto ancora l'istituzione di *Camere del Lavoro*, destinate a rappresentare gli interessi operai così come le Camere di Commercio rappresentano quelli dei commercianti, ed infine hanno imposto la *Legge sui Consigli d'impresa*.

Costo della vita, salari. — La politica di risanamento finanziario, iniziata, in Austria, nel settembre scorso anno, ha determinato in un primo momento, un ribasso sensibile nel costo della vita. Ma questo movimento di ribasso, che, al 14 ottobre, aveva già raggiunto l'8 %, si è ben presto rallentato e, a partire dal mese di gennaio, i prezzi hanno cominciato a risalire tanto che, nel maggio 1923, il costo della vita aveva già sorpassato del 2.9 % la media del settembre 1922 e quindi il punto più alto raggiunto prima della crisi di deflazione. La causa di un tale rialzo, che ha fatto fallire tutte le speranze poste nella politica di risanamento, va ricercata soprattutto nel sistema della scala mobile dei salari.

Nell'amministrazione dello Stato, nella metallurgia e nella maggior parte delle altre professioni, i salari e gli stipendi si compongono — secondo il sistema vigente — di una parte fissa e di una parte mobile, la quale varia ciascun mese in proporzione dell'indice ufficiale del costo della vita. Questo movimento automatico, che, d'altra parte, è stato parecchie volte corretto per accordo intervenuto tra datori di lavoro e salariati, concatena fra loro i prezzi ed i salari, impedendo di procedere a serie misure di risanamento. Appena infatti, per una ragione o per un'altra, si manifesta un leggero aumento nel costo della vita, il rialzo automatico dei salari accentua ancora questo rialzo, e così di seguito. Nel suo ultimo rapporto, il Commissario generale della Società delle Nazioni, signor Zimmermann, deplora vivamente questo sistema e segnala le dannose conseguenze che ne derivano per il bilancio facendo rilevare l'impossibilità di calcolare, in precedenza, i carichi finanziari che le variazioni dell'indice potranno far gravare sul bilancio stesso, e la difficoltà quindi di procedere ad una serie ricostituzione delle finanze dello Stato. Il Signor Zimmermann ha fatto inoltre notare come il solo fatto che esiste un indice tenda a fare aumentare i prezzi. Da una parte, infatti, i produttori, sempre sotto l'incubo di un brusco ed inevitabile aumento dei salari e per conseguenza del prezzo di produzione,

sono indotti a tener conto di tale rischio nella determinazione del prezzo di vendita, e, d'altra parte, i consumatori, abituati a contare su un adattamento automatico dei loro salari al costo della vita, nulla fanno per determinare un ribasso dei prezzi.

Disoccupazione. — La deflazione, com'era del resto naturale, ha avuto per conseguenza una diminuzione negli affari e una crisi di disoccupazione. Questa, che ha raggiunto il suo massimo al principio dell'anno, non è stata tuttavia così grave come nel 1919 e sembra ora in decrescenza. Gli affari, infatti, si sono ripresi e la fiera di Vienna ha ottenuto un incontestabile successo. La tavola seguente indica, il numero dei disoccupati dal dicembre a tutto aprile 1923.

	Città di Vienna	Sobborgi di Vienna	Intiere dello Stato
1° dicembre 1918	24.503	2.500	45.083
1° maggio 1919	131.500	9.300	135.544
1° dicembre 1919	73.023	1.758	57.108
1° dicembre 1920	13.903	500	16.073
1° dicembre 1921	6.818	620	9.820
1° dicembre 1922	52.787	4.879	83.541
1° gennaio 1923	65.903	6.988	114.582
1° febbraio 1923	85.037	10.370	103.648
1° marzo 1923	87.050	10.750	109.075
1° aprile 1923	85.503	10.197	158.629

Alla fine del mese di maggio non si contavano più in tutta l'Austria che 122.000 disoccupati.

BELGIO

La mano d'opera straniera nelle miniere di carbone e nella metallurgica. — Secondo le statistiche recentemente pubblicate dall'amministrazione delle miniere, il numero degli operai stranieri impiegati nelle miniere di carbone si elevava, nel settembre 1922, a 4320 (3% del totale) e quello degli operai stranieri impiegati

nell'industria metallurgica a 1143 (3,25% del totale). Riguardo al paese di origine tali cifre vanno ripartite nel modo seguente:

Francesi	2.081
Algerini o marocchini	1.097
Italiani	934
Olandesi	286
Polacchi	233
Tedeschi	152
Di altri paesi	555
Totale	5.463

CECOSLOVACCHIA

Le vacanze per gli operai. — L'Assemblea Nazionale Cecoslovacca sarà prossimamente chiamata a discutere un progetto di legge relativo alle vacanze degli operai. Il progetto prevede la concessione di un determinato periodo annuale di vacanze remunerato per tutti gli operai dell'industria, i domestici e gli apprendisti. Le vacanze saranno di sei giorni lavorativi (non sono considerate come tali le domeniche e le feste ufficiali) per gli operai che abbiano lavorato almeno un anno e non più di dieci anni, e di dodici giorni lavorativi per i lavoratori che abbiano al loro attivo più di dieci anni di servizio; per gli adolescenti minori di 18 anni le vacanze saranno di dieci giorni lavorativi e potranno essere concesse dopo soli sei mesi di servizio. Il progetto di legge non si applica ai lavoratori agricoli, i quali vengono pagati a giornata, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori a domicilio, ai lavoratori che abbiano diritto a vacanze in virtù delle leggi in vigore ed ai funzionari.

Nel calcolo del periodo di lavoro necessario perchè si acquisti il diritto alle vacanze, saranno comprese anche tutte le assenze dovute a servizio militare, a malattia, ad infortuni o ad altri analoghi motivi, purchè tali assenze non siano state volontariamente provocate o non siano il frutto di negligenza nel lavoro. I giorni o le ore, durante i quali i lavoratori si siano assentati dal lavoro volontariamente o senza valido motivo, saranno dedotti dalla durata delle vacanze. Il salario pagato durante il periodo di queste dovrà essere uguale al salario medio delle quattro settimane, che precedono immediatamente le vacanze, esclusi i salari pagati per le ore supplementari e le ricompense.

I lavoratori, i quali siano stati licenziati per motivi particolarmente gravi, enumerati dal progetto, non avranno diritto a vacanze; quelli poi che, durante le vacanze, assumessero un lavoro remunerato per conto d'un altro padrone non potranno più esigere, per il

periodo delle vacanze stesse, il pagamento del salario da parte del loro padrone abituale.

Il progetto ha incontrato il favore degli operai, ma ha sollevato vive proteste da parte degli industriali.

DANIMARCA

Le Casse per la disoccupazione. — Secondo la relazione presentata dal Direttore del Lavoro al Ministero danese dell'interno, il numero delle Casse di disoccupazione legalmente riconosciute è salito, durante l'anno finanziario 1921-1922, da 65 a 66. Il numero degli assicurati, peraltro, che, nel 1920-1921, era già diminuito di 29.000 individui, nell'esercizio 1921-1922 ha subito una nuova diminuzione di 23.000. Si contavano ancora al 31 marzo 1922, 261.000 assicurati, di cui 219.500 uomini e 41.500 donne. La tavola seguente indica, nei riguardi dei due ultimi esercizi, il numero medio delle giornate di disoccupazione per ogni assicurato e il numero medio delle giornate per le quali venne corrisposta una indennità.

PRINCIPALI GRUPPI DI INDUSTRIE	1920-1921		1921-1922	
	Media delle giornate di disoccupazione	Media delle giornate di disoccupazione indennizzate	Media delle giornate di disoccupazione	Media delle giornate di disoccupazione indennizzate
Industrie alimentari	38	25	70	32
Industrie tessili, del cuoio e del vestiario	30	23	50	26
Industria del legno	30	22	—	—
Industria dei metalli	23	20	85	42
Industrie del libro e della carta	26	20	92	47
Edilizia e ammobiliamento	56	33	53	42
Lavori manuali	30	20	—	—
Media di tutte le casse riunite	29	20	66	36

Come si vede, il distacco tra la media delle giornate di disoccupazione e la media di quelle, per le quali è stata corrisposta una indennità, è molto più notevole nell'esercizio 1921-1922 che in quello precedente. Tale differenza è stata in parte colmata con il *Fondo centrale di disoccupazione*, istituito con la legge 22 dicembre 1921 e destinato a supplire, in parte, nei periodi di crisi, all'insufficienza delle indennità ordinarie garantite dalle Casse.

Durante l'esercizio 1921-1922 le quote degli assicurati hanno superato le 18.000.000 corone (più della metà di detta somma venne versata a titolo di quote straordinarie), le sovvenzioni dello Stato le 4.500.000 e quelle dei Comuni le 2.100.000. Le indennità distribuite ammontarono ad oltre 30.700.000 corone e le spese di amministrazione ad 1.300.000. In totale, il deficit delle Casse che, alla fine dello esercizio 1920-1921, ammontava ad 1.500.000 corone, raggiungeva, al 31 marzo 1922, 8.900.000 corone.

Questo deficit, dovuto a tre anni di depressione e alle crisi sopravvenute durante la guerra e dopo l'armistizio, ha potuto essere colmato, in una certa misura, con gli avanzi del Tesoro.

La media dell'indennità quotidiana è stata di 2.89 corone nel 1920-1921 e di 3.04 corone nel 1921-1922.

La mano d'opera straniera. — L'Ufficio di statistica danese ha recentemente pubblicato i risultati di una specie di censimento della mano d'opera estera, che trovavasi impiegata in Danimarca al 10 novembre 1922. Secondo tali dati il numero totale degli operai agricoli ammontava a 6426, di cui 3033 uomini e 3393 donne; circa 2970 erano impiegati nelle isole e 3450 nella penisola e di questi più di 1850 nella sola parte meridionale (Schleswig settentrionale). Per quanto concerne la nazionalità, la maggior parte erano polacchi e tedeschi, come si vede dal seguente specchio:

originari dalla Polonia	3.107
» » Germania	2.511
» » Russia	328
» » Svezia	317
» da altri paesi	163
Totale.....	6.426

La maggior parte dei polacchi sono adibiti alla coltura delle barbabietole saccarifere e quindi si trovano di preferenza nelle località dove tale coltura viene praticata; i tedeschi dominano nella parte meridionale della Jutlandia, gli svedesi nella Selandia e i russi pure nella parte meridionale della Jutlandia (pare che per la maggior parte siano degli ex-prigionieri di guerra rimasti nel paese). Tenendo conto del loro arrivo in Danimarca, si è constatato che circa $\frac{1}{5}$ degli stranieri addetti all'agricoltura sono immigrati prima del 1913 e circa $\frac{2}{5}$ dal 1913 al 1919; il numero degli operai tedeschi immigrati nella Jutlandia meridionale durante il 1922 ammontò a circa 1000.

Per quanto concerne le altre industrie, il numero dei lavoratori

stranieri si fa ascendere a circa 1400, di cui circa 800 uomini e circa 600 donne; circa la loro nazionalità si hanno i seguenti dati:

originari dalla Germania.....	663
» » Svezia	404
» » Polonia	171
» » Russia	29
» da altri paesi	87
Totale.....	1.354

L'operaio straniero appena giunto in Danimarca deve presentarsi all'Ufficio di Polizia, ove il passaporto nazionale, che viene custodito fino al momento della partenza dal paese, gli viene sostituito con un libretto di soggiorno (Opholdsbog). L'omissione di questa formalità importa una multa per l'operaio e per il padrone che lo occupa senza accertarsi se egli sia munito di tale documento.

Allo scopo poi di impedire eventuali abusi nell'impiego della mano d'opera straniera, il Governo danese ha fatto redigere nelle differenti lingue estere dei contratti di lavoro autorizzati.

FRANCIA

I collocamenti agricoli nel 1922. — I collocamenti agricoli effettuati dagli Uffici regionali e dipartimentali di collocamento durante il 1922 si sono elevati a 107.200 (800.000 uomini e 27.000 donne), il che rappresenta un aumento di ben 37.000 su quelli effettuati nel 1921. I 107.000 collocamenti vanno ripartiti tra i vari dipartimenti nel modo seguente:

DIPARTIMENTI	Uomini	Donne	TOTALE
Hérault	4.995	7.713	12.708
Haute-Garonne	5.705	5.050	10.755
Seine	8.507	52	8.559
Eure et Loire	6.394	315	6.709
Seine et Oise.	6.957	313	6.370
Gard	2.065	2.276	4.341
Pyrénées-Orientales	1.743	1.724	3.467
Bouches du Rhône	2.358	889	3.277
Tarn	1.678	956	2.634
Seine et Marne	2.227	212	2.439
Var	793	1.453	2.246

DIPARTIMENTI	Uomini	Donne	TOTALE
Loire Inférieure	1.763	462	2.225
Oise	1.941	176	2.117
Indre et Loire	1.709	359	2.068
Calvados	1.817	178	1.995
Moselle	1.734	149	1.883
Loir et Cher	1.175	61	1.236
Marne	1.591	78	1.669
Eure	1.518	115	1.633
Gers	1.186	290	1.476
Aisne	1.258	215	1.473
Finistère	952	233	1.185
Bas Rhin	1.038	135	1.173
Haut Rhin	1.111	46	1.157
Charente Inférieure	196	344	1.040
Altri dipartimenti	14.424	2.905	17.329

In un certo numero di dipartimenti la proporzione dei collocamenti agricoli ha superato quella dei collocamenti in altri mestieri: 89 % nel dipartimento Eure-et-Loir, 88 % in quello di Gers, 77 % in quello di Loir-et-Cher, 65 % in quello della Seine-et-Marne, 61 % in quello della Seine-et-Oise, 60 % in quelli di Calvados e Eure, 54 % nei Pirenei orientali, il 50 % nell'Hérault.

Anche nei riguardi degli stranieri la percentuale dei collocamenti effettuati nell'agricoltura risulta rilevante. Secondo i dati, infatti, pubblicati dal Ministero francese del lavoro, dei 180.000 operai stranieri entrati in Francia, ben 73.865 erano destinati ai lavori agricoli. Di essi 39.773 erano spagnuoli, 13.293 belgi, 9.077 polacchi, 7.704 italiani, 2.078 portoghesi, 145 russi e 1.795 di altri paesi.

Estensione ai domestici della legge sugli infortuni del lavoro.

— Nella seduta del 29 maggio, il Senato ha approvato il progetto di legge, già votato dalla Camera, per il quale la legislazione sugli infortuni del lavoro viene estesa ai domestici, ai portinai e ai salariati di analoghe categorie, siano essi addetti o no alla persona.

L'applicazione della legge sugli infortuni del lavoro durante il 1920. — Il « Journal Officiel » ha recentemente pubblicato il rapporto diretto al Presidente della Repubblica dal Ministro del lavoro

circa l'applicazione generale della legge del 9 aprile 1898, relativa agli infortuni del lavoro, e sulla situazione delle Società di assicurazione regolate dalla predetta legge, durante il 1920. La prima parte del rapporto richiama un certo numero di decisioni dei tribunali che hanno fissata la giurisprudenza, su diversi punti di interpretazione. La seconda parte fornisce le indicazioni relative alla situazione delle società ammesse ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, indicazioni, che possono rilevarsi dalla tabella seguente :

	Società francesi			Società estere
	Mutue	Anonime	Sindacati di garanzia	
Numero delle Società.	12	30	11	8
Salari assicurati nel 1919	2.102.342.518	7.454.253.134	—	1.510.173.956
Quote incassate.	109.796.708	315.087.348	30.255.184	67.518.040
Indennità giornaliera	4.417.181	10.846.514	1.194.036	1.757.367
Spese funerarie.	37.769	74.841	12.769	16.570
Spese per cure mediche e medicinali	3.467.288	3.919.040	548.112	2.597.904
Spese giudiziarie	886.614	2.005.241	178.165	738.940
Percentuale dei pagamenti effettuati in rapporto a 100 franchi di premi incassati.	51,73	51,43	40	49,74

Per quanto si riferisce alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, essa aveva assicurato, nel 1920, un totale di salari ammontante a 181.498.167, incassando 5.204.768 franchi di premi. I pagamenti per sinistri eseguiti dalla detta cassa ammontarono complessivamente a 2.630.731 franchi.

Il controllo della mano d'opera straniera. — Il professore William Oualid, della facoltà di diritto e scienze politiche dell'Università di Strasburgo, pubblica sulle « Informations Sociales », la nota rivista dell'Ufficio internazionale del Lavoro, un interessante articolo sul controllo della mano d'opera straniera in Francia, che crediamo utile riprodurre per le notizie, che esso fornisce circa i principi e le norme, che informano e disciplinano tale controllo :

« Il controllo della mano d'opera straniera in Francia è una creazione della guerra. Non già che l'ammissione in Francia, lo spostamento e il collocamento dei lavoratori stranieri, fossero, precedentemente alla guerra, lasciati completamente all'arbitrio dei lavoratori stessi, ma i limiti imposti in tale materia avevano, più che altro, carattere di misure di polizia. Durante la guerra il problema ha cambiato aspetto: le considerazioni di ordine politico e di sicurezza generale conservano la loro importanza e ne acquistano

anzi una maggiore, ma ad esse vengono ad aggiungersi considerazioni d'ordine economico e sociale. Favorita dai poteri eccezionali di cui sono investite l'autorità militare e le diverse amministrazioni partecipanti alla difesa nazionale, sorge e si crea in breve tempo tutta una regolamentazione semi-amministrativa e semi-contrattuale riguardante l'ammissione e l'impiego della mano d'opera straniera, considerata nei suoi rapporti con il mercato nazionale del lavoro ed i bisogni delle industrie di guerra. Empirica e di circostanza all'inizio, essa, in seguito, si precisa, si perfeziona e si consolida, sotto principi direttivi fondamentali, dando luogo ad organi capaci di assicurarne una vigile applicazione. Il controllo della mano d'opera straniera in Francia va dunque esaminato nei suoi punti fondamentali: 1°) *principi generali che lo ispirano*; 2°) *misure prese per metterlo in opera*; 3°) *organi incaricati della sua esecuzione*.

1. — Il principio generale, cui si ispirano tutte le disposizioni regolamentari, è che la mano d'opera straniera è una mano d'opera sussidiaria, destinata a riparare alle insufficienze della mano d'opera nazionale e che in nessun caso, dev'essere impiegata con pregiudizio di quest'ultima; principio dettato non da un protezionismo operaio in senso stretto, ma dalla legittima preoccupazione di assicurare l'equilibrio del mercato del lavoro nazionale lottando contro la disoccupazione e con l'utilizzazione degli elementi nazionali disponibili e di evitare ai lavoratori stranieri lo sfruttamento da parte dei padroni e i malumori da parte della classe operaia. Il controllo della mano d'opera straniera si deve dunque proporre: a) la protezione dell'interessi dei lavoratori nazionali dalla concorrenza che potesse loro eventualmente derivare dagli immigranti — b) salvaguardia degli interessi economici dei lavoratori stranieri — (e, in certi casi, anche dei loro paesi d'origine — c) incorporazione del reclutamento e del collocamento della mano d'opera straniera nell'organizzazione generale del mercato del lavoro. Sono queste le idee principali che spiegano le norme di polizia per l'ammissione e il trasferimento dei lavoratori stranieri e le disposizioni contrattuali contenute tanto nelle convenzioni internazionali di immigrazione e di lavoro concluse tra la Francia e i paesi esteri quanto nei contratti individuali di lavoro sottoposti al visto amministrativo.

2. — Il controllo sulla mano d'opera straniera si esercita, o può esercitarsi, in tre momenti: 1°) anteriormente all'entrata del lavoratore straniero nel territorio francese; 2°) all'atto stesso della sua ammissione in Francia; 3°) durante il suo soggiorno nella Repubblica.

1°) il controllo preventivo viene esercitato dall'Amministrazione francese competente tanto da sola che con il concorso delle amministrazioni interessate dei paesi da cui i lavoratori provengono, e ciò sotto forma sia di esame e di visto delle domande collettive o dei contratti individuali, sia di partecipazione alle operazioni di reclutamento all'estero. Come principio generale, ogni domanda collettiva di operai stranieri, destinati a essere impiegati in territorio francese deve essere sottoposta all'amministrazione interessata che è, secondo i casi, il servizio della mano d'opera straniera del Ministero del lavoro per gli operai dell'industria, o il servizio della mano d'opera agricola del Ministero di agricoltura per i lavoratori della terra. Le predette amministrazioni sono incaricate di centralizzare tutte le domande per esaminare: 1°) se esse non si riferiscano ad operai appartenenti a categorie che contino nel loro seno disoccupati tanto francesi che stranieri disposti ad accettare un impiego in territorio francese — 2°) se le condizioni di lavoro sono conformi al principio dell'eguaglianza del trattamento dei nazionali o degli stranieri — 3°) se, esistendo una convenzione internazionale col paese da cui i lavoratori provengono esse sono conformi alle clausole della convenzione stessa, specialmente per quanto si riferisce ai contingenti da reclutare, alla loro specialità professionale e alla regione di origine.

Si soddisfa alla prima di queste tre condizioni col produrre il visto dell'Ufficio pubblico di collocamento della località e della regione in cui risiede l'impresa richiedente, constatante la mancanza nella località stessa di operai francesi o stranieri di quella determinata professione.

Parimenti ogni richiesta individuale inviata direttamente dall'imprenditore francese a un lavoratore straniero deve, perchè essa sia regolare e dia diritto all'ammissione in Francia al lavoratore stesso, essere munita del visto dell'Ufficio pubblico di collocamento della circoscrizione nella quale l'imprenditore risiede.

Pur essendo tale la regola generale applicabile al reclutamento collettivo o alla richiesta individuale di operai, la Francia ha previsto inoltre, nelle convenzioni con la Polonia e la Cecoslovacchia, la possibilità di estendere, in qualche modo, questo controllo preventivo al di là delle frontiere. I lavoratori stranieri a destinazione della Francia reclutati in questi paesi, (e, reciprocamente, quelli reclutati in Francia per i paesi predetti) dagli organi pubblici competenti possono essere, « prima della loro partenza, accettati, classificati o rifiutati tanto da una commissione ufficiale del paese d'immigrazione che dal mandatario dell'impresa richiedente e dal rappresentante di un'organizzazione professionale. Da questi due ultimi, però, solo nel caso che essi abbiano incontrato il gradimento dei due governi ».

2^a) A datare dalla sua presentazione alla frontiera francese, il lavoratore straniero passa sotto l'impero esclusivo delle leggi e dei regolamenti francesi, i quali disciplinano: a) la sua ammissione, il suo soggiorno e la sua circolazione sul territorio della Repubblica; b) il suo collocamento presso l'impresa; c) il controllo delle sue condizioni d'impiego.

a) *Ammissione, soggiorno e circolazione.* — I testi legislativi attualmente in vigore, che si occupano di questa materia, sono: la legge dell'8 agosto 1893 relativa al soggiorno degli stranieri in Francia e alla protezione del lavoro nazionale; l'articolo 9 della legge 16 luglio 1912 sull'esercizio delle professioni ambulanti e la regolamentazione della circolazione dei nomadi; il decreto 2 agosto 1914 relativo alle misure da prendere nei riguardi degli stranieri in Francia; l'articolo 11 della legge delle Finanze del 29 giugno 1917; il decreto 18 novembre 1920 concernente la circolazione e la sorveglianza della mano d'opera in Francia, che ha abrogato e sostituito quello del 21 aprile 1917 sullo stesso oggetto.

I lavoratori stranieri ammessi nel territorio francese debbono presentarsi ad uno degli uffici d'immigrazione e, in mancanza di questo, ad uno dei posti di frontiera stabiliti con decreti ministeriali, onde venga proceduto all'esame dei loro documenti d'identità e ottemperato alle prescrizioni sanitarie. Se essi risultano provvisti di un regolare contratto di lavoro debitamente vistato dal servizio competente, viene loro rilasciata gratuitamente una *carta d'identità* con la fotografia, sulla quale viene apposto un timbro con la dicitura « *lavoratore industriale* » oppure « *lavoratore agricolo* », secondo i casi, e il visto per la località nella quale il lavoratore deve trasferirsi. Se i lavoratori stranieri, poi, non sono muniti di regolare contratto di lavoro, ma di un titolo irregolare, essi vengono indirizzati, per facilitare il loro collocamento, all'ufficio d'immigrazione più vicino.

Una volta ammesso nel territorio della Repubblica, il lavoratore straniero è sottoposto, per quanto si riferisce alla sua circolazione, a un certo numero di formalità quali la dichiarazione di residenza all'ufficio municipale del comune dove egli intende esercitare il suo mestiere (art. 1 della legge 8 agosto 1893); la sostituzione della sua carta d'identità con altra valevole soltanto per un certo perimetro attorno la località d'impiego, e su cui, all'atto della partenza del lavoratore stesso, viene apposto un visto con l'indicazione della nuova destinazione; l'obbligo da parte del datore di lavoro di esigere la produzione della detta carta ecc., formalità tutte che sono i-

spirate al principio di non turbare il mercato del lavoro con un'affluenza esagerata di mano d'opera straniera in un luogo in cui inferisce la disoccupazione e col passaggio da una categoria in cui i lavoratori sono insufficienti (agricoltura, per esempio) ad un'altra in cui essi sono in soprannumero (industria). Tutto ciò indipendentemente dalle misure generali di polizia, alla cui osservanza il lavoratore straniero è, come tutti gli stranieri in genere, tenuto.

b) *Collocamento dei lavoratori stranieri.* — Nel caso in cui i lavoratori stranieri, residenti in Francia, venissero a trovarsi momentaneamente senza impiego per licenziamento o altro motivo, il loro collocamento viene curato dagli uffici pubblici di collocamento ordinari e, nei luoghi ove tali uffici non esistono, dai *controlli* della mano d'opera straniera, i quali, a parte le altre attribuzioni, costituiscono in simili casi come una sezione speciale di collocamento dei lavoratori stranieri presso l'Ufficio di collocamento. Anche qui viene tenuto conto, naturalmente, delle disponibilità nazionali di mano d'opera e, a seconda dei bisogni, viene provveduto sia a degli spostamenti di mano d'opera straniera da regioni in cui i lavoratori abbondano verso quelle che ne difettano, sia, all'occorrenza, ove ciò si renda necessario, al rimpatrio dei lavoratori stranieri in soprannumero. In tal modo la mano d'opera straniera mantiene il suo carattere di mano d'opera sussidiaria e non di concorrente della mano d'opera nazionale.

c) *Controllo delle condizioni d'impiego della mano d'opera straniera.* — Allo stato attuale del diritto positivo francese, sembrava molto difficile assicurare l'eguaglianza assoluta di trattamento economico tra la mano d'opera straniera e la mano d'opera nazionale. Tali difficoltà non potevano naturalmente riferirsi alle condizioni di sicurezza, d'igiene e di durata del lavoro, che vanno sempre più acquistando carattere di ordine pubblico e si estendono a tutte le persone impiegate nel territorio francese senza distinzione di nazionalità, ma piuttosto alle condizioni di remunerazione, di salario ecc., le quali — tranne i lavori intrapresi per conto dello Stato, dei dipartimenti e dei comuni e di alcuni lavori eseguiti a domicilio e sottoposti ad un minimo legale di salario — sfuggono generalmente all'azione e al controllo amministrativo e appartengono al dominio puramente contrattuale (contratti individuali e convenzioni collettive di lavoro). Tuttavia senza alcuna vera e propria modificazione legislativa, l'Amministrazione francese è pervenuta ad assicurare praticamente questa eguaglianza economica con un duplice procedimento ingegnoso e giuridicamente elegante. Da una parte si è fatta menzione in un determinato numero di convenzioni internazionali tra la Francia e i paesi esteri dell'uguaglianza di salario, a parità di capacità professionale, dei lavoratori stranieri e di quelli nazionali e del potere di controllo delle amministrazioni competenti. Ora, essendo state alcune di tali convenzioni ratificate dal Parlamento, queste disposizioni sono venute ad acquistare forza di legge, almeno nei riguardi dei sudditi dei paesi, che hanno un trattato con la Francia.

D'altra parte per quei lavoratori, il cui paese d'origine non ha concluso con la Francia una convenzione della predetta natura, oppure ha concluso una convenzione, per la quale non era richiesta la ratifica del potere legislativo, l'Amministrazione ha raggiunto il suo scopo nel modo seguente: 1° esigendo in tutti i contratti sottoposti al suo visto — i quali tendono sempre più a rivestire la forma di contratti — tipo stampati — l'inclusione di una clausola di tal natura: « *L'operaio riceverà un salario di . . . uguale a quello degli operai francesi della stessa categoria ed eseguirà lo stesso lavoro. Egli godrà eventualmente degli aumenti di salario alle stesse condizioni degli operai francesi della stessa professione e della stessa categoria come pure delle indennità supplementari e delle indennità di caro vita, che potessero essere accordate a questi ultimi* »; 2° facendo menzionare espressamente nella do-

manda o nel contratto tipo « *L'obbligo di sottoporre ogni vertenza, che potesse sorgere tra il datore di lavoro e gli operai formanti oggetto del contratto o della domanda, al servizio della mano d'opera straniera del ministero del lavoro.* ».

Così dunque, per semplice via contrattuale, grazie alla pratica generalizzata dei contratti — tipo di lavoro e alla subordinazione della fornitura di mano d'opera a impegni precisi da parte degli imprenditori, l'Amministrazione si è assicurato un diritto di protezione e di controllo dei lavoratori stranieri, diritto esercitato tanto nell'interesse di questi ultimi che in quello della mano d'opera nazionale.

III) Per soddisfare ai bisogni di mano d'opera derivati dalla guerra e allo scopo, inoltre, di regolarizzare l'immigrazione e l'impiego di lavoratori stranieri e assicurare l'esecuzione delle misure prescritte e l'applicazione dei trattati, convenzioni o accordi internazionali intervenuti, l'Amministrazione francese ha istituito, a fianco dei servizi di polizia incaricati dell'applicazione dei regolamenti sulla circolazione degli stranieri, una serie di servizi a funzioni multiple, di cui il prototipo è il servizio della mano d'opera straniera presso il Ministero del lavoro. Creato in origine, nel 1916, presso il Sottosegretariato di Stato dell'Artiglieria e delle Munizioni, esso fu trasferito, nell'ottobre 1917, al Ministero del lavoro. Le sue principali attribuzioni si riferiscono all'ammissione, la circolazione, il controllo e la ispezione della mano d'opera straniera. A questo effetto esso vigila all'applicazione amministrativa delle convenzioni internazionali in materia d'immigrazione e di lavoro, specialmente per quanto si riferisce ai contingenti da ammettere; accentra, istruisce e vista le domande collettive e i contratti individuali di assunzione di lavoratori stranieri; esamina e definisce i reclami; costituisce, in materia di mano d'opera straniera, l'organo centrale di collocamento in coordinazione con l'Ufficio nazionale di collocamento; redige la statistica delle ammissioni, dei collocamenti e delle partenze degli operai stranieri dell'industria.

A questo servizio centrale è ammesso un ufficio di collocamento speciale della mano d'opera straniera diviso come il primo in sezioni corrispondenti alle principali nazionalità dei lavoratori stranieri impiegati (italiani, polacchi, cecoslovacchi, spagnoli, portoghesi e greci).

Alle frontiere terrestri, come pure a Marsiglia e a Toul si trovano depositi e uffici di immigrazione e posti di frontiera dove gli operai stranieri che entrano in Francia con o senza contratto, vengono sottoposti alle formalità regolamentari d'identificazione, d'immatricolazione, di vaccinazione e di fotografia, dopo di che viene provveduto al loro collocamento e al loro invio a destinazione. Esistono attualmente depositi e uffici di tal natura nelle seguenti località: Hendaye, Marignac — Saint — Beat et Perpignan sulla frontiera franco-spagnuola; Marsiglia per il Levante e l'immigrazione italiana marittima; Ventimiglia e Modane per l'immigrazione italiana terrestre; Feignies sulla frontiera franco-belga e Toul per l'immigrazione del centro e dell'Est dell'Europa (specialmente Polonia e Cecoslovacchia).

Nell'interno del paese, infine, « controlli regionali », in contatto stretto e permanente con gli uffici regionali di collocamento e situati spesso nelle stesse località di questi ultimi, assicurano il collocamento degli stranieri disponibili, e, a mezzo d'ispezioni eseguite sia d'ufficio sia su domanda o reclamo degli interessati, anche un continuo controllo del loro impiego. I controllori e interpreti, che ne formano il personale, vengono scelti, come tutti gli altri agenti appartenenti al servizio, tra persone che hanno una perfetta conoscenza della lingua, del paese, della mentalità e degli usi degli operai stranieri, della nazionalità o delle nazionalità dominanti nelle loro circoscrizioni. Oltre Parigi e Marsiglia, dove il servizio centrale e l'ufficio di immigrazione ne hanno le funzioni, esistono di questi controlli a Nantes, Tolosa e Lione.

Il compito dei predetti uffici di immigrazione, posti di frontiera e controlli, sebbene esso risulti dalla loro stessa denominazione e dalle delucidazioni esposte precedentemente, merita di essere meglio precisato.

Tutte le ammissioni in Francia di lavoratori stranieri sono controllate. A coloro i quali risultino sprovvisti di titolo di assunzione viene consegnato un regolare contratto di lavoro basato sulle domande ricevute da parte delle diverse imprese. Queste domande, debitamente sottoscritte, debbono indicare con precisione: le condizioni di salario, alloggio, nutrimento, cure mediche ecc. e stipulare espressamente l'uguaglianza di salario tra stranieri, e francesi, nel modo come più sopra si è detto, oltre l'impegno di sottoporre al servizio della mano d'opera straniera tutte le difficoltà che potessero sorgere tra le imprese stesse e il loro personale di nazionalità straniera. Le domande vengono scrupolosamente esaminate e i salari offerti controllati onde determinare se l'impossibilità di reclutare mano d'opera francese non dipenda piuttosto, anziché dalla mancanza di essa, dell'insufficienza della remunerazione proposta in rapporto ai salari normali della regione. Quando le richieste riguardano contingenti di una certa importanza, un controllore viene incaricato di accertare preventivamente le condizioni di alloggio.

Inoltre, durante il corso del lavoro, dei controllori interpreti verificano sul posto l'esecuzione dei contratti, i salari, l'alloggio, l'alimentazione, curando soprattutto che venga osservata l'equivalenza della remunerazione quando questa importa per gli stranieri certi vantaggi in materia, come ad es. l'alloggio e il nutrimento. Essi hanno l'obbligo ancora di intervenire subito, non appena delle vertenze vengano segnalate, avendo la pratica dimostrato che, grazie alla loro conoscenza della lingua, degli usi e della mentalità dei lavoratori stranieri, tale intervento è sufficiente, nella maggiore parte dei casi, a comporre le vertenze stesse. Infine, data la mobilità particolare della mano d'opera straniera, essi provvedono a dirigere gli operai stranieri, che risultano in soprannumero in una determinata regione, verso altre, nelle quali la loro presenza è utile.

Da canto suo, il servizio della mano d'opera agricola, dipendente dal Ministero di agricoltura e dotato di un'organizzazione analoga a quella dei servizi dipendenti dal Ministero del lavoro, esercita, per i lavoratori agricoli, un compito simile a quello del servizio della mano d'opera straniera per gli operai dell'industria.

Al disopra degli organi propri a ciascuno dei Ministeri interessati, una Commissione interministeriale permanente dell'Immigrazione, residente presso il Ministero degli affari esteri, è incaricata di coordinarne l'azione, esaminando tutte le questioni d'interesse comune quali la determinazione periodica dei bisogni di mano d'opera straniera, le misure suscettibili di facilitarne e regolarne l'ammissione, ecc.

Riassumendo, grazie alle leggi e regolamenti vigenti, alle convenzioni internazionali e all'ingegnosità amministrativa, che supplisce a qualche lacuna legislativa e regolamentare, il controllo della mano d'opera straniera sembra attualmente organizzato in Francia in modo soddisfacente e non può formare oggetto di critiche rilevanti. E se qualche progetto di riforma si trova oggi allo studio, esso mira più ad accentrare ed unificare i servizi sparsi che a modificare dei sistemi, che sembrano aver superato le loro prove, conciliando la protezione legittima dovuta alla mano d'opera nazionale con quella alla quale ogni lavoratore, indipendentemente dal suo paese d'origine e dal paese d'impiego, ha diritto.

L'attività degli uffici di collocamento durante il 1922. — La ripresa dell'attività economica in Francia, durante il 1922, ha determinato un importante sviluppo nelle operazioni degli uffici di collocamento. Queste, infatti, sono salite da 1.073.000, nel 1921, a 1.277.000,

nel 1922, segnando così un aumento di oltre 200.000 collocamenti. Nella cifra di 1.277.000, gli uomini vi figurano in numero di 1.005.100 le donne in numero di 272.000. Avuto riguardo alle professioni, la cifra più elevata è data dai manovali con 581.000 collocamenti (491.000 nel 1921); seguono gli agricoltori con 107.000 (70.000); i domestici con 98.000 (95.000); gli edili con 85.000 (76.000). Rilevanti sono stati i collocamenti dei lavoratori stranieri effettuati dagli uffici dell'interno in confronto di quelli effettuati dagli stessi uffici nell'anno precedente, essendo la cifra di tali collocamenti di più del doppio di quella del 1921. Essa infatti è passata da 20.595 a 53.000. Se ad essi si aggiungono i collocamenti operati dagli uffici speciali per la mano d'opera straniera, i quali comprendono, com'è noto, un servizio centrale a Parigi e diversi depositi e uffici di controllo istituiti nelle principali città dell'interno e della frontiera, il numero effettivo dei collocamenti di operai stranieri nel 1922 si eleva a 117.000, contro 36.000 dell'anno precedente. Questo notevole aumento trova la sua ragione nei lavori di ricostruzione delle regioni devastate e nella penuria di mano d'opera indigena qualificata nelle diverse professioni. Il contingente maggiore nei collocamenti di mano d'opera straniera è dato dagli italiani con 54.000 collocamenti (10.000 nel 1921); seguono i polacchi con 31.000 (12.000), gli spagnoli con 9.000 (4.000) ed i portoghesi con 8.000.

Con riguardo alle diverse industrie le cifre dei collocamenti di mano d'opera straniera vanno così ripartiti: 40.000 per lavori di ricostruzione e di sterco, 30.000 nelle miniere di carbone e di ferro, 16.000 per lavori manuali, 13.000 per l'agricoltura e 15.000 in industrie diverse.

GERMANIA

I salari dei minatori. — Il nuovo ribasso del valore del marco, verificatosi nei primi del mese di maggio, ha determinato un sensibile rialzo nei prezzi e per conseguenza anche nei salari, malgrado gli sforzi compiuti dal Governo e dagli industriali per mantenerli inalterati. L'ascesa più rapida è stata quella dei salari dei minatori, i quali, nel corso della prima settimana del mese, sono aumentati in media del 13 % nei territori occupati e dell'11 % nel resto della Germania. La differenza del 2% è costituita da una indennità di residenza, concessa ai primi.

Gli aumenti medi per minatore e per taglio sono stati i seguenti:

	Marchi
Ruhr, Wurun e Colonia	1760
Alta Slesia	1140
Sassonia	1080
Bassa Slesia	1080
Iddenbüren	1080

	Marchi
Bassa Sassonia	1020
Germania Centrale	1060
Alta Assia	1020
Westerwald	1020
Baviera	920 a 1080
Düren	1470

Nei predetti aumenti sono compresi quelli verificatisi anche nell'indennità di famiglia e nell'indennità speciale per i figli, indennità che si sono rispettivamente accresciute in ragione di 56 marchi per ogni taglio, tranne che nei bacini di Iddenbüren, Bassa Sassonia, Baviera, Westerwald e Alta Slesia, in cui le allocazioni sociali debbono essere aumentate nella stessa proporzione dei salari.

GRAN BRETAGNA

Il mercato del lavoro durante il mese di maggio. — La situazione del mercato del lavoro britannico non ha subito modificazioni durante il mese di maggio. La percentuale dei disoccupati tra i membri delle Trade-Unions (1.176.052) era, alla fine del detto mese, dell'11,3 % contro l'11,3 % a fine aprile e il 16,4 % alla fine del maggio 1922, e quella dei disoccupati tra i 12 milioni circa di persone, aventi diritto all'assicurazione contro la disoccupazione, era, al 21 maggio, del 10,7 % contro il 10,9 % al 23 aprile e il 13,5 % a fine maggio 1922.

Il numero degli operai iscritti nel registro degli uffici di collocamento ammontava, al 28 maggio, a 1.261.000 circa, di cui 959.000 uomini e 229.000 donne (il rimanente era composto di giovanetti e giovanette). Le cifre corrispondenti erano, al 30 aprile, di 1.261.000 iscritti di cui 963.000 uomini e 218.000 donne. Tali cifre debbono ritenersi alquanto inferiori alla realtà, poichè ad esse bisognerebbe aggiungere quelle di coloro che, alla data presa in esame, continuavano ancora a percepire un'indennità di disoccupazione e quelle degli altri che non hanno ritenuto utile farsi iscrivere presso gli uffici di collocamento, perchè non rientranti nelle disposizioni dell'assicurazione nazionale.

Per ciò che si riferisce alla situazione delle principali industrie, si hanno i seguenti dati:

Miniere e cave. — La situazione si è mantenuta buona e non ha subito che lievi variazioni in confronto del mese di aprile. Il numero totale di operai impiegati nelle miniere ha raggiunto, in maggio, 1.157.789 con un aumento del 0,3 % in confronto del mese precedente e del 5,8 % in confronto del maggio 1922. La settimana media di lavoro è stata di 5,59 giornate, contro 5,69 in aprile e 4,85 in maggio 1922. Si è constatato un lieve miglioramento del mercato del lavoro nelle miniere di ferro, eccettuata la regione di Cleveland, dove la situazione

si mantiene cattiva. La situazione si è mantenuta buona nelle cave di scisto e in quelle di pietra da calce della regione di Buxton, passabile in quelle di Clithere e di Weardale. Una disoccupazione quasi generale si ebbe nelle cave di lavagna, mentre soddisfacente è stata quella delle cave di granito e buona quella delle cave di pietra da costruzione dell'est della Scozia e delle cave di caolino della Cornovaglia e del Devonshire.

Alti Forni, Fonderie, Acciaierie, ecc. — Il miglioramento del mercato del lavoro, verificatosi negli alti forni durante il mese di aprile, ha fatto nuovi progressi, durante il mese di maggio. In questo mese, infatti, altri 7 alti forni vennero rimessi in attività, con i quali il numero degli alti forni in esercizio raggiungeva la cifra di 223, poco meno dunque della metà degli alti forni esistenti nella Gran Bretagna. Un lieve aumento si ebbe pure nel numero dei laminatori in esercizio, che da 513 sono saliti a 519. Stazionaria invece si è mantenuta la situazione delle fonderie e delle acciaierie.

* *Costruzioni meccaniche, cantieri navali ed altre branche della metallurgia* — Malgrado il leggero miglioramento, constatato in aprile, e mantenutosi durante il mese di maggio, la situazione delle industrie meccaniche ha continuato nel suo insieme a mantenersi cattiva. L'industria delle automobili e quella delle macchine elettriche hanno potuto concludere un buon numero di affari durante il mese di maggio, ma per contro le costruzioni di macchine tessili e quelle dei cantieri di costruzione e riparazioni navali (queste ultime a causa soprattutto della serrata dei costruttori di caldaie) si dibattono nelle maggiori difficoltà. Nelle altre branche dell'industria metallurgica si è verificato un lieve miglioramento, ma la situazione è ancora ben lontana dall'essere soddisfacente.

Industria tessile — L'industria della filatura e tessitura di cotone americano è in piena crisi e la produzione è stata ridotta del 50 %; in condizioni alquanto migliori è quella della filatura di cotone egiziano. Nell'industria della lana la situazione ha nuovamente peggiorato, eccettuate le regioni di Dewsbury e Betley (tessuti pesanti), in cui si è avuto un deciso miglioramento. Cattive inoltre le condizioni delle industrie della seta, dei merletti, dei tappeti e dei tessuti di filo di Scozia.

Gente di mare e lavoratori dei porti — La situazione è stata, nell'insieme, soddisfacente. La percentuale di disoccupazione tra i membri delle Trade-Unions si è mantenuta uguale a quella del mese precedente (11,3 %), mentre un lieve miglioramento si è verificato nella percentuale di disoccupazione tra gli operai assicurati dall'assicurazione nazionale (10,7 % contro il 10,9 % nel mese di aprile).

LETTONIA.

Il movimento migratorio dal 1919 al 1922. — Secondo i dati forniti dal Governo lettone all'Ufficio internazionale del Lavoro, durante il 1922 il numero degli immigranti in Lettonia è stato di 23.046 contro 94.881 dell'anno precedente e quello degli emigranti di 1.019 contro 6.922 nel 1921. Anche il numero delle persone che hanno transitato per la Lettonia con destinazione ad altri paesi è fortemente diminuito, poichè da 134.778 nel 1921, esso è disceso, nel 1922, ad appena 30.871. La tabella seguente dà una veduta d'insieme dei diversi movimenti dal 1919 al 1922.

ANNO	ARRIVI			TRANSITO				PARTENZE		
	Dalla Russia	Da altri paesi	Totale	Dalla Russia verso paesi diversi	Da differenti paesi verso la Russia	Diversi	Totale	Per la Russia	Per paesi diversi	Totale
1919. .	5.037	3.613	8.700	8	—	—	8	308	64	372
1920. .	87.967	5.566	93.533	14.966	2.888	—	17.854	4.312	3.024	7.336
1921. .	91.788	3.093	94.881	88.663	43.984	2.131	134.778	3.886	3.033	6.922
1922. .	22.804	241	23.046	25.681	5.094	96	30.871	985	34	1.019
TOTALE	207.646	12.514	220.160	129.318	51.966	2.227	183.511	9.491	6.158	15.649

Il totale delle persone provenienti dalla Russia (207.646) comprende 180.871 rifugiati, un certo numero di soldati dell'armata rossa (11.395 di cui 10.930 nel 1921), 11.899 evasi e piccoli contingenti di prigionieri di guerra (714), di ostaggi (127), di persone inviate per servizi diversi (499), di fanciulli inviati dalla Croce rossa lettone (174) ed uno scarso numero originario di altri paesi e giunto in Lettonia transitando per la Russia.

POLONIA.

Progetto di legge sull'arbitraggio obbligatorio nei conflitti del lavoro. — L'Unione popolare nazionale ha presentato alla Dieta un progetto di legge sul « mezzo di prevenire le cessazioni collettive di lavoro ». Il progetto stabilisce che nessuna serrata o sciopero potranno essere decisi prima che tutti i mezzi di regolare il conflitto all'amichevole non siano stati esauriti.

Accordo diretto. — In caso di conflitto collettivo, i lavoratori sono tenuti a designare un determinato numero di delegati (non superiore a 5) scelti tra i lavoratori maggiori di 21 anno e impiegati da almeno sei mesi nello stabilimento. Il direttore dell'impresa o il suo rappresentante è obbligato a conferire con la delegazione operaia entro 24 ore a partire dal momento in cui egli ha ricevuto l'invito e a dare una risposta alle richieste della detta delegazione in un eguale termine, a partire dal momento in cui le richieste gli sono state comunicate. Le due parti hanno il diritto di affidare la difesa dei loro interessi ai rispettivi sindacati. Se l'accordo non può essere raggiunto, la vertenza deve essere portata davanti un conciliatore o una Commissione di conciliazione.

Conciliazione. — Il conciliatore o la Commissione di conciliazione saranno designati amichevolmente dalle due parti o dagli uffici di arbitraggio. Essi sono tenuti a sentire le due parti entro un termine di 48 ore e a tentare di ottenere un accordo sotto forma di contratto collettivo. Se il contratto non può essere concluso, la vertenza può essere composta per via d'arbitraggio col consenso delle due parti. L'arbitraggio diviene obbligatorio quando si tratta d'impresе d'utilità pubblica.

Arbitraggio obbligatorio. — Sono considerate come impresе d'utilità pubblica: *a)* tutte le impresе di trasporti; *b)* le miniere di combustibili; *c)* le officine, che forniscono acqua, luce o energia meccanica; *d)* le impresе d'igiene pubblica, gli ospedali, le farmacie, il servizio di seppellimento dei morti; *e)* il servizio dei pompieri; *f)* le impresе agricole durante i periodi di semina e di raccolto; *g)* il servizio delle pompe funebri e della nettezza urbana nelle città che hanno più di 25.000 abitanti; *h)* il servizio della stampa nelle città che hanno più di 100.000 abitanti. Durante una guerra, inoltre, e per un periodo di due anni dopo la firma del trattato di pace, il Consiglio dei Ministri ha il diritto di attribuire il carattere di utilità pubblica ad altre impresе.

La Commissione di arbitraggio, composta di un rappresentante per ciascuna delle parti, è presieduta da un arbitro eletto da questi ultimi o nominato dal presidente della Corte di appello. Se le parti non riescono a mettersi d'accordo sulla composizione della Commissione d'arbitraggio, l'arbitraggio sarà esercitato da un ufficio d'arbitraggio permanente. L'ufficio sarà composto di rappresentanti permanenti dei padroni e dei lavoratori e sarà presieduto da un presidente nominato dal Ministro della giustizia. Nessuna serrata e nessuno sciopero potrà essere iniziato prima che la decisione della Commissione d'arbitraggio sia stata pronunciata. Tale decisione dovrà essere emanata entro il termine di un mese e sottoscritta dalle due parti. Essa diviene obbligatoria senza alcuna riserva quando si tratti di impresе di utilità pubblica anche se i rappresentanti delle parti rifiutino di firmarla.

Colui il quale tenterà di provocare un'interruzione del lavoro, contrariamente alle prescrizioni della legge, potrà essere colpito da una multa di 200 marchi e, in caso si tratti di imprese di pubblica utilità, da una multa di 500 marchi, aggravata di tre settimane di carcere. Colui il quale, poi, avrà provocato un'interruzione del lavoro sarà colpito da una multa di 500 marchi e 3 settimane di prigione e, nel caso in cui l'interruzione si sia effettuata in imprese di pubblica utilità, da una multa di 15.000 marchi e tre mesi di prigione. Una multa di 25.000 marchi ed un anno di prigione sono comminati inoltre per coloro che abbiano ostacolato con la forza o la violenza il lavoro altrui.

Se i predetti delitti avranno avuto per effetto di privare la popolazione dei generi alimentari, del combustibile, della luce, dell'acqua ecc., la pena potrà essere elevata a 3 anni, e, in caso di sciopero generale, anche a 5 anni. La parte riconosciuta colpevole è ritenuta inoltre responsabile di tutti i danni causati dalla cessazione del lavoro se qualcuno dei mezzi previsti dalla legge per evitare tale cessazione non è stato impiegato.

Se, malgrado le prescrizioni sopra riportate, una cessazione di lavoro si verificasse in una delle imprese pubbliche, il Consiglio dei Ministri potrà impiegare tutti i mezzi, che esso riterrà necessari, per assicurare la continuazione del lavoro.

PORTOGALLO.

Il movimento migratorio nel 1922. — Secondo i dati inviati dal Commissariato generale dell'emigrazione all'Ufficio internazionale del Lavoro, durante il 1922, hanno espatriato, attraverso i porti di Lisbona e di Oporto, 17.923 emigranti di 3^a classe (di cui 3.994 donne) contro 17.915 nel 1921. Nello stesso periodo e per le stesse vie, sono rimpatriati 13.147 individui (di cui 3.128 donne), contro 20.332 dell'anno precedente. La maggior parte dei detti emigranti era diretta al Brasile: il rimanente a Montevideo, a Buenos Ayres, agli Stati Uniti e solo qualcuno verso gli Stati d'Europa.

SVEZIA.

I contratti collettivi di lavoro nel 1922. — Secondo i dati pubblicati dal Ministero svedese degli affari sociali, il numero dei contratti collettivi, conchiusi durante il 1922, ammonta a 1416, comprendenti 9971 datori di lavoro e 279.772 lavoratori. Alla fine del detto anno si contavano in Svezia 1762 contratti collettivi di lavoro, interessanti 10.923 padroni e 312.705 operai, mentre le cifre dell'anno 1921 erano state di 1876 contratti, riferentisi a 11.105 padroni e 348.675

operai. La maggior parte di tali contratti (58 %) non riguarda, come può rilevarsi dalla tavola seguente, che gli operai di una sola impresa.

	Numero degli accordi	Num. degli operai cui gli accordi si riferiscono
Accordi che si estendono a:		
una impresa	823	106.810
una località	543	57.515
una regione	23	48.628
tutto il paese.	27	96.819
TOTALE	1.416	270.772

Dei 1416 accordi del 1922, 790 sono stati conclusi da datori di lavoro appartenenti a federazioni padronali (il numero dei loro operai ammontava a 235.650) e 626 da datori di lavoro non iscritti ad alcuna federazione (44.122 operai).

Alla fine del 1922 più del 50 % dei lavoratori le cui condizioni di lavoro erano regolate da un contratto collettivo, apparteneva a quattro industrie soltanto, cioè: trasporti (per terra e per mare), 16,7 %; operai del legno e boscaioli, 12,3 %; industria della carta e arti tipografiche, 10,7 %; industria dei tessuti e confezione, 10,7 %.

Riassumiamo le principali disposizioni che caratterizzano i contratti collettivi del 1922:

1° Una clausola, che si riscontra in 1047 contratti (247.290 operai) riconosce espressamente ai padroni il diritto di ripartire i cottimi e di assumere o licenziare il personale. In 971 accordi (232.254 lavoratori) l'operaio si vede confermare, a titolo di salvaguardia, il suo diritto di associazione e quello di domandare un'inchiesta sulle cause del licenziamento. In 48 accordi (13.735 operai) i diritti degli operai non si estendono che a quello solo di associazione e in 28 accordi (1301 operai) nessuna delle due garanzie è presa in considerazione.

2° In 811 contratti, riguardanti 183.167 operai è stipulato che qualunque sciopero o serrata deve essere preceduto da trattative tra padroni ed operai e che, qualora l'accordo non possa essere raggiunto, le due parti debbono riferirne ai loro centri di organizzazione. In 386 contratti (36.083 operai) è prevista la costituzione di una Commissione d'arbitraggio o di conciliazione. I poteri di queste Commissioni sono più o meno estesi, a seconda dei contratti: in taluni di essi tali poteri vanno fino alla composizione dei conflitti, in altri sono limitati all'interpretazione degli accordi.

3° Per ciò che si riferisce ai salari, i contratti conchiusi nel 1922 hanno introdotto delle forti riduzioni in confronto al 1921. Queste riduzioni vanno da un minimo del 20 % ad un massimo del 54 % rispetto ai salari del 1920. Una parte dei contratti fissa soltanto salari « a tempo », il rimanente, che costituisce la parte maggiore, oltre i salari a tempo fissa anche il corrispettivo dei cottimi.

4° La durata del lavoro essendo fissata legalmente a 48 ore per settimana, i contratti collettivi si limitano a regolare la distribuzione di queste ore, che è generalmente di 5 giornate di 8 ore e mezza e 1 giornata di 5 ore (il sabato). Nell'agricoltura la distribuzione delle ore di lavoro varia a seconda delle stagioni; la durata minima è di 7,45 ore al giorno, durante l'inverno, e quella massima di 10 ore, durante l'estate.

5° Quasi tutti i contratti contengono clausole per il lavoro supplementare. La tariffa delle ore supplementari è generalmente del 25 e del 35 % più elevata di quella del lavoro ordinario. Per il lavoro di notte, quelle della domenica e quello dei giorni festivi tale aumento raggiunge il 50, il 70 e perfino il 100 % della tariffa ordinaria.

6° Per quanto riguarda le vacanze, contemplate da 996 accordi (215,733 operai), esse variano da un minimo di un giorno ad un massimo di due settimane e più.

7° Una metà dei contratti contengono una clausola, per la quale il datore di lavoro si impegna ad assicurare l'operaio contro gli infortuni sul lavoro, anche durante il « periodo di attesa », previsto dalla legge. In 129 contratti quest'obbligo del datore di lavoro è esteso anche agli infortuni « che non possono considerarsi come derivanti dal lavoro » e in 817 contratti anche all'assicurazione contro le malattie, per le quali molti degli accordi stipulano l'assistenza medica gratuita e la fornitura dei medicinali.

SVIZZERA

La lotta contro la disoccupazione nel 1922. — La lotta contro la disoccupazione continua in Svizzera sul terreno più vario: indennità ai disoccupati, collocamento, sviluppo delle possibilità di impiego. Il voluminoso rapporto recentemente presentato all'Assemblea Federale dal Consiglio federale sulla gestione del 1922 contiene a tale riguardo un'esposizione d'insieme che crediamo opportuno riassumere:

Indennità ai disoccupati. — Il numero dei disoccupati assistiti, in virtù del decreto del Consiglio federale in data 29 ottobre 1919 e delle disposizioni posteriori, ha variato, in generale, proporzionalmente al numero dei totalmente disoccupati. Tale numero ha raggiunto il suo punto culminante nel febbraio 1922 con la cifra di 99.500 disoc-

cupati, di cui 56.000 ricevevano un'indennità di assistenza e 22.600 erano occupati in lavori di soccorso contro la disoccupazione. Fino al mese di ottobre tali cifre non hanno cessato di diminuire: alla detta epoca, su 48.000 disoccupati totali, 16.500 godevano di un'indennità di disoccupazione, mentre un numero quasi eguale aveva trovato un collocamento in lavori di soccorso. In novembre e dicembre la situazione, in conseguenza dello sviluppo abituale della disoccupazione invernale, subiva un lieve peggioramento, ma tale peggioramento, dato il carattere temporaneo delle cause di esso, non poteva rappresentare un fenomeno allarmante per l'avvenire, che si prevedeva favorevole ad una ulteriore diminuzione della disoccupazione.

Il rapporto del Consiglio federale segnala che i paesi, con i quali il Governo svizzero ha convenuto d'applicare una certa reciprocità di trattamento in materia d'assistenza contro la disoccupazione, sono attualmente la Cecoslovacchia, la Germania, la Gran Bretagna, l'Italia, il Liechtenstein e il Lussemburgo.

Collocamento. — L'attività degli uffici pubblici di collocamento, che aveva subito una certa diminuzione nel 1921, aumenta nuovamente nel 1922. La tabella seguente dà la misura di tale aumento:

A N N O	Offerte di impiego	Domande di impiego	Collocamento
1921	87, 912	291,174	66,482
1922	112, 870	395,000	85,700

I collocamenti effettuati nel 1922 comprendono 65.100 uomini (di cui 25.000 manuali, 21.000 edili, 4.000 agricoltori ecc.) e 20.600 donne (di cui 9.000 domestiche, 6.000 operaie, 4.000 impiegate dell'industria alberghiera, ecc.).

Gli uffici pubblici di collocamento sono istituzioni cantonali. Esiste tuttavia anche un servizio di collocamento federale, il quale si occupa del collocamento del personale federale licenziato, degli svizzeri che ritornano dall'estero (durante i primi sei mesi del loro rimpatrio), degli artisti e professionisti e del collocamento all'estero. I collocamenti all'estero, che il servizio federale ha cominciato ad effettuare solo dal settembre 1922, si elevavano, alla fine dell'anno, a 505. Tali collocamenti si riferivano principalmente all'industria del legno, alla metallurgia ed all'agricoltura.

Sviluppo delle possibilità d'impiego. — I regolamenti federali sull'assistenza ai disoccupati autorizzano i Cantoni ad obbligare i disoccupati a frequentare dei corsi d'istruzione professionale, le cui spese, a partire dalla primavera del 1921, gravano per una terza parte sul fondo di disoccupazione federale. Corsi professionali di tal genere sono stati istituiti nei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Glaris, Soletta, Basilea città, Appenzello, San Gallo, Argovia, Sciaffusa, Vaud, Neuchâtel e Ginevra. Tali corsi — secondo quanto riferisce il rapporto — non solo hanno procurato un'occupazione a un rilevante numero di disoccupati, ma hanno loro aperto inoltre delle nuove vie per guadagnarsi la vita. Il numero degli allievi è stato di circa 25.000; i sussidi da parte della Confederazione si sono elevati a 400.000 franchi circa.

Il rapporto accenna in seguito alle sovvenzioni accordate dal Consiglio federale ai Cantoni per lo sviluppo dei lavori di soccorso contro la disoccupazione. Alcuni cantoni (Zurigo, Berna, e Neuchâtel), oltre i numerosi cantieri di costruzione creati per venire in aiuto ai disoccupati, hanno organizzato delle speciali *officine di soccorso*, per dare un'occupazione a quelle categorie di lavoratori che, per la natura del loro mestiere (orologiai, gioiellieri, meccanici di precisione), non potevano trovare impiego nei cantieri. Queste officine, per le quali la Confederazione ha concesso sussidi per una somma di circa 150.000 franchi, hanno fabbricato principalmente articoli di legno, giocattoli, lavori in maglia e cuciti. Particolari lavori per rimediare alla disoccupazione vennero intrapresi infine direttamente dalla Confederazione, per mezzo di un credito di 66 milioni di franchi che, a tal fine, le era stato accordato fin dall'ottobre 1921: di tale somma, 30 milioni sono stati destinati a lavori, di cui la maggior parte saranno portati a compimento nel 1923.

Sovvenzioni alle industrie. — Oltre i mezzi predetti, che possono dirsi diretti, altri ne sono stati messi in opera per far fronte alla disoccupazione, consistenti, nella maggior parte, in aiuti finanziari alle diverse industrie in modo da rendere possibile la continuazione della loro attività. A questa seconda categoria di rimedi appartengono a) *Le sovvenzioni per l'esportazione accordata all'industria orologiera*, che nel 1922, hanno raggiunta la cifra di 5 milioni di franchi su un credito di 12 milioni, concesso parte alla fine del 1921 e parte nell'ottobre 1922; b) *I sussidi* che, fino a concorrenza di 5 milioni di franchi, possono essere accordati alla « *Società fiduciaria del ricamo* » recentemente costituita; c) *Le sovvenzioni alle altre industrie*, contemplate dal decreto 30 settembre 1921, che autorizza i Cantoni e la Confederazione a sussidiare, in parti uguali, le imprese costrette dalla crisi economica a sospendere la loro attività e licenziare il personale.

TUNISIA

Da "Gerarchia", togliamo i punti salienti di un interessante articolo che Margherita G. Sarfatti ha dettato per quel periodico:

«Gli italiani in Tunisia avevano una posizione di netto predominio culturale e anche linguistico sino all'81, e di preponderante simpatia. E' noto come nell'81, alla vigilia della occupazione francese, il Bey allora regnante, impaurito da quanto già vedeva avvenire in Algeria, mandasse a chiamare il console italiano di allora, dicendogli: «Fa sapere al tuo paese che venga qui Garibaldi con i suoi soldati»: testimonianza viva del fascino che pure su quella mentalità rudimentale e ignara esercitava l'epopea italiana e il nome di «Garibaldi!». E del fascino il merito spettava anche alla nostra colonia di allora.

Il povero console, il quale già da un pezzo aveva visto delinearsi la situazione, e ne aveva avvisato l'incredulo, fiducioso ed ignaro governo di Benedetto Cairoli, tornò ad avvisare, a mandare e telegrafare.

Non fu creduto. Si credette alla parola di onore «personale» data dall'ambasciatore di Francia, a nome anche del Capo del suo governo; e si obbedì al divieto di Bismarck: «nessuno a Tunisi», mentre frattanto il Cancelliere tedesco si era messo d'accordo con la Francia. Alcuni dicono, apposta per isolarla clamorosamente e per sempre dall'Italia e per preparare e rafforzare la Triplice.

Le convenzioni del 1896.

E' però nell'interesse nostro come nel bene inteso interesse francese, che la lotta, se lotta dev'essere, o almeno la competizione, si svolga entro limiti legali circoscritti e ben delineati, nelle forme le più temperate ed amichevoli; tali da lasciar adito il meno possibile al sopruso da una parte, al rancore dall'altra.

A tale scopo funzionarono, sino a pochi anni or sono, ottimamente le convenzioni stipulate nel 1896, sotto l'allora ministro degli Esteri Visconti-Venosta, on. Di Rudinì e on. Luigi Luzzatti, tra la Francia per conto della Tunisia, e l'Italia.

Per esse l'Italia abbandonava in molta parte se non del tutto le forti posizioni di privilegio godute sino allora.

In compenso, però, si assicurava *per clause espresse* il diritto di riconoscimento della italianità dei suoi sudditi, anche se da due o più generazioni stabiliti in Tunisia, come è il caso, dimostrato più sopra, del nucleo vitale della nostra colonia. E si assicurava il diritto di riconoscimento delle nostre associazioni.

Stabilivano inoltre, le convenzioni, equità piena di trattamento per gl'italiani, in confronto agli indigeni e ai francesi, anche nell'esercizio di ogni mestiere, arte e professione.

Questa clausola purtroppo spesso fu violata; e violata in modo clamoroso ed evidente per quanto riguarda gli avvocati. Possono, nominalmente, essere indigeni od italiani: ma in realtà devono aver preso in Francia la laurea, seguendo i relativi studii universitari, non solo: ma con il conseguimento anche del *bacchalaureat* francese, ossia il nostro esame di licenza liceale. Il che vuol dire, aver seguito le scuole medie francesi, abbandonando la nazionalità italiana in pratica e in sostanza, se non formalmente. Analoghi espedienti e divieti si misero in opera contro i farmacisti, i medici, gli imprenditori, e via dicendo, di nazionalità e di studii italiani.

Assai più grave è la questione che riguarda le nostre scuole. Lo *statu quo* stipulato per le scuole regie governative venne interpretato in modo restrittivo assoluto, come un divieto di aumentare non solo il numero, ma la quantità e la capacità, malgrado le mutate condizioni demografiche, e l'enorme accrescimento della popolazione scolastica. Non solo: da un errore materiale di compilazione della lista delle scuole allora ufficialmente riconosciute, e dove furono da noi elencate due scuole private, si dedusse la proibizione di aprire nuove scuole italiane, anche private!

Questa pretesa venne più tardi abbandonata per insostenibile in teoria, e riconosciuto il diritto dei sudditi italiani di aprire nuove scuole private, sotto la sorveglianza francese e con determinate condizioni di programma scolastico, specie per l'insegnamento del francese. In pratica, con il decreto Flandin sulle scuole private, del febbraio 1920, l'apertura di scuole private italiane è resa impossibile. Basti dire che la materia è affidata di volta in volta all'arbitrio dei ministri, il cui giudizio *non occorre che sia motivato ed è inappellabile*.

Il trattamento dei nostri sudditi tripolini.

Malgrado queste riserve, le convenzioni del 196 furono provvide, soprattutto perchè garantiscono i diritti inalienabili fondamentali della cittadinanza e della parità di trattamento.

Fu colpa di governi ignavi ed ignari, se la applicazione pratica ne peggiorò e ne deteriorò di continuo le posizioni iniziali e le possibilità teoriche. Poichè non esiste trattato, il quale possa garantire la dignità di un popolo, se il governo e il popolo non sono pronti a difenderlo. Non esiste clausola solenne, che non divenga lettera morta, se uno dei due contraenti non vigili per

proibire all'altro di calpestarla, usurpando o trascurando i diritti consacrati alla carta scritta. Solo un nome di governante nostro degli ultimi anni si ricorda laggiù con riverenza ed affetto: Francesco Crispi. E soggiungiamo, per esser onesti, che dopo la morte di Cavour fino al 1914, tutta Italia, non solo i governanti, anche la nazione, in quei tristissimi anni, parvero esausti dallo sforzo del Risorgimento, e si immisero nel letargo.

Ogni qualvolta la colonia italiana di Tunisi, con la sua coscienza nazionale e patriottica sensibilissima, esasperata dall'insidia, insorgeva contro taluna di queste usurpazioni, il Governo centrale la difendeva male e svogliatamente, con l'aria seccata del superiore a cui l'inferiore turbolento procura delle *grane*, pareva accusarla di assurde velleità irredentistiche, da cui era in realtà lontanissima. Se i fatti erano più gravi e gli uomini di Governo più volenterosi di resistere, la Francia poneva innanzi, come sempre fece con arte finissima, la denuncia dei trattati di commercio italo francesi, abbinando in qualche modo le questioni di tariffe con le questioni tunisine. Pressato dai setaiuoli lombardi o dai viticoltori piemontesi o dagli agrumetai meridionali per un ribasso o una facilitazione di esportazioni commerciali della metropoli, il governo cedeva terreno sui diritti della colonia sacrificando la Tunisia: sacrificava, sacrificava.

E fece di peggio che lasciar correre, allorquando con un errore politico, che fu ed è una mancanza imperdonabile al senso della dignità e dell'onore nazionale, consentì, con l'accordo 16 giugno 1914, a che l'arabo tripolino, il nostro suddito di Libia e Cirenaica, in Tunisia *non venga considerato come cittadino italiano*.

Egli è considerato, se musulmano, alla stregua di « correligionario straniero della nazione la più favorita », cioè dipende dai tribunali musulmani tunisini, non da quelli francesi, come avviene per gli altri sudditi europei. E gli ebrei indigeni tripolini vengon considerati come « sudditi tunisini protetti dalla Francia » anzichè come sudditi italiani.

I decreti di nazionalità.

Nel settembre del 1918, durando ancora la guerra combattuta in fraternità d'armi e di sangue su i due fronti, a cementare una alleanza che si sperava e si credeva amicizia, scoppia improvvisa, da parte della Francia, la denuncia della convenzione dell'anno 1916.

Per rendere la cosa alquanto meno clamorosa, giunse, contemporaneamente con la denuncia, l'impegno di rinnovazione tacita delle convenzioni, di tre mesi in tre mesi. Anche allora il nostro governo tacque, buon ultimo al traguardo della rinnova-

zione dei trattati. Di peggio avvenne nel dopoguerra con il paese e il governo in tutt'altre faccende affaccendati, che a guardar oltre frontiera. Del febbraio 1919 è il decreto Flandin sulle com-pre-vendite, che proibiva in pratica l'acquisto di terre da parte degli italiani. Fu abrogato nel successivo dicembre dello stesso anno, perchè danneggiava gravemente i francesi; come dissi più su, il colono o il capitalista francese compera, o si fa dare in concessione gratuita o semigratuita la terra, sacrifica un periodo della sua vita o una somma di denaro a metterla in valore, ma poi si affretta a realizzare, vendendo. E l'acquirente veramente affezionato alla terra, disposto a pagarla anche cara è sempre l'italiano, per lo più il siciliano. Del febbraio 1920 è il decreto sulle scuole private. E l'8 novembre 1921, al filo di una convenzione revocabile a piacere, fu appesa una spada tagliente, sottile e perfida che minaccia la vita stessa della nostra colonia, per renderla *tailléable et corvéable à merci*, sino al giorno in cui cali a recidere i nervi di ogni resistenza e fedeltà patriottica italiana!

Parlo dei due decreti sulla nazionalità promulgati l'8 novembre dal Bey e dal Presidente della Repubblica, per integrarsi a vicenda. Chiunque nasca nella Tunisia, di padre europeo non francese, ma a sua volta nato nel territorio tunisino, perde ogni diritto di scelta, e assume, automaticamente e necessariamente, la cittadinanza francese. Se è straniera di cittadinanza, ma tunisina di nascita la sola madre, la figliolanza ha facoltà di rinunciare alla nazionalità francese, con pubblico atto notarile, dopo raggiunta la maggiore età. Se no, diviene francese.

Anche convertiti in legge, come purtroppo ora avvenne, naturalmente i decreti dell'8 novembre non sono a noi applicabili; sino a quando duri, rinnovato di tre mesi in tre mesi per tacita convenzione, il patto del 1896.

Oggi, l'avvento del governo fascista, le parole che l'on. Mussolini in persona mandò a dire attraverso autorevoli fiduciari, come il Bastianini ed altri, che la questione della colonia di Tunisi, essenziale per l'avvenire e anche per la dignità dell'Italia gli è viva e presente in fondo al cuore — e non tanto in fondo da non venire a galla, come accadeva con altri governi, i quali seppellivano l'italianità tanto addentro nell'intime fibre da non trovarne più traccia nelle manifestazioni esteriori — questi sintomi e questi affidamenti hanno ridato ai nostri connazionali coraggio e fiducia. Anche di fronte al recente, gravissimo attentato perpetrato contro loro e contro noi, contro l'Italia, il comunicato ufficiale, pur senza venir meno alle necessarie cautele delle forme diplomatiche, suonava alto e forte.

“ Per quanto l'azione del nostro Governo si sia ispirata al desiderio di eliminare dai rapporti italo-francesi ogni causa di malessere, le istruzioni, impartire all'Ambasciatore a Parigi

Barone Avezzana, sono state dirette a rappresentare con evidenza al Governo della Repubblica il doloroso stupore del Governo italiano per il fatto che sia stato tradotto in legge il Decreto 8 novembre 1921, prima di aver provveduto alla stipulazione di nuove convenzioni, ed in pari tempo a significare al Governo francese l'urgenza di regolare il problema pendente, il quale tiene in legittima ansiosa preoccupazione la nostra operosa colonia della Tunisia.

Si può aggiungere che mentre continuano a svolgersi le conversazioni fra i due Governi intorno alla delicatissima questione opera concorde di pacificazione si sta compiendo a Tunisi sia da parte del nostro Console generale comm. Beverini, sia da parte delle autorità francesi affinché nessun incidente sia per verificarsi fra i nostri connazionali e gli elementi francesi ed indigeni, finchè dura questo stato di preoccupazione e finchè — risoluta la questione — non siano tornate, negli animi degli italiani di Tunisi, la tranquillità e la serenità cui hanno diritto ...

Misurate e pacate parole, ma parole di un Governo consapevole di sè e dei propri diritti e doveri, e che di fronte ad essi non intende scendere a vergognose rinunce ».

ARGENTINA.

Nuove norme per l'emigrazione. — Viene annunciato che il Ministero Argentino dell'Agricoltura presenterà quanto prima al Congresso un progetto che stabilisce norme per la selezione degli immigranti e per la regolarizzazione delle correnti emigratorie.

BRASILE

Istituzione di un Consiglio nazionale del Lavoro. — Il Presidente della Repubblica ha recentemente firmato un decreto che istituisce un Consiglio nazionale del Lavoro. Il Consiglio è composto di 12 membri scelti dal Presidente della Repubblica, di cui due operai, due datori di lavoro, due alti funzionari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e sei persone di nota competenza nelle materie interessanti il Consiglio. Il nuovo organo è incaricato dello studio delle seguenti questioni: durata normale del lavoro, salari, contratti collettivi, conciliazione ed arbitraggio, protezione delle donne e dei fanciulli, apprendimento e insegnamento tecnico, infortuni sul lavoro e assicurazioni sociali, pensioni, credito popolare e credito agricolo. Il Consiglio nazionale del lavoro è assistito da un segretario, incaricato di raccogliere i documenti necessari, di eseguire inchieste imparziali e di assolvere determinati compiti speciali, quali l'ispezione dei servizi di assicurazione sociale e delle casse di pensione e di ritiro degli impiegati delle ferrovie.

M E S S I C O

L'immigrazione e l'emigrazione durante il 1921. — Il Ministero messicano dell'interno ha pubblicato la statistica ufficiale dell'immigrazione e dell'emigrazione durante il 1921. In tale statistica si rileva la grande superiorità numerica dell'immigrazione sull'emigrazione avendo la cifra della prima superata del 76 % quella della seconda. Durante l'anno in esame, si sono registrate infatti 149.502 ammissioni di cui 108.387 uomini e 40.915 donne, contro 35.938 emigranti, di cui 25.221 uomini e 10.717 donne. Dal punto di vista dell'età questi immigranti ed emigranti si dividono come segue :

E T À	Immigranti	Emigranti
Di età superiore ai 6 anni.	8.932	1.694
Da 6 a 10 anni	5.516	1.197
» 10 » 14 »	5.251	1.167
» 14 » 20 »	15.447	3.203
» 20 » 40 »	87.120	10.245
» 40 » 60 »	23.313	8.356
dai 60 in su	3.673	1.160

Con riguardo alla professione, i contingenti più elevati di immigranti vennero dati : dagli agricoltori (59.541) ; dai domestici (30.871) dai commercianti (13.137) e dai metallurgici (2.392).



Leggi straniera e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

EQUATORE

Legge 30 settembre 1921, concernente le indennità ad operai e giornalieri a seguito di infortuni sul lavoro (*Registro Oficial*, 1° ottobre 1921).

Art. 1 — L'operaio o giornaliero che, a seguito di qualsiasi infortunio sul lavoro, avendo subito un danno nella persona, in conseguenza di detto lavoro e durante il tempo del lavoro stesso, sia inabilitato, totalmente o parzialmente, al lavoro, avrà diritto ad una indennità pecuniaria in conformità alle norme della presente legge.

Sono infortuni che danno luogo ad indennità le lesioni corporali che l'operaio o giornaliero ha sofferto a causa o in conseguenza del lavoro che eseguiva per conto altrui; intendendosi per operaio o giornaliero qualsiasi persona che eseguisca abitualmente lavoro normale fuori del proprio domicilio, con o senza retribuzione (dovendosi comprendere nella presente definizione gli apprendisti).

Danno anche diritto ad indennità le infermità professionali o che siano contratte in conseguenza del lavoro e quelle che saranno determinate nel Regolamento, il quale stabilirà le condizioni necessarie perchè le indennità abbiano luogo. Avranno pure diritto ad indennità, in caso di morte dell'operaio, i suoi eredi o successori, conformemente alla presente legge.

Art. 2 — Il padrone è responsabile nei casi previsti dall'articolo precedente, ma non in quelli dovuti a forza maggiore o caso fortuito estraneo al lavoro, inettitudine manifesta o imprudenza temeraria dell'operaio.

Il padrone potrà ottemperare all'obbligo della indennità, nei casi previsti nella presente legge, provvedendo a proprie spese all'assicurazione dell'operaio contro i rischi dell'infortunio presso una società di assicurazione costituita legalmente, conformemente alle disposizioni del Codice di Commercio.

Agli effetti della presente legge, si intende per padrone il proprietario della fabbrica, azienda o industria in cui si esegue il lavoro; a tali effetti, per padroni si intendono non solamente i privati e le compagnie, ma anche lo Stato, le Giunte di beneficenza, i Consigli

cantionali e, in generale, le Corporazioni di diritto pubblico. Si considererà anche come padrone l'appaltatore, essendo solidale la responsabilità di esso col proprietario, che ha diritto all'azione di rimborso verso l'appaltatore.

Art. 3 — Le industrie di lavoro, che danno luogo a responsabilità del padrone, sono :

1. Le fabbriche, opifici e gli stabilimenti industriali in cui si faccia uso di una forza qualsiasi diversa da quella dell'uomo ;

2. Le miniere, saline e cave di pietra ;

3. Le fabbriche e stabilimenti metallurgici e di costruzioni terrestri o navali ;

4. La costruzione, riparazione e manutenzione di edilizi compreso i lavori di muratore, e tutti quelli che vi sono annessi, di carpentieri, di fabbri, del taglio delle pietre, di pittura, ecc ;

5. Gli stabilimenti in cui si produce o si impiega, industrialmente, materie esplosive o infiammabili, insalubri o tossiche ;

6. La costruzione, riparazione e conservazione delle vie ferrate, porti, camini, canali, dighe, acquedotti, fognature e altri lavori affini ;

7. I lavori agricoli e forestali, in cui si faccia uso di motori che funzionino per mezzo di forza diversa da quella dell'uomo. In tali lavori la responsabilità avrà luogo solo in riguardo al pericolo delle macchine ;

8. Il trasporto per via terrestre, marittima e di navigazione interna ;

9. I lavori di nettezza delle strade, pozzi neri, fognie ;

10. I magazzini di deposito ed i depositi all'ingrosso del carbone, legna e materiali da costruzione ;

11. I teatri, in quanto si tratti di personale salariato ;

12. I corpi dei pompieri ;

13. Gli stabilimenti di produzione del gas o dell'elettricità, e impianto e manutenzione delle reti telefoniche, condutture e lavori murari sotterranei nelle fognie ;

14. I lavori di collocamento, riparazione e smontaggio di condutture elettriche e di parafulmini ;

15. Tutto il personale addetto ai lavori di carico e scarico ;

16. Qualsiasi industria o lavoro simile non compreso nei numeri precedenti.

Art. 4 — Gli uomini si considerano come lavoratori al servizio dello Stato, agli effetti della presente legge.

Art. 5 — Gli operai o giornalieri avranno diritto ad indennità per gl'infortuni indicati negli articoli precedenti che producano una incapacità al lavoro, assoluta o parziale, temporanea o permanente, secondo le norme e nella misura stabilite dalle disposizioni seguenti:

1. Se l'infortunio ha prodotto una incapacità temporanea, si corrisponderà al sinistrato una indennità eguale alla metà del suo sa-

lario giornaliero, dal giorno in cui è accaduto l'infortunio sino a quello in cui si trovi in condizione di ritornare al lavoro, secondo l'accertamento fatto. Se trascorso un anno l'incapacità non sia ancora cessata, l'indennità sarà regolata dalle disposizioni relative alla incapacità permanente :

2. Se l'infortunio ha prodotto una incapacità permanente e assoluta a qualsiasi lavoro, si corrisponderà al sinistrato una indennità uguale al salario di due anni ; però, sarà commisurata ad un solo anno di salario quando la incapacità si riferisce alla professione abituale e non impedisca all'operaio di dedicarsi ad altro genere di lavoro :

3. Se l'infortunio ha prodotto una incapacità parziale, quantunque permanente, alla professione o al lavoro a cui si era dedicato il sinistrato, il padrone resterà obbligato a destinare l'operaio, con eguale retribuzione, ad altro lavoro compatibile col suo stato durante due anni almeno, o a corrispordegli una indennità eguale ad un anno, a scelta del padrone.

Il padrone, obbligato alla indennità, pagherà l'assistenza medica e farmaceutica all'operaio, fino a quando si trovi in condizioni di ritornare al lavoro, o, a giudizio dei medici se sia dichiarato compreso nei casi previsti nei numeri 2 e 3 del presente articolo e non richieda l'accennata assistenza. Il padrone ha il diritto di nominare il medico per assistere l'operaio.

Nella liquidazione delle indennità per incapacità permanente, si computeranno a favore del padrone le somme che abbia pagato a titolo di indennità per incapacità temporanea, fino a che sia stata dichiarata permanente.

Anche quando l'infortunio provenga da caso fortuito, estraneo al lavoro, se sopraggiunge nel luogo dove questo si eseguisce, i padroni devono prestare i primi aiuti, e se non lo facciano, si applicherà loro una multa da cinquanta a cento *suces* a favore dell'operaio.

L'indennità potrà essere ridotta discrezionalmente dal Giudice, sia nella durata, sia nell'ammontare, tenendo conto della importanza della fabbrica, delle condizioni economiche del padrone o impresario e delle altre circostanze del caso.

Art. 6 — Se l'infortunio produce la morte dell'operaio, il padrone è obbligato a sostenere le spese del seppellimento, nei limiti di cinquanta *suces*, e, inoltre, ad indennizzare la vedova, i discendenti legittimi o naturali minori di sedici anni, o ascendenti inabili al lavoro, nella forma e misura stabilita dalle disposizioni seguenti :

1. Con una somma eguale ad un anno del salario che godeva il sinistrato, quando costui lascia la vedova e figli o nipoti orfani che si trovavano affidati alle sue cure ;

2. Con una somma eguale al salario di dieci mesi se lascia unicamente figli o nipoti ;

3. Con una somma eguale a sei mesi di salario alla vedova senza figli o senza altri discendenti del defunto ;

4. Con una somma eguale a sei mesi di salario agli ascendenti del sinistrato che siano stati a carico dello stesso, se non lascia vedova nè discendenti, e siano maggiori di sessanta anni di età e bisognosi di cure, purchè detti ascendenti siano due o più. Nel caso che lasci un solo ascendente, l'indennità sarà equivalente a tre mesi del salario giornaliero che percepiva il sinistrato.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 4, saranno applicabili (*anche*) nel caso che la vittima sia donna. Quelle contenute nel numero 1 saranno applicate solamente ai discendenti della vittima, quando si dimostri che siano abbandonati dal padre o dall'avolo o abbiano avuto origine da precedente matrimonio della vittima.

Le indennità per causa di morte non escludono quelle che si corrisposero al sinistrato nel periodo che intercorse tra l'infortunio e la morte, se questa è conseguenza dell'infortunio.

Art. 7 — Per il computo delle indennità stabilite nella presente legge, si intenderà per salario quello che effettivamente si corrisponde in moneta all'operaio, o in altra forma nel giorno dell'infortunio e se non può comprovarsi, si determinerà attenendosi alla media dei salari nella (*stessa*) località per lavori analoghi, senza tener conto dei giorni festivi.

Se il servizio fu convenuto a cottimo, il salario deve regolarsi calcolandosi *giudizialmente* quello che in media si corrisponderebbe agli operai di condizioni simili a quelle della vittima dell'infortunio che eseguano lo stesso lavoro, o, in mancanza, altro lavoro che abbia maggiore analogia.

Il salario giornaliero non si calcherà mai meno di cinquanta *centavos* nella ragione montana e di un *sucre* nella regione costiera, anche trattandosi di lavoratori che ricevono somme inferiori.

Art. 8 — Le indennità per infermità professionali si determineranno in conformità agli articoli precedenti e previa dichiarazione medica sulla natura della incapacità che ha prodotto l'incapacità professionale.

Art. 9 — In conformità alle disposizioni dell'art. 1° della presente legge, il padrone può ottemperare agli obblighi in esse stabiliti a mezzo di assicurazione obbligatoria dei propri impiegati o operai, stipulata con una Società legalmente costituita nel paese, la quale per compiere le proprie operazioni dovrà emettere cedole di triplice assicurazione contro i rischi delle malattie comuni, di infortuni sul lavoro e di vecchiaia ed invalidità.

Art. 10 — E' condizione essenziale di tale assicurazione, che essa sia fatta a spese dello Stato, del padrone e dell'impiegato o operaio: è illecita qualsiasi altra ritenuta o scomputo sullo stipendio e salario degli impiegati o operai che non sia quello che legittimamente spetta loro.

Art. 11 — Per i rapporti con lo Stato, il Congresso, nel Bilancio nazionale, destinerà i fondi necessari per sostenere le spese che deve corrispondere alle Compagnie di assicurazione, secondo la triplice condizione di cui all'art. 9.

Art. 12 — Identico procedimento osserveranno i capi di una fabbrica, nella compilazione del proprio preventivo, dovendo stanziare la quota di assicurazione che spetta loro di versare per conto proprio e dell'operaio.

Art. 13 — Le azioni che si intentano per casusa di lesioni, morte o incapacità al lavoro, avranno luogo con procedimento verbale sommario, e non si potrà appellare se non dalla sentenza, la quale determinerà, secondo le disposizioni della presente legge e in conformità alle prove addotte, l'ammontare a cui deve ascendere l'indennità. L'operaio o giornaliero che intenda azione giudiziaria secondo la presente legge, godrà del beneficio del gratuito patrimonio e dell'esenzione del bollo per gli atti processuali. Degli stessi benefici godranno la vedova, i discendenti e gli ascendenti dell'operaio il quale muore a seguito di un infortunio sul lavoro e per infermità professionale.

Art. 14 — Il giudice, investito della cognizione di tali cause, richiederà la copia dell'avviso e del certificato medico che il padrone deve inviare all'Intendente di polizia, immediatamente dopo che si è occorso un infortunio, e accerterà anche di ufficio:

1. Le cause, natura e circostanze dell'infortunio ;
2. Le persone che ne sono state vittime e il luogo dove è avvenuto ;
3. La natura delle lesioni ;
4. Gli aventi diritto alla indennità ;
5. Il salario giornaliero e annuale di ogni sinistrato.

Quando la vittima di un infortunio sia impossibilitata (*a recarsi a deporre*), il giudice si recherà presso di essa per raccogliere la sua dichiarazione.

Art. 15 — Le azioni per reclamare i diritti accordati dalla presente legge si prescrivono in sei mesi, a decorrere dalla data dell'infortunio.

Art. 16 — Sulla somma che il padrone fosse condannato a titolo di indennità, in conformità alla presente legge, si computerà quella che l'operaio deve restituirgli per anticipazione del lavoro.

Art. 17 — Se durante lo svolgimento del giudizio fallis e il padrone, l'importo della indennità di cui l'operaio o giornaliero è creditore in base a sentenza definitiva, sarà considerato come debito privilegiato nella procedura fallimentare.

Art. 18 — I difensori dei poveri sono obbligati ad assistere gli operai o i loro parenti in tali giudizi quando ne siano richiesti dagli interessati. Sono anche investiti di facoltà sufficiente per proporre i ricorsi, salvo rinunzia da parte degli interessati.

Art. 19 — I Commissari di polizia, a cui si rivolga la denuncia in caso di infortunio, ordineranno subito il riconoscimento legale dell'operaio e trasmetteranno tutti gli atti al giudice competente.

La presente disposizione si estende ai *Tenientes Politicos*.

Art. 20 — Il potere esecutivo emetterà, nel termine di due mesi, i regolamenti e le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 21 — Copie stampate della presente legge e dei regolamenti si collocheranno in luogo visibile negli stabilimenti, laboratori ed aziende cui si riferisce la presente legge.

G U B A

Legge 18 maggio 1922 sull'immigrazione (*Gaceta Official*, 23 maggio 1922).

Art. 1. — E' abrogata la legge 3 agosto 1917 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 4 stesso mese ed anno, con eccezione dell'articolo quinto che proibisce di impiegare immigranti maschi negli stabilimenti e per lavori in cui possono impiegarsi le donne, e delle disposizioni della stessa legge che si riferiscono alle cauzioni prestate per rispondere della permanenza in Cuba degl'immigranti, le quali continueranno ad aver rigore fino a quando dette condizioni debbano valere e possa esser necessario di darvi esecuzione.

L'aggiunta della proibizione stabilita dall'articolo quinto della legge 3 agosto 1917 si estenderà ad ogni persona di sesso maschile, sia o no immigrante. ..

Art. 2. — E' pure abrogato il Regolamento emanato dal Potere esecutivo il 29 ottobre 1917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre stesso anno, per il miglior adempimento della legge cui si riferisce l'articolo precedente, eccettuandosi la disposizioni del predetto Regolamento che si riferiscono alle parti della detta legge che vengono mantenute in vigore.

Art. 3. — Il Potere esecutivo potrà disporre in qualsiasi momento, dall'entrata in vigore della presente legge, la partenza dal territorio nazionale di quegli immigranti che siano giunti in esso esclusivamente per effetto delle disposizioni di legge che si abrogano.

Art. 4. — La presente legge entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

AZIONE DEL COMMISSARIATO

I servizi di ragioneria e di Cassa nel Commissariato generale.

— S. E. il Ministro degli affari esteri, dietro richiesta del Commissario generale dell'Emigrazione, aveva affidato, a norma dell'art. 218 del Regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'Emigrazione al cav. uff. rag. Enrico Casoli l'incarico di esaminare e riferire sull'andamento amministrativo-contabile degli Uffici di Ragioneria del Commissariato generale. Il Casoli ha recentemente ultimato il suo lavoro e presentato al Ministro un'accurata relazione, nella quale, dopo una breve premessa sulla scrupolosità con cui la verifica è stata eseguita, si riferisce ampiamente sull'andamento del servizio di Cassa e di quelli della Ragioneria del Commissariato generale, e si conclude rilevando: « *il perfetto ordinamento riscontrato tanto negli Uffici di Cassa che in quelli di Ragioneria; la perfetta tecnica nelle scritture contabili completamente aggiornate; la valentia del capo della Ragioneria e dei suoi operosi collaboratori* ».

Il testo della relazione è integralmente riportato nel fascicolo n. 16 serie C. della « Biblioteca del Bollettino dell'Emigrazione ».

Ammissione delle Compagnie straniere di navigazione al trasporto degli emigranti italiani per il nord-America. — In seguito alla richiesta da parte delle Compagnie straniere di navigazione di essere ammesse al trasporto di una quota parte del contingente di passeggeri italiani diretti al Nord-America, il Commissariato generale, dopo essersi accertato dell'intervenuto accordo tra le Compagnie predette e quelle italiane per quanto si riferisce al traffico di ritorno dai porti dell'America del Nord, ha notificato alle bandiere straniere che esse usufruiranno del trasporto del 12 % del traffico sotto le seguenti condizioni e garanzie:

1° Fare porto di armamento Napoli; 2° toccare, almeno un viaggio su due, il porto di Palermo; 3° tenere nella dovuta considerazione gli interessi del personale italiano da esso impiegato; 4° assumere impegno che non faranno propaganda, per attirare emigranti ad imbarcarsi nei porti esteri interdicendola anche alle Agenzie con

cui sono in rapporto ; 5° non ricevere passeggeri italiani che non sieno muniti di regolari documenti secondo le leggi italiane ; 6° attuare gli accordi conclusi colle Compagnie italiane per i porti del Nord.

Nella concessione del 12 % sono compresi anche i passeggeri in quota che si imbarcheranno nei porti del Nord.

Per questo si riferisce alla bandiera inglese, la concessione disposta è subordinata alla conclusione dell'accordo che si sta trattando fra il Governo inglese e quello italiano per l'abbuono sul prezzo di vendita del naviglio inglese al Consorzio degli armatori italiani.

MOVIMENTO DELL' EMIGRAZIONE ITALIANA

nel primo semestre dell'anno 1923.

A) *Emigrazione complessiva.*

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI.

MESI	1° semestre 1922			1° semestre 1923			Differenza fra il 1° sem. 1923 e il 1° sem. 1922		
	Emigrazione non transoceanica	Emigrazione transoceanica	TOTALE	Emigrazione non transoceanica	Emigrazione transoceanica	TOTALE	Emigrazione non transoceanica	Emigrazione transoceanica	TOTALE
Gennaio . . .	5.125	5.024	10.753	10.896	10.771	21.667	+ 5.771	+ 5.143	+10.914
Febbraio . . .	5.698	3.979	9.677	12.315	11.482	23.797	+ 6.617	+ 7.503	+14.120
Marzo	13.047	5.447	18.494	21.057	10.857	31.914	+ 8.010	+ 5.410	+13.420
Aprile	14.470	4.378	18.848	21.641	8.953	30.594	+ 7.171	+ 4.575	+11.746
Maggio	13.479	3.700	17.179	15.642	8.983	24.625	+ 2.163	+ 5.283	+ 7.446
Giugno	9.474	8.159	17.633	12.739	11.951	24.690	+ 3.265	+ 3.792	+ 7.057
1° trimestre .	23.870	15.054	38.924	44.268	33.110	77.378	+20.398	+18.056	+38.454
2° trimestre .	37.423	16.237	53.660	60.022	29.887	79.909	+12.599	+13.650	+26.249
Totale del semestre	61.293	31.291	92.584	94.290 (1)	62.997	157.287 (1)	+32.997	+31.700	+64.703

(1) Per le ragioni esposte in nota al prospetto seguente, le cifre date in 94.290 e 157.287, si devono elevare rispettivamente a 123.000 e 156.000.

B) *Emigrazione non transoceanica.*

I.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.
1° semestre dell'anno 1923.

MESI	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																	
	Totale	Uomini	Donne	Mitiori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Gennaio	10.896	7.050	2.246	700	9.000	167	43	31	1.094	65	37	1	—	36	86	—	1	1	127	34	73	1
Febbraio	12.315	9.228	2.207	790	10.602	158	48	23	1.126	69	52	—	—	24	95	1	1	12	62	27	15	—
Marzo	21.657	16.667	2.900	1.430	18.138	465	55	41	1.775	84	62	1	1	35	218	3	—	14	120	28	15	2
Aprile	21.641	16.915	3.253	1.473	18.337	560	163	26	1.605	106	92	21	2	47	386	20	1	10	299	11	17	5
Maggio	15.642	11.280	3.003	1.269	12.830	943	258	56	774	92	81	17	6	25	276	1	5	18	192	46	7	6
Giugno	12.739	8.283	3.035	1.421	10.430	1.006	143	50	574	87	66	3	2	20	199	18	2	16	84	27	7	5
1° trimestre	44.268	33.845	7.503	2.920	37.839	790	116	95	3.995	218	161	2	1	95	399	4	2	27	369	89	103	3
2° trimestre	50.023	36.478	9.381	4.163	41.696	2.499	364	132	2.963	285	239	41	10	92	801	29	8	44	575	84	31	19
Totale del semestre.	94.290	70.323	16.884	7.083	79.445	3.289	710	227	6.948	503	390	43	11	187	1.200	43	10	71	884	173	134	22
	(1)																					

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda di « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora uffici di controllo.

(1) Per quanto sopra, ritenendosi congruo l'aumento del 30 per cento, il totale degli espatrii accertati per tutto il 1° semestre 1923 dell'emigrazione non transoceanica può calcolarsi nella cifra di 123.000 persone.

MOVIMENTO MENSILE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI ITALIANI
CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.

1° semestre dell'anno 1923.

M E S I	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione																	
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Gennaio	16,635	13,543	295	164	51	1,778	79	61	4	3	20	134	26	20	95	122	124	52	63
Febbraio	18,769	16,008	381	93	45	1,493	100	83	12	1	35	200	16	12	55	150	50	14	21
Marzo	23,123	19,469	717	181	41	1,717	92	103	13	5	58	376	10	8	72	261	30	10	29
Aprile	22,179	17,612	955	498	66	1,483	71	86	22	10	59	437	45	12	50	539	40	25	139
Maggio	17,281	13,751	1,288	214	115	802	111	93	11	4	43	354	21	23	127	213	47	10	54
Giugno	15,480	12,223	1,276	156	61	601	151	208	6	2	33	335	28	16	93	212	50	7	22
1° trimestre	58,327	48,969	1,393	438	137	4,988	271	277	29	9	113	719	62	40	223	533	204	76	161
2° trimestre	54,249	43,586	3,619	863	242	2,886	333	387	39	16	135	1,129	94	51	270	994	137	42	215
Totale del semestre	113,467	92,545	4,912	1,306	379	7,874	604	631	68	25	248	1,836	146	91	493	1,527	341	118	319

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.
1° semestre dell'anno 1923.

REGIONI	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Piemonte	18.184	12.413	4.643	1.128	17.523	332	11	10	158	30	32	—	—	12	14	—	—	5	15	29	6	—	—
Liguria	1.980	1.210	564	206	1.813	31	3	9	42	2	7	—	—	31	1	—	—	3	24	10	4	—	—
Lombardia	17.609	14.328	2.415	863	15.011	1942	19	12	436	84	30	1	3	18	22	—	1	4	7	10	8	1	—
Veneto e Friuli	32.332	26.925	3.674	1.733	25.512	657	427	128	4.563	189	14	7	3	11	738	7	1	10	1	3	61	—	—
Venezia Tridentina	1.482	1.236	167	79	856	67	97	20	420	1	13	—	—	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	610	364	182	64	72	5	105	13	16	2	1	—	—	380	—	3	12	—	—	—	—	—	—
Emilia	6.406	4.186	1.385	835	5.725	115	3	4	436	23	59	—	—	3	9	1	1	1	12	11	—	3	—
Toscana	5.979	3.521	1.647	811	5.438	76	17	6	204	59	90	14	1	22	6	—	—	2	24	8	4	1	—
Marche	1.552	916	371	265	1.278	10	3	—	185	52	1	—	—	3	—	1	—	7	8	4	—	—	—
Umbria	1.121	550	365	206	990	3	—	5	69	53	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	312	214	74	24	231	13	6	4	13	—	17	1	—	8	2	—	1	1	5	2	8	—	—
Abruzzi e Molise	960	767	146	86	883	4	3	1	64	8	8	—	—	9	2	3	—	1	—	—	13	—	—
Campania	2.337	1.309	612	365	2.005	8	6	11	98	—	97	20	1	17	7	5	—	1	16	40	5	—	—
Puglia	1.125	871	100	94	938	2	4	2	84	—	—	—	1	22	7	27	1	10	10	4	1	12	—
Basilicata	76	45	22	9	65	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—
Calabria	232	164	42	26	173	5	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	5	—	—	—
Sicilia	1.084	647	270	167	343	11	6	2	3	—	20	—	—	21	3	—	—	14	617	24	18	2	—
Sardegna	870	606	145	119	586	8	—	—	121	—	1	—	—	—	—	—	—	—	138	14	2	—	—
TOTALE	94.290	70.323	16.884	7.083	79.445	3289	710	227	6.948	503	390	43	11	167	1200	43	10	71	884	173	124	22	—

Avvertenza. — La presente tavola comprende soltanto gli espatri accertati in base alle schede individuali staccate dai passaporti a cura degli uffici di frontiera.

IV.
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI ITALIANI
CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.

1° semestre dell'anno 1923.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione																	
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Uniti e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	22.327	20.918	819	48	64	191	35	139	1	3	19	34	3	—	16	5	17	11	4
Liguria	3.184	2.804	54	7	12	45	2	14	—	—	73	4	—	1	9	30	22	2	1
Lombardia	22.520	18.992	2.716	57	23	436	102	42	1	4	16	19	2	11	13	12	11	2	5
Veneto e Friuli	36.370	27.882	787	745	141	5.445	180	23	18	2	12	1.029	1	1	66	—	8	22	11
Venezia Tridentina	1.900	1.099	166	205	20	432	1	20	1	1	—	14	—	—	—	—	1	—	—
Venezia Giulia e Zara	914	81	4	138	15	7	—	1	1	2	2	588	1	4	20	1	—	—	46
Emilia	7.076	6.168	166	3	17	544	37	87	2	—	3	13	—	4	5	13	14	—	—
Toscana	6.785	5.973	130	47	19	225	158	95	5	5	43	9	3	2	15	34	9	5	8
Marche	1.752	1.418	25	8	1	155	51	4	—	—	1	18	—	—	4	12	33	21	1
Umbria	1.414	1.273	13	—	8	75	30	—	—	—	2	—	1	—	8	4	—	—	—
Lazio	410	270	27	13	12	9	—	20	2	—	8	8	5	13	10	6	3	—	4
Abruzzi e Molise	1.010	914	9	4	1	37	7	9	—	—	1	7	2	2	2	2	2	11	—
Campania	2.864	2.210	83	8	34	43	—	152	25	2	16	21	17	17	109	22	135	5	5
Puglia	1.782	1.122	9	12	6	79	—	—	—	5	7	55	107	31	103	20	3	—	222
Basilicata	81	64	—	—	—	1	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	2	—	—
Calabria	233	185	4	—	2	3	—	—	—	1	—	6	—	—	33	8	9	—	2
Sicilia	1.805	369	6	11	3	1	—	28	—	—	39	11	4	5	64	1.220	30	31	3
Sardegna	980	721	4	—	—	96	1	—	2	—	1	—	—	—	16	98	36	2	3
TOTALE	113.467	92.546	4.912	1.306	379	7.874	604	634	68	25	248	1.836	146	91	493	1.527	341	118	319

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO DI

1° semestre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara		
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.
Addetti all'agricoltura	7.164	1515	2.031	638	164	71	2.811	144	645	148	188	16	29	7	
Addetti alle industrie estrattive	6.312	—	437	—	41	—	763	—	3.975	—	245	—	27	—	
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di scavo, di scavo, ecc.	10.956	704	836	97	100	13	1.673	73	4.094	98	164	1	24	1	
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	30.208	—	5.694	—	194	—	7.131	—	14013	—	420	—	64	—	
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	2.438	—	777	—	233	—	354	—	475	—	39	—	75	—	
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	2.417	3	652	—	269	—	350	1	1583	—	60	—	47	—	
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	83	515	32	154	2	—	29	119	17	215	1	3	—	—	
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	426	3	143	—	3	—	39	1	30	—	2	—	6	—	
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	227	618	43	223	8	23	33	97	14	87	4	1	6	10	
Addetti alle industrie alimentari	214	4	86	3	7	1	24	—	34	—	1	—	6	—	
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	391	9	65	3	52	—	32	1	47	2	7	1	13	2	
Operai, industriali senz'altra specificazione	5.329	1344	854	336	65	19	651	132	1711	515	107	12	5	—	
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	505	26	181	5	50	1	93	6	24	6	2	2	10	2	
Addetti all'industria dei trasporti	767	—	163	—	25	—	58	—	122	—	14	—	16	—	
Esercenti il piccolo traffico	528	28	20	4	12	1	1	—	2	2	—	—	—	1	
Addetti ad aziende commerciali	235	39	72	21	20	2	22	2	29	2	—	1	7	1	
Incisori, disegnatori e decoratori	201	2	88	—	1	—	44	2	52	—	8	—	5	—	
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	109	27	12	—	6	2	40	16	4	—	—	—	1	3	
Addetti ai servizi domestici	253	1119	63	311	12	57	103	345	16	188	5	23	2	10	
Appartenenti a condizioni non professionali	201	142	87	52	12	6	24	25	17	5	1	—	5	3	
Attendenti alle cure domestiche	—	16786	—	2796	—	368	—	1451	—	2196	—	107	—	142	
Professioni e condizioni ignote o non specificate	299	—	77	—	24	—	53	—	20	—	—	—	16	—	
TOTALE	70323	16884	12413	4643	1210	564	14328	2415	26925	3674	1236	167	364	182	

SPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOGRANICI.

nell'anno 1923.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
329	142	279	95	23	7	54	15	5	2	69	147	341	169	98	1	2	1	30	14	67	—	49	7
340	—	193	—	137	—	10	—	3	—	5	—	4	—	19	—	1	—	—	—	20	—	92	—
1252	97	1251	182	342	41	260	52	52	1	410	7	239	37	49	—	1	—	56	1	59	—	103	—
1039	—	418	—	200	—	84	—	33	—	49	—	107	—	451	—	2	—	15	—	93	—	236	—
83	—	141	—	39	—	33	—	12	—	8	—	34	—	55	—	28	—	5	—	28	—	18	—
126	2	78	—	12	—	30	—	7	—	17	—	60	—	61	—	2	—	5	—	22	—	27	—
—	1	—	3	—	20	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	27	—	14	—	15	—	2	—	15	—	41	2	10	—	2	—	7	—	35	—	15	—
10	39	40	45	3	7	2	9	7	1	9	3	30	11	4	17	2	2	2	3	7	36	3	4
9	—	8	—	2	—	1	—	3	—	1	—	10	—	5	—	—	—	1	—	11	—	5	—
2	—	122	—	—	—	3	—	1	—	1	—	32	—	1	—	—	—	1	—	7	—	5	—
858	147	414	62	52	37	38	4	22	4	183	21	219	45	69	1	4	—	33	2	18	6	20	1
25	2	51	1	7	—	1	—	16	—	1	—	15	—	5	—	—	—	2	1	16	—	6	—
24	—	42	—	4	—	8	—	4	—	3	—	29	—	24	—	—	—	5	—	220	—	12	—
2	1	356	16	—	—	—	—	—	—	—	—	132	2	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—
14	2	24	2	3	—	2	—	2	1	—	—	1	21	4	8	—	—	—	—	9	—	2	—
11	—	24	—	8	—	4	—	3	—	—	—	5	—	3	—	—	—	—	—	3	—	2	—
14	2	19	2	5	—	—	—	4	1	—	—	8	—	1	—	—	—	—	—	4	1	—	—
13	61	12	87	—	4	1	5	10	9	—	1	15	9	—	—	—	—	—	—	2	1	2	5
9	8	13	13	3	2	3	2	5	16	—	—	8	3	4	1	—	—	1	—	7	—	2	6
—	881	—	1139	—	253	—	378	—	39	—	66	—	339	—	140	—	19	—	10	—	221	—	122
15	—	18	—	2	—	1	—	22	—	1	—	15	—	13	—	1	—	1	—	17	—	3	—
4186	1385	3521	1647	916	371	550	365	214	74	767	146	1360	612	871	160	45	22	164	42	647	270	606	145

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVIMENTO

1° semestre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceca-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	7.164	1.515	6.541	1.406	116	3	9	—	158	15	8	1	30
Addetti alle industrie estrattive	6.312	—	4.000	—	4	—	4	—	2155	—	20	—	—	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	10.956	704	9.275	652	62	4	21	—	1125	6	89	2	27	2
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	30.208	—	25936	—	245	—	27	—	1803	—	170	—	10	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	2.438	—	1.972	—	31	—	16	—	172	—	10	—	13	—
Falegnami, ebanisti, calzai, carpentieri e carrozzieri	3.417	3	2.944	3	38	—	29	—	260	—	12	—	12	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	83	515	78	475	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1
Calzai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	426	3	395	1	2	—	3	—	11	2	2	—	7	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	227	618	170	523	4	8	1	2	7	11	—	1	3	2
Addetti alle industrie alimentari	214	4	158	4	3	—	5	—	5	—	1	—	10	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	391	9	227	5	12	—	7	1	55	—	—	—	4	—
Operai industriali senz'altra specificazione	5.329	1.344	4.619	1.229	60	8	9	3	387	23	33	5	32	1
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	505	26	370	17	2	1	5	1	31	—	1	—	36	4
Addetti all'industria dei trasporti	767	—	419	—	10	—	1	—	18	—	1	—	7	—
Esercanti il piccolo traffico	528	28	503	21	—	—	5	—	2	—	—	—	—	2
Addetti ad aziende commerciali	235	39	196	35	17	—	3	1	6	—	1	—	14	—
Ingegneri, disegnatori e decoratori	261	2	188	2	3	—	—	—	35	—	—	—	8	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	109	27	46	10	1	1	2	—	3	—	—	—	4	—
Addetti ai servizi domestici	233	1.119	124	725	3	21	2	6	25	18	—	3	6	15
Appartenenti a condizioni non professionali	201	142	155	97	4	3	6	—	3	1	1	1	5	9
Atendenti alle cure domestiche	—	10786	—	9.418	—	115	—	48	—	251	—	73	—	78
Professioni e condizioni ignote o non specificate	999	—	201	—	8	—	2	—	6	—	—	—	5	—
TOTALE	70.323	16884	58478	14623	525	166	157	63	6357	327	369	86	233	134

DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

nell'anno 1923.

Gran Bretagna o Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
—	—	—	—	23	—	48	19	1	—	—	—	—	—	—	2	59	2	5	—	—	—	—	
—	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	8	—	—	—	—	
15	—	—	—	21	—	94	3	1	—	—	—	—	—	2	2	40	4	3	—	18	—	—	
1	—	3	—	19	—	403	—	10	—	2	—	—	—	3	—	50	—	34	—	76	—	1	
2	—	—	—	14	—	85	—	1	—	1	—	—	—	5	—	31	—	9	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	53	—	4	—	—	—	—	—	5	—	16	—	10	—	5	—	1	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	2	—	10	—	1	—	—	—	—	—	1	—	17	—	6	—	—	—	—	
—	—	—	—	3	—	6	11	1	—	—	—	—	—	2	3	2	14	5	3	1	4	—	
—	—	—	—	4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	1	—	—	—	—	
9	—	1	—	12	—	12	3	—	—	—	—	—	—	4	—	5	—	25	—	—	—	—	
2	—	1	—	22	1	42	16	2	—	—	—	—	—	1	—	19	3	—	2	—	—	—	
—	—	—	—	5	—	6	2	—	—	—	—	—	—	3	—	12	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	8	—	5	—	2	—	1	—	—	—	2	—	222	—	8	—	8	—	3	
1	—	1	—	3	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	2	—	4	2	2	—	—	—	—	—	2	—	3	—	12	—	—	—	—	
—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	1	
3	—	—	—	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	3	3	8	3	—	—	—	—	—	
—	—	—	2	1	3	2	19	—	—	1	2	—	—	1	7	—	5	—	—	—	2	—	
—	—	—	—	3	1	2	2	2	—	1	—	—	—	3	—	1	1	1	—	—	—	1	
—	2	—	2	13	—	214	—	10	—	1	—	—	—	—	13	—	170	—	25	—	14	6	
2	—	—	—	1	—	16	—	1	—	—	—	—	—	1	—	29	—	3	—	1	—	—	
36	3	6	5	157	19	811	292	30	10	6	3	—	—	38	32	566	202	125	30	168	20	12	7

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

1° semestre dell'anno 1923.

MESI	Emigrati rimpatriati			Paesi di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Gennaio	2.675	2.052	623	2.028	144	53	21	195	88	22	1	—	32	59	—	1	1	20	10	1	10
Febbraio	2.561	1.908	653	2.099	90	41	23	104	100	13	1	—	9	55	1	—	1	14	10	1	10
Marzo	3.878	2.828	1.050	3.092	216	72	32	171	119	52	—	—	3	79	7	—	6	22	4	1	3
Aprile	3.465	2.498	967	2.862	106	53	24	151	40	43	—	—	14	67	1	—	60	32	6	3	3
Maggio	4.169	2.903	1.266	3.516	137	74	39	134	23	54	—	1	8	41	2	—	8	95	24	20	1
Giugno	5.507	4.027	1.480	4.002	309	72	17	291	50	37	—	—	23	28	—	1	11	20	59	5	—
1° trimestre	9.114	6.788	2.326	7.219	450	166	76	470	313	93	2	—	44	193	8	—	7	66	8	2	7
2° trimestre	13.141	9.488	3.653	10.980	553	199	71	486	119	134	—	1	45	196	3	1	79	154	89	28	4
Totale del semestre	22.255	16.276	5.979	18.199	1.002	365	147	956	432	227	2	1	89	389	11	1	86	210	97	30	11

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

1° semestre dell'anno 1923.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati rimpatriati			Paesi di provenienza																		
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bret- agna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Piemonte	8.372	5.337	2.935	7.961	148	4	9	56	11	49	1	—	6	6	—	—	5	3	5	6	—	2
Liguria	1.004	626	378	943	5	4	4	7	—	6	—	—	10	4	2	—	2	3	13	—	4	3
Lombardia	2.866	2.173	693	2.034	569	8	13	173	33	14	—	—	16	8	—	1	35	11	4	—	2	—
Veneto e Friuli	3.680	3.221	459	2.370	116	806	84	351	180	7	—	1	7	152	—	—	4	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	194	146	48	95	28	36	6	12	1	5	—	—	—	8	—	—	—	—	3	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	283	168	115	12	2	73	9	4	—	1	—	—	—	180	—	—	1	—	—	—	—	1
Emilia	1.506	1.202	244	1.287	37	4	2	25	10	14	—	—	4	15	—	—	5	41	61	1	—	—
Toscana	2.237	1.605	572	1.910	134	12	7	51	6	41	—	—	15	2	2	—	9	46	1	3	1	—
Marche	258	204	54	206	—	2	—	9	24	1	—	—	—	3	—	—	2	4	—	—	—	—
Umbria	479	367	112	324	—	—	—	7	144	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	64	48	16	44	7	3	—	—	—	6	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	248	211	37	205	4	1	—	3	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	445	300	145	337	4	3	3	19	—	56	—	—	2	3	2	—	3	10	2	1	—	—
Puglie	230	201	29	197	—	2	2	11	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	24	18	6	21	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catabria	54	40	14	52	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siella	215	148	67	76	—	7	7	1	—	17	1	—	3	4	1	—	14	77	2	5	—	—
Sardegna	196	141	55	125	1	—	—	27	—	2	—	—	24	—	—	—	1	11	2	—	—	3
TOTALE	22.235	16.276	5.979	18.199	1002	365	147	966	432	227	2	1	89	389	11	1	86	210	97	30	—	11

C) *Emigrazione transoceanica.*

I.

MOVIMENTO DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.1.—Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno
per paesi transoceanici.

1° semestre dell'anno 1923.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
				per sesso		per paesi di destinazione							
	Totale	Italiani	Stranieri	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	34.426	32.051	2.375	25.040	7.011	949	2.765	286	5.515	21.607	829	2	14
Napoli	28.485	24.020	4.465	20.130	3.890	1306	10.918	—	1.478	9.637	192	1	488
Palermo	4.755	4.755	—	3.525	1.230	—	3.863	—	12	880	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	4.923	1.642	3.281	1.335	307	5	488	—	316	825	7	—	—
TOTALE	72.589	62.468	10.121	50.030	12.438	2261	18.034	286	7.321	33.039	1021	4	502

2.—Emigranti italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno
da paesi transoceanici.

1° semestre dell'anno 1923.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigranti arrivati			Emigranti italiani									
				per sesso		per paesi di provenienza							
	Totale	Italiani	Stranieri	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	7.226	6.413	813	4.867	1.546	—	457	152	1.062	4.566	166	10	—
Napoli	9.559	7.051	2.508	5.166	1.885	8	4.585	—	825	1.461	27	4	141
Palermo	3.036	2.947	89	2.255	692	—	2.785	—	—	162	—	—	—
Messina	275	275	—	241	34	—	13	—	2	122	—	—	132
Trieste	256	74	182	56	18	—	22	—	4	43	—	—	—
TOTALE	20.352	16.760	3.592	12.585	4.175	8	7.862	152	1.899	6.359	193	14	273

II.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI TRANSOCEANICI.

1° semestre dell'anno 1923.

MESI	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	10.771	7.621	1.807	1.543	151	2.030	1	1.687	6.619	149	2	113	19
Febbraio . . .	11.482	9.147	1.234	1.101	102	2.947	3	1.423	6.592	246	5	124	40
Marzo . . .	10.857	7.973	1.627	1.257	431	2.371	166	1.311	6.270	195	5	71	37
Aprile . . .	8.953	6.437	1.354	1.102	393	2.413	10	1.121	4.674	145	11	91	65
Maggio . . .	8.983	6.361	1.469	1.153	429	2.125	132	1.083	4.952	173	1	70	18
Giugno . . .	11.951	8.026	1.811	1.204	805	6.215	9	728	4.009	115	—	45	25
1° trimestre . .	33.110	24.141	4.468	3.991	584	7.348	170	4.421	19.481	590	12	395	96
2° trimestre . .	29.887	21.724	4.634	3.529	1627	10.783	151	2.932	13.635	433	12	296	108
Totale del semestre . . .	62.997	46.465	9.102	7.430	2311	18.131	321	7.353	33.116	1023	24	514	204

III.

MOVIMENTO MENSILE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI
ITALIANI CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

1° semestre dell'anno 1923.

M E S I	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	9.261	325	989	29	1.369	6.394	167	13	63	90
Febbraio	13.292	339	3.672	26	1.300	7.506	236	14	34	135
Marzo	11.475	536	1.851	58	1.357	7.239	204	13	55	162
Aprile	9.218	631	1.658	38	1.038	5.464	157	13	55	164
Maggio	10.276	925	2.482	39	911	5.516	190	8	71	134
Giugno	14.376	761	6.351	39	892	6.082	180	7	57	97
1° trimestre	33.998	1.109	6.512	194	3.957	21.139	697	40	152	357
2° trimestre	35.870	2.317	10.491	116	2.751	17.962	327	23	183	295
Totale del semestre	67.868	3.417	17.003	220	6.708	38.201	1.134	68	335	782

IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI ITALIANI CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

1° semestre dell'anno 1923.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non intertropicale	Australia	Altri paesi
Piemonte	4.162	45	316	11	251	3.296	77	34	66	66
Liguria	1.278	2	133	2	114	707	74	4	2	150
Lombardia	2.170	68	248	1	280	1.394	82	11	60	26
Veneto e Friuli	8.321	967	644	36	2.250	4.244	58	3	63	56
Venezia Tridentina	1.131	12	230	—	77	779	29	—	1	3
Venezia Giulia e Zara	1.129	3	272	—	157	618	74	1	—	4
Emilia	1.372	6	216	2	108	1.016	17	—	1	6
Toscana	2.457	27	624	1	619	1.058	108	3	17	36
Marche	2.919	170	215	—	53	2.468	4	—	—	9
Umbria	556	2	81	—	84	371	4	—	—	14
Lazio	1.526	68	588	7	38	807	15	—	—	3
Abrozzi e Molise	6.326	924	1.043	11	213	3.152	41	2	—	70
Campania	6.773	279	2.786	32	671	2.672	220	4	8	101
Puglie	4.364	77	1.592	9	221	2.401	1	1	9	53
Basilicata	2.086	27	312	14	377	1.185	95	2	5	69
Calabria	9.242	535	1.423	66	1.066	5.862	196	1	12	84
Sicilia	11.845	199	5.374	28	127	5.950	39	2	91	36
Sardegna	480	6	36	—	2	131	—	—	—	5
TOTALE	67.868	3.417	17.003	220	6.708	38.201	1.134	68	335	782

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI TRANSOCEANICI (1).

1° semestre dell'anno 1923.

MESI	Emigrati rimpatriati				Paesi di provenienza								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	1.106	832	172	102	8	541	—	166	340	16	1	34	—
Febbraio . . .	1.963	1.499	280	184	—	955	14	182	792	19	1	—	—
Marzo . . .	3.019	2.137	336	546	—	1.512	15	298	1.000	22	5	137	—
Aprile . . .	2.939	1.791	515	633	—	1.139	—	351	1.341	70	—	41	—
Maggio . . .	3.546	2.284	739	523	—	2.154	—	403	951	37	1	—	—
Giugno . . .	4.187	2.810	830	747	—	1.567	123	499	1.905	29	6	58	—
1° trimestre . . .	6.058	4.468	788	832	8	3.098	29	646	2.262	57	7	171	—
2° trimestre . . .	19.672	6.685	2.084	1.993	—	4.854	123	1.853	4.197	136	7	162	—
Totale del semestre.	16.760	11.453	2.872	2.735	8	7.862	152	1.899	6.359	193	14	273	—

(1) Cifre provvisorie.

Movimento dell'emigrazione italiana nel primo semestre dell'anno 1923.

I dati del movimento dell'emigrazione italiana vengono desunti dalle due cedole di espatrio e rimpatrio che si distaccano dal passaporto speciale degli emigranti, all'atto stesso della partenza o del ritorno, per opera delle Autorità residenti nei porti e nelle stazioni di confine di terra per cui transitano gli emigranti.

Per quanto riguarda particolarmente l'emigrazione transoceanica, si tiene conto anche di una fonte sussidiaria di controllo, cioè delle liste di bordo dei passeggeri ed emigranti, che ogni comandante di piroscafo nazionale o straniero ha l'obbligo di presentare all'Ispettorato di emigrazione al momento della partenza o dell'arrivo del piroscafo.

I risultati delle indagini condotte col metodo sopra riferito, messi a confronto con quelli derivanti dai registri dei passaporti, tenuti dagli Uffici circondariali di P. S., presentano una sensibile differenza in quanto che il numero dei passaporti rilasciati è talvolta molto superiore a quello degli espatri effettivi, soprattutto per quanto riguarda l'emigrazione continentale. Tale divario dipende in parte dal fatto comune che non tutti quelli che ottengono il passaporto partono realmente, ma in parte notevole anche dal fatto che il controllo dei passaporti alla frontiera non è così perfetto da permettere un'esatta rilevazione del movimento di espatrio. Si aggiunga che vi sono emigranti che si provvedono di passaporti a libretto, i quali, come è noto, non sono muniti delle cedole di espatrio e rimpatrio, e perciò non sono soggetti a rilevazione.

Per tali ragioni le statistiche dell'emigrazione continentale, che danno il movimento degli espatri accertati in base alle schedine staccate dai passaporti, non rappresentano realmente il movimento effettivo dell'emigrazione. Sono dati che peccano sicuramente per difetto. Per correggere in qualche modo questa differenza e per avvicinarle con maggiore approssimazione al vero, si ritiene che si possa aumentare la cifra complessiva, registrata per l'emigrazione continentale, di una percentuale tra il 25 e il 30.

Tali differenze presentano invece le statistiche dell'emigrazione transoceanica rispetto al numero dei passaporti rilasciati.

1. *L'emigrazione complessiva dal Regno per l'estero nel primo semestre dell'anno 1923 ha subito un forte aumento in confronto del corrispondente semestre dell'anno precedente: essa di fatto può calcolarsi nella cifra di 186.000 persone, dato che gli espatri accertati ascendero a 157.287, con una differenza in più di 64.703 rispetto al 1° semestre del 1922.*

Il maggiore aumento si ebbe per l'emigrazione transoceanica. Mentre, infatti, il numero degli emigranti per paesi continentali aumentò di oltre la metà - espatriarono controllati nel 1° semestre del 1923 per paesi d'Europa e del bacino del Mediterraneo 94.290 individui in confronto di 61.293 nel 1° semestre 1922 - l'emigrazione transoceanica crebbe da 31.291 persone a 62.997, vale a dire si è più che raddoppiata.

Ma, in base all'aumento di cui dianzi si è parlato, la cifra totale dell'emigrazione continentale potrebbe essere elevata a circa 120 mila persone e conseguentemente quella complessiva, come si è detto, ascenderebbe a 183 mila.

Di fronte a questo contingente di espatri si ebbero 39.015 rimpatri, dei quali 22.255 da paesi continentali e 16.760 da paesi transoceanici. Rispetto al periodo

corrispondente dell'anno 1922 vi fu un aumento di 7501 rimpatri da paesi continentali e una diminuzione di 9033 da paesi transoceanici.

Mettendo a confronto le cifre dei passaporti con quelle degli espatri controllati si rileva che i passaporti rilasciati (181.335) furono alquanto più numerosi degli emigranti rilevati (157.287). La differenza (24.048) riguarda per la massima parte gli espatri per i paesi continentali; quanto a quelli transoceanici, il numero dei passaporti superò di soli 4871 quello degli espatri effettivi. Ciò dimostra che per l'emigrazione continentale il movimento degli espatri accertati, ossia controllati dalle Autorità di frontiera, è da ritenersi notevolmente inferiore al movimento degli espatri effettivi.

Nel primo semestre 1923 i mesi in cui fu più intensa l'emigrazione per l'Europa e per i paesi del bacino del Mediterraneo furono quelli di marzo e aprile, in ciascuno dei quali espatriarono oltre 21.000 persone; seguono il mese di maggio con più di 15.000, il febbraio e il giugno con 12.000 e il gennaio con circa 11.000. Minori oscillazioni da un mese all'altro si riscontrano rispetto all'emigrazione transoceanica: essa si aggirò infatti intorno alle 11.000 persone nei primi tre mesi e nel giugno, e intorno alle 9000 in aprile e maggio. Durante il semestre non vi fu pertanto né per l'una né per l'altra delle due forme di emigrazione una spiccata tendenza all'aumento o alla diminuzione.

È ovvio far osservare che le considerazioni che seguono sono fatte sulle cifre degli espatri accertati e non su quelle degli espatri effettivi.

2. *L'emigrazione continentale* è assorbita quasi per intero dalla Francia (79445 emigranti) con una percentuale di 84 sul totale complessivo dell'emigrazione stessa. Seguono, ma a grande distanza, il Belgio (6948), la Svizzera (3289) e la Jugoslavia con gli Stati Balcanici (1200). Tutti gli altri paesi hanno cifre molto basse, il che dimostra che persiste la stasi dei mercati di lavoro all'estero.

La proporzione degli emigranti maschi è stata del 75 per cento e quella delle femmine del 18; i minori di 15 anni furono circa il 7 per cento.

Le regioni che diedero il maggiore contributo all'emigrazione continentale nel semestre considerato furono: il Veneto con 32.332 emigranti, diretti quasi tutti in Francia (25.512) e nel Belgio (4563); il Piemonte con 18.184 e la Lombardia con 17.609. Delle altre regioni ebbero un discreto numero di espatrianti l'Emilia e la Toscana (circa 6000), la Campania e la Liguria (circa 2000), le Marche e la Venezia Tridentina (circa 1500). Dei 1084 emigranti partiti dalla Sicilia ben 617 si recarono in Tunisia.

Per quanto riguarda la distribuzione professionale degli emigranti, il maggior numero appartiene alla categoria dei muratori, manovali, scalpellini e fornaiari (30.208 su 87.207); seguono i giornalieri (11.660) e poi gli addetti all'agricoltura (8679) e alle industrie estrattive (6312). Minore è il numero dei falegnami, ebanisti, ecc. (3420) e degli addetti alle industrie siderurgiche (2438). Le altre classi professionali hanno dato all'emigrazione uno scarso contributo.

Due terzi delle donne espatriate appartengono alla categoria delle attendenti alle cure domestiche.

Le regioni che hanno fornito in maggior misura ai paesi esteri la nostra mano d'opera edilizia sono, in ordine decrescente, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte; quella dei braccianti il Veneto, la Lombardia, la Toscana e l'Emilia; quella agricola la Lombardia e il Piemonte; quella degli addetti alle industrie estrattive il Veneto.

I rimpatri avvenuti da paesi continentali nel periodo considerato furono 22.255, dei quali il maggior numero in giugno (5507) e in maggio (4169). Intorno a 3500 ne ritornarono in marzo e in aprile e 2500 in gennaio e febbraio. Oltre i due terzi degli emigrati di ritorno erano di sesso maschile. La Francia è il paese da cui procenne il maggior numero di rimpatrianti; il Piemonte,

il Veneto, la Lombardia e la Toscana sono le regioni alle quali essi si diressero di preferenza.

3. L'intensità dell'emigrazione transoceanica non ha subito grandi oscillazioni dall'uno all'altro mese della prima metà del 1923. Il massimo di circa 11.000 emigranti si è avuto nei mesi di febbraio e giugno, il minimo di 9000 in quelli di aprile e maggio. Complessivamente le partenze furono, nel semestre, 62.997.

Su 100 partiti per paesi d'oltre mare, 74 erano uomini, 14 donne e 12 minori di 15 anni.

L'Argentina ha assorbito oltre la metà dell'emigrazione transoceanica, essendosi dirette a quel paese 33.116 persone (circa 6000 in ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo e circa 4000 in ciascuno degli altri tre). Per gli Stati Uniti ne partirono 18.131 (delle quali 6215 in giugno e, in media, poco più di 2000 in ognuno degli altri cinque mesi) e per il Brasile 7353, con lieve ma costante diminuzione da un mese all'altro (da 1687 in gennaio a 728 in giugno). Vengono poi, a notevole distanza, il Canada con 2311 emigranti, l'Uruguay con 1023, ecc.

La Sicilia è la regione in cui fu rilasciato il maggior numero di passaporti ad emigranti transoceanici (11.846 sopra un totale di 67.868); vengono poi le Calabrie con 9.000; il Veneto con 8.000; gli Abruzzi e Molise e la Campania con 6.000; il Piemonte e le Puglie con 4.000, ecc.

I paesi transoceanici che attrassero il maggiore contingente di emigranti italiani furono in primo luogo l'Argentina, indi gli Stati Uniti, il Brasile e il Canada. Furono infatti rilasciati: per l'Argentina oltre 38.000 passaporti (dei quali circa 6.000 nelle Calabrie e in Sicilia, 4.000 nel Veneto, 3.000 nel Piemonte e negli Abruzzi e Molise, 2.500 nelle Marche, nella Campania e nelle Puglie, ecc.), per gli Stati Uniti 17.000 (di cui 5.400 in Sicilia, 2.800 nella Campania, 2.000 negli Abruzzi e Molise, 1.500 nelle Puglie e nelle Calabrie, ecc.), per il Brasile 6.700 (specialmente nel Veneto e nelle Calabrie) e per il Canada 3.400 (in prevalenza nel Veneto, negli Abruzzi e Molise e nelle Calabrie).

Rimpatriarono complessivamente da paesi transoceanici, nel semestre considerato, 16.760 nostri connazionali, dei quali 7862 dagli Stati Uniti, 6359 dall'Argentina, 1899 dal Brasile, ecc.

Nei prospetti che precedono sono esposte, per il primo semestre del 1923, notizie statistiche particolareggiate sul movimento dell'emigrazione per paesi continentali e transoceanici, sui rimpatri dagli stessi paesi e sui passaporti rilasciati. Identiche notizie sono poi date per il mese di giugno 1923, come si è fatto per ciascuno dei mesi precedenti in altri fascicoli del Bollettino.

MOVIMENTO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

nel mese di giugno 1923.

A) Emigrazione non transoceanica.

I.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.
Giugno 1923.

REGIONI	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Anania, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Piemonte	2.189	1.304	762	183	2.050	91	1	7	24	2	5	—	—	2	—	—	—	1	—	5	1	—	—
Liguria	415	234	134	47	387	13	—	4	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Lombardia	2.252	1.542	528	182	1.530	654	4	2	38	2	4	1	1	—	—	—	1	1	—	1	3	—	—
Veneto e Friuli	3.758	2.800	504	334	3.073	161	53	13	346	31	2	—	—	6	97	—	—	2	—	1	—	—	—
Venezia Tridentina	191	149	34	8	82	16	28	9	47	1	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	162	107	39	16	24	—	40	2	6	—	—	—	—	89	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Emilia	1.056	607	262	187	931	27	—	2	82	—	1	9	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—
Toscana	1.094	508	322	174	989	17	8	3	23	29	15	—	—	5	—	—	—	—	3	1	1	—	—
Marche	327	201	78	48	312	2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
Umbria	197	103	63	31	175	—	—	—	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	79	46	26	7	60	3	2	3	3	—	2	1	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	102	59	32	11	90	4	—	—	2	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Campania	425	213	117	96	371	1	2	4	18	—	17	1	1	—	1	2	—	—	1	6	—	—	—
Puglie	186	106	45	35	158	1	2	1	—	—	—	—	—	1	13	—	—	5	—	—	—	—	5
Basilicata	15	11	2	2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Calabria	44	28	10	6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	2	—	—	—
Sicilia	167	53	37	17	54	2	3	—	—	—	7	—	—	5	1	—	—	1	30	2	2	—	—
Sardegna	140	62	40	38	101	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	37	—	—	—	—
TOTALE	12.739	8.283	3.035	1.421	10.430	1006	143	50	574	87	66	3	2	20	199	18	2	16	84	27	7	5	—

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di espatrio, che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda di « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora uffici di controllo.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI ITALIANI
CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.

Giugno 1923.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione																	
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	2.817	2.589	132	5	6	12	3	108	—	—	3	3	—	—	1	1	3	—	1
Liguria	595	496	18	—	6	4	—	5	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Lombardia	2.755	1.810	830	17	3	67	5	6	1	2	1	3	1	1	—	—	—	—	—
Veneto e Friuli	4.174	3.397	171	45	11	346	41	3	1	—	6	129	—	—	16	—	3	1	—
Venezia Tridentina	200	107	21	29	1	34	—	2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	215	14	—	27	5	—	—	—	—	—	—	157	—	—	1	1	—	—	10
Emilia	1.207	1.072	41	1	3	77	1	6	—	—	—	3	—	1	—	—	2	—	—
Toscana	1.336	1.099	32	23	8	25	86	31	—	—	12	5	—	4	12	3	2	—	—
Marche	373	327	5	—	—	12	10	3	—	—	1	1	—	—	—	1	12	—	1
Umbria	373	355	7	—	1	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	113	80	9	4	5	3	—	3	1	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	107	93	—	1	—	5	1	—	—	—	—	5	1	—	—	—	1	—	—
Campania	495	410	6	—	9	8	—	24	3	—	3	2	3	4	12	6	5	—	—
Puglie	301	223	1	1	3	—	—	—	—	—	2	13	22	2	24	—	—	—	4
Basilicata	15	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabrie	51	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	7	—	8	—	—	—
Sicilia	283	74	2	1	—	—	—	13	—	—	3	—	1	—	21	159	7	1	1
Sardegna	130	95	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	21	9	—	3
TOTALE	15.480	12.223	1.276	156	61	601	151	208	6	2	33	335	28	16	93	212	50	7	22

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO

Giugno

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venezia, Treviso, Iria		Venezia, Giulia e Zara	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	815	292	272	91	35	16	205	28	120	24	8	6	7
Addetti alle industrie estrattive	743	—	56	—	5	—	131	—	408	—	13	—	10	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	1.671	258	161	60	13	10	363	47	448	26	23	—	10	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	2.705	—	445	—	26	—	575	—	1.189	—	51	—	14	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	357	—	103	—	67	—	50	—	41	—	2	—	21	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	392	1	67	—	17	—	39	1	169	—	24	—	16	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	9	60	2	21	1	—	3	14	3	20	—	2	—	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	66	2	17	—	—	—	6	—	3	—	1	—	1	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	37	169	4	34	3	6	2	15	2	10	—	—	—	2
Addetti alle industrie alimentari	36	1	11	1	2	—	6	—	3	—	—	—	2	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	114	5	20	2	2	—	16	—	35	1	7	1	5	1
Operai, industriali senz'altra specificazione	672	113	4	1	13	1	2	—	325	56	18	2	1	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	62	3	20	—	21	—	10	2	—	1	—	—	1	—
Addetti all'industria dei trasporti	158	—	20	—	9	—	17	—	88	—	—	—	3	—
Esercenti il piccolo traffico	32	4	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	50	11	17	2	5	1	4	1	3	—	—	—	4	—
Incisori, disegnatori e decoratori	35	—	4	—	1	—	4	—	2	—	—	—	1	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	32	1	—	—	—	—	24	1	1	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	181	346	54	77	7	12	68	166	9	36	2	6	1	—
Appartenenti a condizioni non professionali	55	28	23	7	5	1	5	7	2	1	—	—	2	1
Attendenti alle cure domestiche	—	1.801	—	405	—	87	—	246	—	388	—	17	—	34
Professioni e condizioni ignote o non specificate	61	—	1	—	5	—	12	—	9	—	—	—	8	—
TOTALE	8.283	3.035	1.304	702	234	134	1.542	528	2.860	564	149	34	107	39

L'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

923

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
36	61	41	17	5	1	12	2	—	1	4	11	50	27	11	—	1	—	3	4	4	—	1	2
46	—	20	—	39	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—
201	36	225	46	65	10	45	4	9	—	24	3	41	15	10	—	—	—	11	1	7	—	15	—
131	—	92	—	56	—	19	—	2	—	6	—	17	—	55	—	—	—	5	—	8	—	14	—
15	—	18	—	6	—	4	—	3	—	1	—	7	—	4	—	7	—	2	—	4	—	2	—
16	—	13	—	4	—	7	—	1	—	1	—	4	—	7	—	—	—	1	—	3	—	3	—
—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	6	—	3	—	3	—	1	—	3	—	9	2	1	—	—	—	3	—	4	—	2	—
1	8	9	15	1	1	—	4	1	—	1	—	7	1	1	5	1	1	1	—	3	6	—	1
2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—
—	—	16	—	—	—	2	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—
136	19	83	9	17	9	9	2	8	3	17	7	32	3	8	—	1	—	—	—	—	—	1	1
2	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	1	—	7	—
—	1	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5	—	6	1	1	—	—	—	1	1	—	1	2	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
1	—	17	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—
7	12	10	23	—	—	2	—	1	9	7	—	13	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1
—	1	4	2	—	—	—	—	4	4	—	—	4	3	3	—	—	—	—	—	3	—	—	1
—	124	—	208	—	—	52	—	50	—	10	—	10	—	61	—	40	—	1	—	3	—	31	34
7	—	7	—	—	—	—	—	3	—	—	—	4	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—
607	262	598	322	201	78	103	63	46	26	59	32	213	117	106	45	11	2	28	10	53	37	62	40

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVIMENTO

Giugno

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	815	292	624	263	149	16	4	1	1	—	16	3	1
Addetti alle industrie estrattive	743	—	527	—	13	—	—	—	—	—	188	—	2	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	1.671	258	1.433	235	49	22	24	1	1	—	69	—	27	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	2.705	—	2.298	—	235	—	24	—	3	—	91	—	25	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	357	—	291	—	14	—	6	—	2	—	13	—	1	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	392	1	316	1	9	—	8	—	8	—	20	—	2	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	9	60	9	51	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	66	2	54	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	37	109	27	92	4	8	—	2	—	—	3	2	—	—
Addetti alle industrie alimentari	36	1	23	1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	114	5	74	3	9	—	9	—	4	1	4	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	672	113	591	104	7	—	7	3	1	—	41	2	8	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	62	3	45	3	8	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	153	—	143	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	32	4	29	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	50	11	37	9	3	—	5	—	—	1	1	—	1	—
Incisori, disegnatori e decoratori	35	—	21	—	2	—	—	—	—	—	6	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	32	1	4	—	21	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	181	346	92	161	53	155	3	5	1	5	24	4	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali	55	28	37	16	2	5	2	2	4	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	1.301	—	1.519	—	107	—	25	—	14	—	47	—	12
Professioni e condizioni ignote o non specificate	61	—	42	—	6	—	4	—	1	—	2	—	—	—
TOTALE	8.283	3.035	6.600	2.462	651	319	96	40	27	21	496	60	67	13

DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

923.

Gran Bretagna e Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
6	2	—	—	—	—	—	—	7	2	1	—	—	—	—	2	4	2	1	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	—	—	—	—	—
3	—	1	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	8	—	1	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	5	54	—	3	—	—	—	—	—	3	—	2	—	2	—	—	—
2	—	—	—	—	—	2	—	19	—	1	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	3	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—
3	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	1	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—
1	—	2	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	5	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—
—	9	—	—	—	—	—	3	—	22	—	4	—	—	—	5	—	26	—	5	—	1	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
39	22	3	—	1	1	17	3	150	38	14	4	1	1	7	9	44	31	16	6	4	2	—	3

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Giugno 1923.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati rimpatriati			Paesi di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	1.845	1.089	705	1.769	42	1	2	15	3	4	—	—	1	4	—	—	1	—	3	—	—
Liguria	322	241	81	289	2	2	1	3	—	2	—	—	7	3	—	—	—	1	11	—	—
Lombardia	751	616	135	589	102	2	2	43	5	2	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—
Veneto e Friuli	829	737	92	581	35	22	10	113	29	1	—	—	3	22	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	52	36	16	24	7	12	1	3	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	63	35	27	3	—	19	1	1	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	442	361	81	365	10	2	—	5	1	2	—	—	1	4	—	—	—	13	39	—	—
Toscana	660	512	148	522	103	2	—	2	1	3	—	—	6	—	—	—	1	9	1	—	—
Marche	59	47	12	50	2	—	—	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	96	68	28	80	—	—	—	2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	20	14	6	15	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	67	55	12	60	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
Campania	130	88	42	115	—	1	—	1	—	7	—	—	2	3	—	—	—	—	1	—	—
Puglie	65	57	8	62	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	11	10	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Calabria	19	13	6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	38	27	11	18	—	—	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	7	1	1	3	—
Sardegna	38	29	9	31	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
TOTALE	5 507	4 027	1.480	4 6 2	309	72	17	201	56	37	—	—	23	28	—	1	11	26	59	5	—

B) Emigrazione transoceanica.

I.

MOVIMENTO DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici.

Giugno 1923.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
	Totale	Italiani	Stranieri	per sesso		per paesi di destinazione							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	5.016	4.504	512	3.513	991	404	935	—	493	2.581	91	—	—
Napoli	6.905	5.756	1.149	4.871	885	394	3.052	—	178	1.166	23	—	43
Palermo	874	874	—	612	262	—	874	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	1.452	732	720	626	106	3	427	—	52	250	—	—	—
TOTALE	14.247	11.866	2.381	9.622	2.244	801	6.188	—	723	3.997	114	—	4

2. — Emigranti italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno da paesi transoceanici.

Giugno 1923.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigranti arrivati			Emigranti italiani									
	Totale	Italiani	Stranieri	per sesso		per paesi di provenienza							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	2.393	2.119	274	1.564	555	—	—	123	370	1.591	29	6	—
Napoli	2.002	1.510	492	1.040	470	—	1.018	—	123	306	—	—	58
Palermo	549	549	—	397	152	—	549	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	39	9	30	7	2	—	—	—	1	8	—	—	—
TOTALE	4.983	4.187	796	3.008	1.179	—	1.567	123	499	1.905	29	6	58

II.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI ITALIANI CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Giugno 1923

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	518	8	138	—	19	418	12	2	9	12
Liguria	264	—	79	—	14	122	17	—	—	32
Lombardia	465	18	115	—	32	221	6	1	8	4
Veneto e Friuli	1.703	280	354	20	260	831	15	—	20	4
Venezia Tridentina	362	3	193	—	5	158	2	—	—	1
Venezia Giuba e Zara	477	1	239	—	7	205	25	—	—	—
Emilia	242	3	87	—	10	139	3	—	—	—
Toscana	505	5	245	—	62	165	19	1	1	7
Marche	575	40	81	—	10	442	1	—	—	1
Umbria	119	1	20	—	3	77	4	—	—	5
Lazio	345	13	287	—	2	42	—	—	—	1
Abruzzi e Molise	1.098	174	586	2	19	313	3	1	—	—
Campania	1.650	40	1.174	4	95	293	28	1	1	14
Puglie	991	26	487	—	23	453	—	1	—	1
Basilicata	434	12	166	—	69	172	11	—	—	4
Calabrie	1.560	112	417	8	151	838	27	—	—	7
Sicilia	2.895	24	1.656	5	12	1.169	7	—	18	4
Sardegna	43	1	18	—	—	24	—	—	—	—
TOTALE	14.376	761	6.351	39	802	6.052	180	7	57	97

Azione italiana all'estero

ITALIA

✱ Il Presidente del Consiglio ha ricevuto a Palazzo Chigi il Signor Pio Crespi, uno dei maggiori industriali del Texas e Presidente del Consiglio di amministrazione del « Corriere d'America ». Il Signor Crespi, che era latore di un telegramma di devozione e di salute al Capo del Governo fascista da parte di Luigi Barzini, direttore del giornale, ha espresso all'on. Mussolini l'ammirazione e la riconoscenza degli italiani d'America, i quali vedono oggi, per virtù del Governo fascista, alto, come mai, il prestigio della Patria all'estero e seguono, con sempre maggiore e fervida simpatia, l'opera di ricostruzione energicamente intrapresa dall'on. Mussolini.

FRANCIA

✱ L'Accademia delle Belle Arti di Parigi ha attribuito il premio « Roma » per l'anno 1923 allo scultore italiano Bertola, nativo di Borgosesia, il cui lavoro è stato ritenuto il migliore dei dieci presentati al concorso bandito dall'Accademia predetta.

LETTONIA

✱ Molto frequentati sono stati i corsi d'italiano tenuti all'Istituto italiano-baltico di Riga dalla professoressa Clara Coisson. Gli allievi, i quali sono suddivisi in tre classi inferiori e una superiore, sono co-

stituiti nella maggior parte da professionisti, impiegati e studenti.

ARGENTINA

✱ Alla Mostra Italiana di Belle Arti, promossa dal nostro Governo per invito di quello Argentino e recentemente inauguratasi a Buenos Aires, hanno partecipato molti dei nostri migliori artisti.

BRASILE

✱ Secondo il recente censimento agricolo brasiliano, fra gli stranieri residenti in quella Confederazione, gli italiani posseggono il maggior numero di aziende rurali e la più vasta estensione di terreno. Seguono i portoghesi, i tedeschi, gli spagnuoli ecc.. Nello Stato di San Paolo i nostri connazionali, da soli, posseggono la metà dei terreni di proprietà degli stranieri. Nello Stato di Rio Grande del Sud gli italiani tengono il primato assoluto; essi hanno infatti 13810 aziende in confronto di 11675 delle altre colonie, per un valore, al cambio odierno, di circa 2 miliardi e mezzo di lire. Le stesse proporzioni si riscontrano nello Stato di Minas Geraes.

Un esteso gruppo di finanziari italiani residenti in San Paolo ha costituita una Società anonima per la fondazione di un grande quotidiano « Il Piccolo », al quale è stata già assicurata la collaborazione dei migliori scrittori italiani. Il nuovo giornale informerà la sua azione a un carattere puramente nazionale e fascista.

VARIE

ITALIA

✻ Per iniziativa degli insegnanti dell'Istituto Superiore di Venezia, dei Corsi di alta cultura saranno tenuti in quella città dal 1° settembre al 19 ottobre corrente anno. Direttore dei detti Corsi, istituiti per quegli stranieri che, recandosi a soggiornare per qualche tempo in Venezia, desiderino procacciarsi una conoscenza larga e sicura della vita italiana nel passato e nel presente, è stato nominato l'on. comm. Petro Orsi, professore nel R. Istituto Superiore di scienze economiche e commerciali. Agli iscritti, che avranno frequentato le lezioni, verrà rilasciato, se richiesto, un attestato di frequenza dei Corsi da essi seguiti.

✻ Il Consiglio generale del Banco di Napoli, in una sua recente adunanza, ha votato un ordine del giorno, in cui — constatati i risultati favorevoli, ottenuti dalla filiale del Banco nell'America del Nord — si fanno voti per il proseguimento dell'iniziato programma di sviluppo economico nazionale, mercè l'apertura di filiali e di agenzie del Banco nell'America del Sud.

ALBANIA

✻ Il Governo albanese ha concesso alla « Inag » (International Aerogeodatic C. of Danzig) l'esclusivo diritto per lo sfruttamento delle foreste dello Stato. Il termine del

contratto è stabilito in 20 anni dalla data della firma; entro questo periodo la Compagnia è obbligata a tagliare ed asportare materiale forestale oltre un minimo di 424 mila piedi per i primi due anni e di 21 milioni e 200 mila piedi ogni anno per i rimanenti 18 anni. Per il compimento dei suoi obblighi, la Compagnia deve piantare e tenere in condizioni di esercizio tutte le segherie necessarie.

STATI UNITI

✻ La « Selective Immigrant Aid Society of America », cui il dipartimento del lavoro ha concesso il suo appoggio, ha già iniziato l'espletamento del suo programma. Scopo della Società è quello di provvedere di un ricovero temporaneo gli immigranti, dar loro altri aiuti immediati e guidarli a destinazione proteggendoli dallo sfruttamento e consigliandoli nella ricerca di un'occupazione. La Società, la quale offre il suo aiuto gratuitamente, è stata organizzata di recente e conta tra i suoi soci eminenti personalità del mondo finanziario e politico degli Stati Uniti.

ASIA MINORE

✻ Le trattative condotte tra il Governo di Angora ed un gruppo di finanzieri svizzeri per la concessione di un prestito alla Turchia in cambio di concessioni agricole, sono

giunte a buon fine, avendo il Governo di Angora data una risposta in linea di massima favorevole. Le linee principali dell'accordo sarebbero: concessione da parte dei finanziari di un prestito alla Turchia di 100 milioni di franchi svizzeri e autorizzazione, da parte del Governo di Angora, ai finanziari svizzeri, a sfruttare, per un periodo di 10 anni, una concessione agricola in Anatolia di 40.000 ettari di superficie, ove sarebbero creati masserie e caseifici e costituite speciali organizzazioni agricole.

✱ Viene annunciato che il Governo turco, considerando che il controvalore degli immobili incendiati a Smirne gli è attribuito allo stesso titolo giuridico dei beni abbandonati, ha intenzione di costituirsi parte civile e reclamare dalle Compagnie di assicurazione gli importi assicurati. Come è noto, il Governo di Angora - sostenendo che l'incendio di Smirne non era da ritenersi danno di guerra - aveva fatto obbligo alle Compagnie di assicurazione internazionali di corrispondere ai danneggiati i relativi indennizzi. Contro tale deliberazione, che ridondava specialmente a beneficio dei nostri connazionali, che a Smirne avevano case e commerci florenti, e che erano assicurati per quasi 150 milioni di lire, le Compagnie assicuratrici fecero opposizione sostenendo che l'incendio di Smirne aveva carattere bellico e quindi esse non erano affatto tenute a pagare. Allora il Governo turco decretava che alle Compagnie le quali si rifiutassero di pagare, doveva essere vietato

di esercitare la loro attività in territorio ottomano e deferiva, in pari tempo, la questione del pagamento ai tribunali turchi.

✱ La produzione mondiale del petrolio, durante il 1922, ha segnato un nuovo progresso in confronto del 1921, avendo raggiunta la cifra di 852 milioni di barili. L'aumento (86 milioni di barili) si è verificato quasi totalmente nella produzione degli Stati Uniti, che da 472 milioni di barili, nel 1921, è passata, nel 1922, a 551 milioni. Una diminuzione si è verificata nella produzione del Messico (1865 in luogo di 193 milioni di barili), in quella delle Indie Neerlandesi, del Giappone, di Formosa e dell'Egitto, mentre un aumento hanno segnato la Russia, la Persia, la Romania, il Perù, l'Argentina, il Venezuela, la Francia ecc. Gli Stati Uniti figuravano nella produzione mondiale per il 64 %, il Messico per il 21.73 %, la Russia per il 4.12, la Persia per il 2.48, le Indie Neerlandesi per l'1.88, la Romania per l'1.15. Il resto è ripartito tra gli altri paesi, di cui nessuno raggiunge l'1 %.

✱ In occasione della inaugurazione dell'Ospedale Italiano in Alessandria d'Egitto è stato inviato il seguente telegramma a S. E. Mussolini:

« Italiani Alessandria Egitto inaugurando oggi ospedale coloniale alla presenza del Vostro degno rappresentante, on. Raffaele Paolucci, del Ministro esteri egiziano e del nostro Ministro Conte Aldovrandi, sentono orgoglio di que-

sta nuova possente affermazione della previdenza e del lavoro italiano in terra straniera e inviano a Voi restauratore delle fortune d'Italia, il loro deferente saluto ».

✻ E' stata firmata a New York tra il comm. Giovanni Carosio, Presidente della Società Italiana per i Cavi Telegrafici sottomarini ed il signor Newcombe Carlton, Presidente della Western Union Telegraph Co, la convenzione che perfeziona e suggella gli accordi tra le due Società per la posa e la gestione del cavo transatlantico diretto che partendo da Fiumicino congiungerà l'Italia agli Stati Uniti.

In forza di tale convenzione la nuova Società Italiana non solo si assicura la collaborazione della più importante Società telegrafica americana ma viene a godere di fatto di tutta la organizzazione meravigliosa che la Western Union possiede in tutti gli Stati Uniti per la raccolta e per l'inoltrò dei dispacci.

Nelle trattative che hanno condotto alla stipulazione della nuova convenzione definitiva i piani tecnici e finanziari della nuova Società italiana sono stati minutamente esaminati e discussi dalla potente Compagnia americana che ha acquistato grande esperienza in tal genere di impresa, ed è veramente lusinghiero per l'Italia il constatare che i piani tecnici italiani sono stati trovati perfettamente esatti e rispondenti a

quelli che gli americani avevano preparato per proprio conto per l'eventualità della posa di un cavo diretto coll'Italia, mentre i piani finanziari sono stati riconosciuti corretti e improntati a sani criteri prudenziali.

La società Italiana per i Cavi telegrafici sottomarini conta di emettere anche agli Stati Uniti, specialmente tra le colonie italiane, una parte del suo capitale. La definizione della convenzione colla Western Union assicura alla Società Italiana, per tale operazione, la collaborazione di una delle più importanti ditte bancarie di New York: i signori Hunn Loeb e Co. che sono anche banchieri della Western Union. Tale collaborazione contribuirà certamente al successo di tale emissione.

La realizzazione di questa iniziativa italiana che sottrae le comunicazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti alla dipendenza da quei paesi che controllano le vie per le quali i nostri cablogrammi sono oggi avviati, ha per il nostro Paese una importanza politica ed economica grandissima.

E' confortante tuttavia rilevare come gli americani che fanno astrazione da qualsiasi elemento sentimentale o politico, abbiano giudicato favorevolmente l'impresa in base a criteri prettamente industriali ed abbiano volenterosamente stabilita questa efficace collaborazione dalla quale si ripromettono i migliori risultati.



ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto-Legge 29 marzo 1923, n. 1429. — Esecuzione della Convenzione adottata dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni di Washington circa la limitazione del numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno ;
Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e commercio, e delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione nel Regno alla Convenzione che limita ad otto ore per giorno ed a quarantotto per settimana il numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nella prima sessione tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919), di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - CAVAZZONI - TEOFILO
ROSSI - A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ONIGLIO.

(Segue la convenzione)

CONVENZIONE CHE LIMITA AD OTTO PER GIORNO ED A QUARANTOTTO PER SETTIMANA IL NUMERO DELLE ORE DI LAVORO NELLE AZIENDE INDUSTRIALI.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni;

convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919;

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative « all'applicazione del principio della giornata di otto ore o della settimana di quarantotto ore », questione che costituisce il primo oggetto dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza tenuta a Washington, e

dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un progetto di Convenzione internazionale;

adotta il progetto di Convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, in conformità alle disposizioni della parte relativa al lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del Trattato di Saint-Germain dal 10 settembre 1919:

Art. 1 — Agli effetti della presente Convenzione saranno considerate come « aziende industriali » specialmente :

a) le miniere, le cave di pietra e le industrie estrattive di qualsiasi natura ;

b) le industrie nelle quali i prodotti sono manifatturati, modificati, ripuliti, riparati, decorati, finiti, preparati per la vendita, abbattuti e demoliti, ovvero le materie subiscono una trasformazione, compresa l'industria della costruzione delle navi, come pure la produzione, la trasformazione e la trasmissione dell'elettricità e della forza motrice di qualsiasi genere ;

c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione e la demolizione di costruzioni ed edifici di ogni specie, ferrovie, tramvie, porti, *docks*, banchine, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fogne, opere di drenaggio, pozzi, impianti telegrafici e telefonici, impianti elettrici, officine per gas, impianti per distribuzione d'acqua o di qualsiasi altro lavoro di costruzione, come pure le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori summenzionati ;

d) il trasporto di persone o di merci per strada ordinaria, per strada ferrata o per via d'acqua, marittima o interna, compreso lo scarico delle merci nei *docks*, *quais*, depositi o magazzini generali ad eccezione del trasporto a mano.

Le prescrizioni relative al trasporto per mare e per via fluviale interna saranno determinate da una conferenza speciale sul lavoro dei marinai e battellieri.

In ciascun paese, l'autorità competente determinerà la linea di demarcazione tra l'industria da una parte, il commercio e l'agricoltura dall'altra.

Art. 2 — In tutte le aziende industriali, pubbliche o private, ovvero nelle loro dipendenze di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle nelle quali siano impiegati esclusivamente i membri di una stessa famiglia, la durata del lavoro del personale non potrà eccedere otto ore per giorno e quarantotto ore per settimana, salvo le eccezioni previste qui appresso:

a) le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone che occupano posti di sorveglianza o di direzione ovvero posti di fiducia;

b) allorché, in forza di legge o di consuetudine oppure di convenzioni fra le organizzazioni degli industriali o degli operai (o in mancanza di tali organizzazioni, tra rappresentanti degli industriali e degli operai), la durata del lavoro di uno o più giorni della settimana è inferiore ad otto ore, un atto dell'autorità competente, oppure una convenzione tra le organizzazioni o i rappresentanti predetti degli interessati, potrà autorizzare di oltrepassare il limite di otto ore negli altri giorni della settimana. In nessun caso, però, in forza delle disposizioni di questo paragrafo, il limite quotidiano di otto ore potrà essere oltrepassato di più di un'ora;

c) allorché i lavori si effettuano a squadre, la durata del lavoro potrà essere prolungata al di là di otto ore per giorno e di quarantotto ore per settimana, a condizione che la media delle ore di lavoro, calcolata su di un periodo di tre settimane o meno, non oltrepassi otto per giorno e quarantotto per settimana.

Art. 3 — Il limite di ore di lavoro previsto all'art. 2 potrà essere oltrepassato in caso d'accidente sopravvenuto oppure imminente, ovvero in caso di lavori di urgenza da effettuarsi al macchinario od all'impianto, oppure in caso di forza maggiore, ma unicamente nella misura necessaria ad evitare che venga un intralcio pregiudizievole al funzionamento normale dell'azienda.

Art. 4 — Il limite delle ore di lavoro previsto dall'art. 2 potrà essere oltrepassato nei lavori il cui funzionamento continuo deve, per la natura stessa del lavoro, essere assicurato da squadre successive a condizioni che le ore di lavoro non eccedano cinquantasei ore per settimana in media. Questa disposizione non avrà nessun effetto sui congedi che possono essere garantiti ai lavoratori dalle leggi nazionali per compensare il loro giorno di riposo ebdomadario.

Art. 5 — Esclusivamente nei casi eccezionali, nei quali i limiti fissati all'art. 2 fossero riconosciuti inapplicabili, mediante convenzioni fra le organizzazioni degli operai e degli industriali, se il Governo, al quale esse dovranno essere comunicate, ne trasforma le disposizioni

in regolamenti, potrà venir stabilito sulla base di un periodo di tempo più lungo un orario regolante la durata giornaliera di lavoro.

La durata media di lavoro, calcolata sul numero di settimane determinato da detto orario, non potrà in nessun caso eccedere quarantotto ore per settimana.

Art. 6 — Coi regolamenti dell'autorità pubblica saranno stabilite per industrie :

a) le deroghe di carattere permanente che potranno essere ammesse per i lavori preparatori o complementari che debbono essere necessariamente eseguiti al di fuori del limite assegnato al lavoro generale dell'azienda, ovvero per alcune categorie di persone, il lavoro delle quali è assolutamente intermittente ;

b) le deroghe di carattere temporaneo che potranno essere ammesse per permettere alle aziende industriali di fronteggiare aumenti straordinari di lavoro.

Tali regolamenti debbono essere emanati, sentite le organizzazioni degli industriali e degli operai interessate, qualora esse esistano. Essi determineranno il numero massimo di ore supplementari che possono essere autorizzate in ciascun caso. Il tasso del salario per queste ore supplementari sarà aumentato del 25 % almeno rispetto a quello normale.

Art. 7 — Ogni Governo comunicherà all'Ufficio internazionale del Lavoro :

a) un elenco dei lavori classificati come aventi un funzionamento necessariamente interrotto ai sensi dell'art. 4 ;

b) informazioni complete sulla pratica degli accordi previsti all'art. 5 ;

c) informazioni complete sulle disposizioni regolamentari adottate in forza dell'art. 6 e sulla loro applicazione.

L'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà ogni anno un rapporto al riguardo alla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 8 — Allo scopo di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, ogni industriale dovrà :

a) far conoscere, a mezzo di avvisi, affissi in modo manifesto nel proprio stabilimento oppure in qualsiasi altro posto conveniente, ovvero in qualsiasi altra maniera approvata dal Governo, l'orario secondo cui incomincia e finisce il lavoro, ovvero, se il lavoro si compie per squadre, l'orario secondo cui incomincia e finisce il turno di ciascuna squadra. Gli orari saranno determinati in modo da non oltrepassare i limiti previsti dalla presente Convenzione e, una volta notificati, non potranno essere modificati che secondo la modalità e la forma di preavviso approvate dal Governo ;

b) far conoscere, nello stesso modo, i riposi accordati durante la durata del lavoro e considerati come non compresi nell'orario di lavoro ;

c) iscrivere su un registro, in conformità alle modalità prescritte dalla legislazione di ciascun paese, oppure da un regolamento dell'autorità competente, tutte le ore supplementari che si fanno in forza degli articoli 3 e 6 della presente Convenzione.

Sarà considerato illegale lo impiegare una persona al di fuori delle ore stabilite in base al paragrafo a), oppure durante gli intervalli stabiliti in base al paragrafo b).

Art. 9 — L'applicazione della presente Convenzione al Giappone verrà fatta con le modificazioni ed alle condizioni seguenti:

a) saranno considerate come «aziende industriali» principalmente:

le aziende enumerate al paragrafo a) dell'art. 1;

le aziende enumerate al paragrafo b) dell'art. 1 se essi occupano almeno 10 persone;

le aziende enumerate al paragrafo c) dell'art. 1 a condizione che queste aziende siano comprese nella definizione di «fabbriche», data dall'autorità competente;

le aziende indicate al paragrafo d) dell'art. 1 eccetto il trasporto di persone o di merci per via di terra, lo scarico di merci nei *docks*, *quais*, porti e depositi come pure il trasporto a mano; e,

senza alcuna considerazione al numero delle persone impiegate, quella fra le aziende industriali indicate ai paragrafi b) e c) dell'art. 1 che l'autorità competente dichiarasse molto pericolose oppure implicanti lavoro insalubre;

b) la durata effettiva di lavoro di qualsiasi persona di età non inferiore a 15 anni, impiegata in una azienda industriale, pubblica o privata, o nelle sue dipendenze, non oltrepasserà mai cinquantasette ore per settimana salvo nella industria della seta grezza, nella quale la durata massima di lavoro potrà essere di sessanta ore per settimana;

c) la durata effettiva di lavoro non potrà in nessun caso oltrepassare quarantotto ore per settimana, nè per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni, occupati nelle aziende industriali, pubbliche o private, oppure nelle loro dipendenze, nè per le persone qualsiasi sia la loro età, occupate nei lavori sotterranei delle miniere;

d) la limitazione delle ore di lavoro potrà essere modificata nelle condizioni previste negli art. 2, 3, 4 e 5 della presente Convenzione, senza, d'altra parte, che il rapporto fra la durata dell'orario straordinario e la durata della settimana normale possa essere superiore al rapporto risultante dalle disposizioni di detti articoli;

e) un periodo di riposo ebdomadario di ventiquattro ore consecutive sarà accordato a tutti i lavoratori senza distinzione di categorie;

f) le disposizioni della legislazione industriale del Giappone, che limitano l'applicazione della legislazione stessa agli stabilimenti

nei quali sono impiegate almeno 15 persone, saranno modificate in modo che questa legislazione si applichi d'ora innanzi alle aziende che impiegano almeno 10 persone;

g) le disposizioni dei paragrafi suindicati del presente articolo entreranno in vigore al più tardi il 1° luglio 1922; eccetto le disposizioni contenute all'art. 4, così come modificate dal paragrafo b) del presente articolo, le quali entreranno in vigore al più tardi al 1° luglio 1923;

h) il limite di 15 anni previsto al paragrafo c) del presente articolo verrà elevato a 16 anni non oltre il 1° luglio 1925.

Art. 10 — Nell'India Britannica, il principio della settimana di sessanta ore dovrà essere adottato per tutti i lavoratori occupati in quelle industrie attualmente contemplate dalla legislazione industriale, messa in applicazione dal Governo dell'India, come pure nelle miniere e nelle categorie di lavori di strade ferrate che saranno indicate a questo effetto dall'autorità competente. Questa autorità non potrà autorizzare modificazioni al limite sopra indicato se non tenendo conto delle disposizioni contenute negli art. 6 e 7 della presente Convenzione.

Per quanto si riferisce alle altre disposizioni, la presente convenzione non si applicherà all'India, ma una limitazione più rigorosa delle ore di lavoro dovrà essere esaminata in una delle prossime sessioni della Conferenza generale.

Art. 11 — Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno nè alla Cina nè alla Persia nè al Siam, ma la limitazione della durata di lavoro in questi paesi dovrà essere esaminata in una delle prossime sessioni della Conferenza generale.

Art. 12 — Per l'applicazione della presente Convenzione alla Grecia, la data alla quale le disposizioni di essa entreranno in vigore in conformità all'art. 19, potrà essere differita al 1° luglio 1923 per gli stabilimenti industriali seguenti:

1. fabbriche di solfato di carbonio;
2. fabbriche di acidi;
3. concerie;
4. cartiere;
5. tipografie;
6. segherie;
7. depositi di tabacco e stabilimenti nei quali si prepara il tabacco;
8. lavori allo scoperto delle miniere;
9. fonderie;
10. fabbriche di calce;
11. tintorie;
12. vetrerie (soffiatori);
13. fabbriche di gaz (fuochisti);
14. carico e scarico di merci;

e non oltre il 1° luglio 1924, per le seguenti aziende industriali:

1. industrie meccaniche : costruzione di macchine, fabbricazione di casseforti, bilancie, letti, punte, proiettili da caccia, fonderie di ferro e di bronzo, officine di stagno, officine per stagnatura (*etamage*), fabbriche di apparecchi idraulici ;

2. industrie della costruzione : forni per calce, fabbriche di cemento, di stucco, di tegole, di mattoni, di mattonelle ; manifattura di creta ; cave e segherie di marmo : lavori di scavi e di costruzione ;

3. industrie tessili ; filature e tessiture di qualsiasi sorta, eccetto le tintorie ;

4. industrie dell'alimentazione : mulini, panifici, fabbriche di paste alimentari, fabbriche di vini, di alcool e di bibite, oleifici, birrerie, fabbriche di ghiaccio e di acque gazzose, fabbriche di prodotti di confetteria e di cioccolata, fabbriche di salumi e di conserve, mattatoi e beccherie ;

5. industrie chimiche : fabbriche di colori sintetici, vetrerie (eccetto i soffiatori), fabbriche di essenza di trementina e di tartaro, fabbriche di ossigeno e di prodotti farmaceuti, fabbriche di olio di lino, fabbriche di glicerina, fabbriche di carburo di calcio, officine a gas (eccetto i fulchisti) ;

6. industrie del cuoio : fabbriche di calzature, fabbriche di articoli di cuoio ;

7. industrie della carta e della tipografia : fabbriche di buste, di registri, di scatole, di sacchi ; stabilimento di rilegatura, di litografia e di zingografia ;

8. industrie del vestiario : sartorie, laboratori di biancheria, stirerie, fabbriche di coperte da letto, di fiori artificiali, di piume, passamaneria, fabbriche di cappelli e di ombrelli ;

9. industrie del legno : opifici da falegname, fabbriche di botti, di carrozze, di mobili, di sedie, di cornici, di spazzole e di scope ;

10. industrie elettriche : officine per la produzione della energia, opifici per impianti elettrici ;

11. trasporti per terra : personale addetto alle ferrovie ed ai trans, fuochisti, cocchieri e carrettieri.

Art. 13 — Per l'applicazione della presente Convenzione alla Romania, la data nella quale le disposizioni in essa contenute entreranno in vigore in conformità dell'articolo 19, potrà essere differita al 1° luglio 1924.

Art. 14 — Le disposizioni della presente Convenzione possono essere sospese in tutti i Paesi per ordine del Governo, in caso di guerra o in caso di altri avvenimenti che mettano in pericolo la sicurezza nazionale.

Art. 15 — Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al Segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 16 — Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, che ratifica la presente Convenzione, si impegna ad applicarla alle sue colonie o a possedimenti o protettorati che non hanno Governo interamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

b) che possano essere introdotte nella Convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ogni membro dovrà notificare all'Ufficio internazionale del Lavoro la sua decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue colonie oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.

Art. 17 — Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate al segretariato, il Segretario generale della Società delle Nazioni ne farà notificazione a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 18 — La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata eseguita dal Segretario generale della Società delle Nazioni, ma essa vincolerà soltanto i membri, i quali avranno fatto registrare la loro ratifica presso il segretariato. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore nei riguardi ad ogni altro, alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il segretariato.

Art. 19 — Ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1921 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne l'esecuzione.

Art. 20 — Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il segretariato.

Art. 21 — Il consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà almeno una volta ogni dieci anni alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sull'opportunità d'inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.

Art. 22 — I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di S. M. :
Il Ministro degli affari esteri

MUSSOLINI.

Deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite, con la quale viene dichiarato regolare il Conto consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1920 - 1921.

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

A Sezioni riunite.

Nell'adunanza del 13 luglio 1923;

Presente il Procuratore Generale;

Udita la relazione del Consigliere Riccio sul Conto Consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1920 - 1921;

Veduto il Conto suddetto;

Veduta la deliberazione 21 dicembre 1922 della Commissione Parlamentare di Vigilanza istituita giusta l'articolo 65 del Testo Unico 13 novembre 1919, n. 2205;

Ritenuto che le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare, esposti nel Conto medesimo, sono conformi a quelli esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte;

Ritenuto che le spese ordinate e pagate durante l'esercizio suddetto concordano nelle singole partite e nelle risultanze finali con le scritture della Corte;

Ritenuto che i residui passivi sono stati accertati alla fine dell'esercizio;

Vista la legge 13 novembre 1919, n. 2205 sull'emigrazione, l'articolo 181 del regolamento approvato con R. Decreto 10 luglio 1901 n. 375, e l'articolo 64 del regolamento per la Gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione approvato con Decreto Reale 16 maggio 1912, n. 556, nonché le leggi 14 agosto 1862, n. 800; 17 febbraio 1884, n. 2016; ed il regolamento approvato con Decreto Reale 4 maggio 1885, n. 3074;

DICHIARA

regolare, in conformità delle sue scritture, il Conto Consuntivo del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio 1920-1921;

Decide di inviare al Ministro degli affari esteri questa deliberazione e l'annessa relazione da presentarsi al Parlamento

Il Segretario Generale

GISCI

Il Presidente

ROSTAGNO

Deliberazione della Corte dei Conti a sezioni unite, con la quale viene dichiarato regolare il Conto consuntivo del Fondo per l'Emigrazione per l'esercizio 1919 - 1920.

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

A sezioni riunite.

Nell'adunanza del 13 luglio 1923;

Presente il Procuratore Generale;

Udita la relazione del consigliere Riccio sul Conto consuntivo del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio 1919 - 1920;

Veduto il Conto suddetto;

Veduta la deliberazione 21 dicembre 1922 della Commissione Parlamentare di Vigilanza istituita giusta l'articolo 65 del Testo unico 13 novembre 1919, n. 2205;

Ritenuto che le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare, esposti nel Conto medesimo, sono conformi a quelli esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte;

Ritenuto che le spese ordinate e pagate durante l'esercizio suddetto concordano nelle singole partite e nelle risultanze finali con le scritture della Corte;

Ritenuto che i residui passivi sono stati accertati alla fine dell'esercizio;

Vista la legge 13 novembre 1919, n. 2205 sull'emigrazione, l'articolo 181 del regolamento approvato con Decreto Reale 10 luglio 1901, n. 375, e l'articolo 64 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'Emigrazione approvato con decreto Reale 16 maggio 1912, n. 556, nonché le leggi 14 agosto 1862, n. 800; 17 febbraio 1884, n. 2016; ed il regolamento approvato con decreto Reale 4 maggio 1885, n. 3074;

DICHIARA

regolare, in conformità delle sue scritture, il Conto consuntivo dell'emigrazione per l'esercizio 1920-1921;

Decide di inviare al Ministro degli affari esteri questa deliberazione e l'annessa relazione da presentarsi al Parlamento.

Il Segretario generale

GISCI.

Il Presidente.

ROSTAGNO

ATTI PARLAMENTARI

DISCUSSIONI

Camera dei Deputati

La questione del voto degli emigranti nella discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge elettorale politica (Atti Parl., C. D. Leg. XXVI, 1^a Sessione, Discussioni, Tornata del 18 luglio 1923).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale.

L'onorevole Mucci ha proposto il seguente articolo 40-bis.

« Anche i cittadini italiani emigrati all'estero, risultanti dai dati del Commissariato generale per l'emigrazione, formeranno una circoscrizione aggiunta per eleggere i loro rappresentanti nelle stesse proporzioni stabilite per le popolazioni viventi nel Regno.

« Le liste dei candidati saranno presentate presso la Corte d'appello di Roma e concorreranno per la maggioranza e per le minoranze nelle stesse forme fissate per i partiti in Italia.

« La votazione avrà luogo presso uffici elettorali organizzati dai consoli italiani all'estero, con norme particolari da determinarsi per regolamento, salve sempre, ove applicabili, le norme della presente legge ».

Onorevole Mucci, ha facoltà di svolgerlo.

MUCCI. Noi abbiamo voluto, onorevoli colleghi, che non passasse questo dibattito che si concluderà con l'approvazione di una nuova legge elettorale, senza che fosse portata alla Camera la questione del voto agli emigrati, sia perchè ogni partito assuma la sua responsabilità al riguardo, sia perchè i connazionali che si trovano all'estero sappiano almeno le ragioni per cui è impossibile che il loro diritto abbia qui riconoscimento.

Ma con questa mia espressione non ho voluto creare il dubbio che non si possa dare il voto agli emigrati, anzi sono profondamente convinto della possibilità di concretare un meccanismo atto ad assicurare il voto agli italiani che sono da noi lontani.

Dopo le tante promesse fatte, tra cui anche quella del presidente del Consiglio, e dopo la notizia, se le mie informazioni non sono errate, che si erano fatti degli studi al riguardo dall'onorevole Casertano, e vi era persino uno schema di progetto di legge, ha prodotto pessima impressione il fatto che non abbiamo udito alcuna parola nella soluzione della Commissione! Ricorderò ancora che gli onorevoli Orano e Federzoni, con moltissimi altri, nel Congresso degli italiani all'estero del 1919 si sono fatti paladini ed hanno promesso. . .

ORANO. Anche nella Commissione!

MUCCI. . . che sarebbero stati favorevoli a concedere il voto degli italiani all'estero. Invece, ripeto, oggi non se ne trova alcun cenno nel progetto. Non vogliamo ritenere che ciò sia avvenuto perchè le nostre fiorenti colonie degli italiani all'estero non aderiscono a quella politica che purtroppo è all'ordine del giorno in Italia; come non vogliamo credere nemmeno che l'abbandono delle fatte promesse sia dovuto all'ostilità dei paesi che ospitano i nostri connazionali perchè quest'ostilità non ha avuto modo di pronunziarsi. Riteniamo invece che per la fretta imposta dalle condizioni politiche speciali nelle quali è stato compilato e presentato il progetto di legge in esame, l'onorevole Acerbo sia stato talmente assorbito dai problemi fondamentali a lui dati a risolvere che abbia dimenticato tutto affatto la promessa del voto agli emigrati.

Ora noi dobbiamo riconoscere che è una questione difficile e irta di molte spine, ma dobbiamo ripetere ancora una volta che le difficoltà possono essere sormontate, quando non manchi la buona volontà. Io voglio pertanto lusingarmi che tanto il Governo quanto la Commissione voglia pronunziarsi favorevolmente e che la Camera vorrà accettare il nostro articolo con quelle opportune modificazioni, che saranno ritenute necessarie.

In mancanza di proposte sia del Governo che della Commissione noi abbiamo dovuto formulare queste nostre disposizioni per ciò che riguarda il voto degli italiani all'estero. Abbiamo fatto del nostro meglio, come ci è stato possibile, come secondo la nostra opinione era più pratico risolvere la questione.

Premetterò che in altri tempi era prevalsa l'idea di far inviare da parte delle colonie i loro rappresentanti presso il Commissariato dell'emigrazione a Roma, per formare un parlamentino degli emigrati, *à coté* del vero Parlamento, con lo scopo di suggerire dei voti che avrebbero potuto eventualmente tradursi in legge. Insomma, un corpo consultivo.

Ma noi intendiamo che ci sia un vero diritto di voto riconosciuto nei nostri emigrati ed una vera rappresentanza di questo grande numero di italiani che vivono all'estero.

Naturalmente facciamo assegnamento sui Consolati, numerosi e a sufficienza ben distribuiti nei posti dove vivono gli italiani. Noi per i primi sappiamo cosa sono oggi i Consolati italiani, ma questo inconveniente non distrugge la forza delle nostre risoluzioni. Sappiamo per dura esperienza che i Consolati italiani all'estero dovrebbero essere qualche cosa di molto migliore e di più positivo che non siano attualmente, poichè i Consolati rappresentano ancora oggi un sistema analogo a quello degli appaltatori di esazioni nell'epoca precedente alla Rivoluzione francese. Ma, giova il constatarlo, i nostri Consolati sono gli unici uffici pubblici italiani all'estero e potranno migliorare se avranno personale e mezzi sufficienti, e potranno quindi attendere anche a quest'altra funzione.

Ora la questione dell'elettorato, la questione del diritto da concedere agli emigranti, onorevoli colleghi, non è una questione che può sembrare di fantasia, come mi sono sentito osservare nei corridoi da qualcuno dei nostri colleghi che era evidentemente digiuno della cosa. Essa ha i suoi pre-

cedenti in studi positivi e la soluzione favorevole è oggetto di vivissimo desiderio da parte della grande massa di italiani costretti a vivere all'estero.

Io prego la Camera di voler notare quanto sia importante giuridicamente il fatto che i nostri connazionali, secondo la legge vigente, hanno già il diritto di voto, perchè essi sono iscritti nei fogli aggiuntivi, cioè negli elenchi che sono in appendice di ogni lista di sezione elettorale. Il diritto è riconosciuto; soltanto nella modalità pratica chi lo ha non può esercitarlo, perchè si trova lontano a volte migliaia di chilometri dalla sede elettorale. Si tratta adunque, alla fine, di vedere in qual modo il diritto di questi nostri connazionali, che sono lontani, possa essere tradotto nella pratica e nella realtà.

Io ricorderò qui che parecchie nazioni, vorrei dire fra le più civili, hanno riconosciuto il diritto degli ammalati, o di altri che sono lontani dal luogo della votazione per varie ragioni. Per esempio, in Norvegia i pescatori che s'allontanano con le loro baleniere per molti mesi e che in qualche collegio erano il 90 per cento degli elettori hanno potuto votare egualmente (*Interruzioni dell'onorevole relatore*). Qualche cosa di simile han fatto il Kansas, l'Australia, la Danimarca.

C'è uno studio del Tumecei al riguardo, che è assai importante, e riporta altri casi degni d'interesse. Sarebbe bene che molti scettici qui ne prendessero cognizione.

Ora il nostro connazionale dovrebbe ricevere dal Comune nativo o una speciale tessera con fotografia o il suo certificato di elettore, anticipatamente, in modo che almeno egli possa presentarla presso quell'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione sul luogo dove egli all'estero ha la sua residenza.

Come si comprende, reputiamo che il diritto di voto sia dato non all'italiano che è vagante, che non è fermo in un posto, che va di qua o di là; noi intendiamo riferirci sempre a quei nostri connazionali che sono stabiliti in centri importanti ed hanno una dimora ben definita.

Con la registrazione anticipata potranno essi usufruire del diritto di cui ora non possono avvalersi, perchè se pure esso è loro riconosciuto tanto che sono iscritti nella sezione elettorale del loro paese di origine, resta un mero astratto data la loro lontananza dall'Italia.

In base alla tessera o certificato speciale depositato in tempo, essi saranno ammessi a far parte di una lista da compilarsi presso il Consolato italiano viciniore, con norme da fissarsi nel regolamento per l'esercizio del diritto di voto agli italiani emigrati all'estero. A questo modo si prepara una soluzione perfettamente logica, giusta e legittima.

Vorrei ricordare che la stessa questione è stata studiata e continua tuttora ad essere elaborata in Germania, ove avrebbe già avuto adeguata soluzione, se non fosse sopraggiunta una interruzione dovuta alle complicate vicende, che tutti conosciamo, della Ruhr.

La Germania, oltre agli emigranti transoceanici, si è trovata ad avere dei pezzi del proprio territorio addirittura avulsi dalla madre patria, o in condizioni di singolare anomalia, come per esempio il corridoio polacco, Danzica, l'Alta Slesia, ecc., e tuttavia i cittadini che vivono in queste zone

domandano d'aver i loro rappresentanti al Reichstag, perchè effettivamente essi sono ancora parte del paese, da cui soltanto per le anomalie dovute al presente periodo storico si trovano distaccati.

Ebbene, sia per questi cittadini, sia per gli altri emigrati all'estero, si è stabilita l'iscrizione dei tedeschi che si trovano fuori del suolo direttamente amministrato dalla Germania, presso i rispettivi uffici di rappresentanza.

Ora, per quali ragioni non potrebbero i nostri connazionali, alla stessa maniera, iscriversi presso i Consolati ed esercitare il diritto di voto nel paese dove si trovano?

Naturalmente, qui viene di affrontare una questione che noi nel nostro progetto, chiamandolo così, abbiamo risoluto, così come abbiamo meglio creduto, trattandosi di un articolo che abbiamo dovuto presentare improvvisamente, e quindi è naturalmente poco elaborato, abbiamo ritenuto che gli italiani che sono all'estero non dovessero riferire il loro voto al collegio di origine, al loro paese natio; perchè molti dei connazionali che vivono da anni e anni lontani dal loro paese non conoscono più nè le persone nè le condizioni politiche dell'ambiente per dare un voto coscienzioso. Un siciliano di Catania, per esempio, potrebbe anche non aver mai visto il ministro Carnazza od altro candidato di quella circoscrizione.

E poichè è vero viceversa che i nostri connazionali vivono in centri dove pulsa la vita italiana pur essendo molto lontani dalla nostra Nazione, ed hanno interessi propri, ed hanno una vita propria che si svolge attiva e operosa, che ha bisogno di necessaria tutela, è necessario che vi siano addirittura delle rappresentanze che vengano direttamente da questi centri di nostri connazionali. E' per questo che nel nostro articolo aggiuntivo è configurata una circoscrizione a sè per gli italiani all'estero, che ha per suo ufficio centrale, e per Corte d'appello, la Corte d'appello di Roma, poichè, pur essendo tutti più o meno lontani, nei luoghi più opposti del mondo, sia del Nord America, sia del Sud America, o in Egitto o nell'Australia, essi fanno tutti capo al nostro Paese, quindi al suo centro. Epperò alla Corte d'appello di Roma noi abbiamo ideato che vengano presentate le liste.

Segue il punto che senza dubbio è il più spinoso, e che è stato molto discusso per le difficoltà che presenta; cioè il modo con cui praticamente debbono verificarsi le elezioni, dato che molte nazioni sono prese da tale spirito di gelosa tutela della loro esclusiva autorità nell'ambito del rispettivo territorio nazionale, che forse non ammetterebbero l'esercizio del diritto di voto agli italiani.

Anche questa questione, dicevo, è stata esaminata. Non si può citare che il caso della Svizzera, che in certe condizioni speciali avrebbe impedito ai ferrovieri tedeschi di esercitare il voto alla stazione ferroviaria svizzera di Basilea ed ai soldati inglesi internati; ma è un fatto molto diverso quello di consentire l'esercizio del diritto di voto in una stazione, o a degli internati, da quello che noi prevediamo, cioè dalla votazione che deve avvenire presso il nostro Consolato.

I Consolati rappresentano e sono parte del territorio nazionale, e non vi è alcuna ragione perchè nei locali dei Consolati non possa aver luogo una votazione di nostri connazionali. E, secondo me, le nazioni anche le più gelose del loro principio di esclusiva autorità territoriale, dovrebbero rispettare ed accettare quello che avviene nei Consolati.

Ma vi è qualche cosa di più. Si potrebbe anche eliminare la votazione vera e propria, e ridurre l'azione del console a raccogliere le schede. Quando i consoli hanno formato, in base al titolo di iscrizione degli emigrati presso il loro paese d'origine, le loro liste col domicilio dell'emigrato nel paese estero, nulla impedisce che essi possano far distribuire le schede, magari anche le vostre stesse schede di Stato, modificate in una qualche maniera, per esempio, con un retro o con un'appendice distaccabile, onde possa avvenire l'autenticazione dell'elettore che ha votato, da parte di un pubblico notaro, come di fatti si pratica per molti degli atti che vengono compilati all'estero. La raccolta delle schede includenti il responso, potrebbe avvenire non in un giorno solo ma in un lasso di vari giorni per evitare agglomeramenti e pubblicità.

Ora, il voto espresso a questa maniera offre garanzie sufficienti per la libera manifestazione della volontà dell'elettore, e può essere raccolto dalle leggi.

Il Consolato, così praticando, sotto un certo aspetto esteriore, non è più un ufficio elettorale, ma solo raccoglie numerose missive di connazionali per trasmetterle in Italia, cosa che certo non può essergli da alcuno impedita perchè rientra nelle sue funzioni.

La causa eventuale di discrepanza con i paesi esteri verrebbe così eliminata.

Le schede, o le buste, espressione di voto autentica formata dai cittadini che vivono all'estero, verrebbe rimessa gelosamente, come è dovere, e come dai consoli si pratica per molta altra roba, al seggio centrale costituito presso la Corte di appello di Roma, ove avverrebbe lo scrutinio e la proclamazione che assicurerebbe agli italiani dell'estero la diretta loro rappresentanza.

Non posso a quest'ora dilungarmi a dire i pregi di questo nostro progetto ed a combatterne le eventuali obiezioni. Evidentemente è la sostanza quella che importa. Non è il più il tempo di dire ai numerosi e forti nostri connazionali all'estero, di dir loro che non è possibile di riconoscere ad essi il diritto di voto. No, onorevole Orano, onorevole Federzoni, onorevole Casertano, onorevole presidente del Consiglio, che mi duole di non vedere presente.

Per contrastare la nostra tesi abbisognano buone e valide ragioni. Ma buone ragioni a questi nostri concittadini non mi pare che siano state dette, nè mi pare che si possano dire.

Con la nostra proposta avremmo qui a Roma la rappresentanza diretta degli emigranti all'estero, una rappresentanza che avrebbe grande importanza e ripercussione nel nostro Paese e nelle colonie.

Non dimentichiamo che l'Italia sorta in ritardo, per ragioni che non è qui il caso di esaminare, nella famiglia delle nazioni, si trova di non avere colonie dirette; ma che la sua emigrazione è tanta che avrebbe potuto popolare un intero continente e va tenuta collegata agli interessi della terra di origine; che l'Italia ha i suoi figli lavoratori in moltissime parti, un po' da per tutto, nel mondo, ed essi vanno tutelati e difesi ascoltandone la voce diretta e vibrante.

Un'obiezione che poteva farsi prima, cioè la indeterminatezza del numero degli emigranti e della loro distribuzione nel mondo, è stata superata dal fatto che il Commissariato generale dell'emigrazione è riuscito a eseguire un censimento degli italiani all'estero, distinto in 12 parti, una statistica molto elaborata di cui abbiamo visto ieri l'annuncio giustamente laudativi nei giornali, e di cui io ho potuto esaminare qualche parte, specialmente per i paesi stranieri dove sono vissuto; constatando che i dati corrispondono ad una sufficiente esattezza approssimativa e sono tali da dare il maggiore affidamento.

Bisogna considerare che dal censimento risulta che noi abbiamo più che sette milioni di italiani all'estero, i quali in generale si interessano molto relativamente del paese dove risiedono, ma che si interessano moltissimo di quello che avviene qui in Italia; che vivono con lo sguardo verso la nostra penisola; che hanno inviato in altri tempi e che inviano tuttora in Italia i loro risparmi, che hanno contribuito a sottoscrivere i prestiti nazionali, e che, quindi, sono parte viva ed attiva, vorrei dire, se non più, certo quanto gli italiani che vivono qui, del nostro Paese.

Ed allora, se questo è il fatto, se questa è la verità, se bisogna risolvere con giustizia l'impellente problema, non ci vuole che la buona volontà, ed io credo che da tutte le parti della Camera in una questione che esorbita dal campo politico dovrebbe darsi dimostrazione di questa buona volontà, quale affermazione positiva di solidarietà, di fraternità, con questi nostri fratelli connazionali i quali vivono all'estero lavorando e onorando il nome italiano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Su questo argomento ha presentato due emendamenti all'articolo 43 l'onorevole Ciriani, dei quali uno è subordinato alla reiezione del precedente.

Ne dò lettura.

« *Al primo comma aggiungere: salvo quanto è disposto nel seguente articolo 43-bis, per gli emigranti.* »

Art. 43-bis.

« Gli emigranti votano mediante la scheda di Stato che sarà loro rimessa dall'Ufficio centrale nazionale.

« La scheda sarà dall'emigrante inviata all'ufficio stesso in busta chiusa che porterà attestazione dell'identità personale dell'emigrante stesso, busta da lacerarsi prima della apertura della scheda.

« Ogni altra formalità inerente sarà stabilita a norma dell'articolo 2 del presente disegno di legge ».

Art. 43-bis.

(Subordinato alla revocazione del precedente.).

« Gli emigranti votano mediante procuratore speciale.

« Il mandato speciale può essere rilasciato soltanto a persona di età maggiore, che sia parente dall'emigrante almeno in quarto grado.

« Il mandato sarà esente da ogni tassa e bollo e dovrà essere rilasciato gratuitamente mediantente notaio, se nel Regno, o mediante i Consolati se all'estero.

« Tale mandato sarà valido per un anno dal suo rilascio.

« Il mandatario speciale per essere ammesso a votare, dovrà esibire il certificato elettorale del mandante e comprovare la propria identità personale.

« In nessun caso potranno rappresentarsi dalla stessa persona più di tre emigranti.

« Ogni altra formalità è demandata, di conformità all'articolo 2 del presente disegno di legge, al Governo del Re ».

L'onorevole Ciriani ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CIRIANI. Siccome io intendo limitare la questione unicamente agli emigranti negli Stati europei, l'argomento che tratterò non avrebbe nessuna attinenza con quello che ha trattato l'onorevole Mucci. Potremo bene anzi fin da ora pronunciarci sull'emendamento Mucci, al quale io sono apertamente contrario perchè ravviso che sono troppo gravi le difficoltà da superare e perchè non troverei giusto che gli italiani dovessero essere divisi in due categorie, e che dovessero esservi veri e propri rappresentanti di emigrati, cioè una specie di deputati coloniali.

La proposta mia, invece, tende a mantenere l'esercizio del diritto degli elettori emigranti temporanei così da farli partecipi alla attività politica della loro regione.

Per gli emigranti molto si è scritto e discusso e molto si è promesso. Ed è davvero grave il problema dell'esercizio del voto per chi è, più che emigrante, emigrato transoceanico, ma non mi pare che la questione sia altrettanto grave per gli emigranti temporanei nel continente europeo, e paesi circummediterranei.

Noi sappiamo che l'emigrazione temporanea dà un contingente fortissimo negli Stati europei: se prima della guerra la provincia di Udine dava un contingente di circa 90 e 92 mila emigranti, oggigiorno l'emigrazione del Friuli nel continente europeo non è certamente inferiore ai 35 o ai 40 mila.

Ora a me sembra che la soluzione in favore del diritto elettorale per gli emigranti dovrebbe essere offerta dall'una o dall'altra delle due mie proposte.

La prima proposta coincide con quella degli onorevoli Canepa, Piemonte ed altri.

La subordinata è un'altra. A questa si possono muovere diverse censure, che io intendo subito di ribattere. La soluzione di cui al primo articolo aggiuntivo da me proposto consisterebbe nell'invio della scheda di Stato

all'emigrante nella sua residenza, e nella rispedizione da parte dell'emigrante all'ufficio centrale. Vi è una prima osservazione che si può fare: non v'è alcuna garanzia sulla identità personale del votante.

A ciò mi pare si possa ovviare mediante attestato sulla busta, o in qualche altro modo, da parte dell'autorità consolare. Se però questa mia proposta fosse censurabile per il fatto che in questo modo si viene a rendere palese il voto dato da ciascuno emigrante, mi pare si potrebbe ovviare a ciò stabilendo di togliere le buste e di accantonare tutte le schede, procedendo prima alla distruzione delle buste, o poi all'apertura delle schede.

La proposta subordinata che io faccio, e nella quale insisto, è quella di accordare all'emigrante di esercitare il voto mediante procura speciale.

Sono intuitive le eccezioni che si possono fare, ma, piuttosto che niente, preferisco dare qualche cosa al lavoratore italiano che va a guadagnare il pane in paese straniero e vi è costretto perchè gli manca lavoro e la famiglia ha fame.

La procura speciale, come è detto nel mio articolo aggiuntivo, verrebbe anzitutto rilasciata gratuitamente, senza alcuna spesa. Dovrebbe essere un mandato speciale, della durata di un anno.

Così come l'emigrante, prima di recarsi all'estero, rilascia al parente la procura generale per le proprie cose, trovo che non vi sarebbe niente di strano se l'emigrante potesse avere anche facoltà di rilasciare, di anno in anno, una procura speciale a persona di sua famiglia, e in caso di elezioni politiche, potesse esercitare egli pure il diritto di voto.

Io ho accennato alcune modalità nello stesso articolo 43-bis, però, sia per il primo articolo 43, sia per l'articolo 43 subordinato, mi rimetto a quanto potrà fare la Commissione in armonia all'articolo 32 del disegno di legge in esame.

Non mi nascondo la gravità del problema, ma mi pare che, se sono gravissime le difficoltà che debbono far senz'altro respingere la proposta del collega onorevole Mucci, tuttavia il problema del diritto di voto agli emigranti, quando sia limitato unicamente per gli emigranti nel continente europeo e circonvicini nel Mediterraneo, possa e debba essere risolto.

Non pretendo, nemmeno per sogno, di avere suggerito il mezzo tecnico migliore, ma un qualche mezzo c'è, e il mezzo più ovvio sarebbe, come ho detto, quello della lettera contenente la scheda, da spedirsi all'ufficio centrale di Roma.

La Commissione, e in particolar modo l'onorevole Casertano, che anche a me ha detto di aver studiato con grande amore la questione, potrà studiare, dopo, i mezzi tecnici migliori per poter realizzare questo che è un diritto che la Camera italiana deve sentire di realizzare in qualunque modo, perchè l'emigrante onora grandemente il paese nostro ed ha contribuito in gran parte alla prosperità della propria regione.

E' tempo di decidere: ogni pretesto di rinvio sarà morte di un'idea che si agitò invano; fate che l'emigrante non rimanga italiano a vostro dispetto, o signori oppositori!

PRESIDENTE. Onorevole Canepa, vorrei pregarla di svolgere in questa sede il suo emendamento all'articolo 343.

In sostanza, infatti, sulla questione del voto agli emigrati vi sono tre proposte: quella dell'onorevole Mucci per la formazione di una circoscrizione aggiunta, quella dell'onorevole Ciriani per far votare nel duplice modo che egli ha indicato, e la proposta dell'onorevole Canepa di affidare, cioè, al regolamento tutte le norme, che debbono disciplinare l'esercizio di questo voto. Mi pare, dunque, che se ne possa parlare in questo momento.

CANEPA. Il mio emendamento riguarda gli emigrati, la gente di mare e i ferrovieri. Io mi riservo di parlare specialmente di queste due ultime categorie, vorrei perciò pregarla, onorevole presidente, di concedere la parola all'onorevole Piemonte, che si occuperà segnatamente della questione degli emigrati.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Piemonte.

PIEMONTE. La questione del voto agli emigranti in Italia non dico che sia perfettamente matura, ma risale a parecchi anni; almeno è da un ventennio che se ne discute. Io ricordo che nel 1907 ebbi occasione di fare una specie di inchiesta a questo proposito e in allora limitai le mie indagini alla partecipazione al voto degli emigrati negli Stati d'Europa. E ricordo che parecchie persone eminenti risposero gentilmente, concordando con quello che era il mio assunto. Mi piace ricordare che, ad esempio, Luigi Luzzatti mi rispondeva così: « Agli emigrati, che non possono tornare in Italia in periodo elettorale e restano in Europa, deve esser data facoltà di votare e di mandare per mezzo del Console autenticatore la scheda al seggio centrale del loro collegio, ovvero con altro mezzo che una fruttuosa controversia determinerà ».

Favorevole si dimostrò allora ministro e ora senatore Credaro; Ettore Sacchi rispose laconicamente: « La mia opinione è per il sì incondizionatamente ». Ricorderò anche il pensiero di Monsignor Geremia Bonomelli, che in quella occasione ebbe a rispondere in questi termini: « Essere giusto adoperarsi perchè questi nostri emigrati esercitino il loro diritto di voto ».

Poi l'argomento fu portato in diversi congressi. Fu trattato nel primo congresso degli italiani all'estero del 1909 e nel secondo congresso del 1911, in un congresso coloniale; se non erro gli onorevoli Orano e Federzoni ebbero allora ad esprimersi favorevolmente.

Ricordo che in questa Camera la questione fu ampiamente dibattuta nel 1912 il 22 maggio quando si trattò della riforma del suffragio, dall'onorevole Cabrini. Il collega Giolitti, maestro e donno di questa Camera, a quel tempo, se la cavò con un *fin de non recevoir* dicendo che la cosa teoricamente era magnifica, ma che non vedeva i mezzi pratici di attuazione.

Recentemente il presidente del Consiglio onorevole Mussolini ha fatto dichiarazioni ferme e nette che gli emigrati avrebbero partecipato alle prossime elezioni politiche. Questa intenzione del capo del Governo fu largamente dibattuta sulla stampa amica ed avversa al Governo, fu oggetto di discus-

sione di tutta la stampa di lingua italiana che si pubblica all'estero; vi furono polemiche vivaci; molti osannarono al Governo che si ricordava degli emigrati, ma in ultimo abbiamo visto che, nel progetto, il voto agli emigrati è compeltamente omesso. La situazione attuale quindi è che l'emigrato è tenuto nello stesso conto dell'interdetto. Effettivamente egli non può e non potrà mai partecipare alle elezioni politiche.

Vi è una piccola eccezione, ma non nel campo politico, bensì in quello amministrativo; vi è una leggina del 2 dicembre 1902 la quale ammette che nei paesi di forte emigrazione temporanea estiva, le elezioni comunali e provinciali possano essere rinviate ai mesi invernali. E quella piccola, modestissima leggina fu di una efficacia straordinaria.

ORANO. Perché ritornano in Italia!

PIEMONTE. Ma intanto, mercè questa legge, si poterono rinviare le elezioni amministrative e invece di farle in giugno, indirle nei mesi di dicembre, di gennaio o di febbraio.

L'aspettare il ritorno degli emigranti è stata una fortuna per quelle poche province che hanno voluto applicare questo provvedimento fu bensì sabotato dalle ericche che allora esistevano e dopo la guerra è andato completamente in disuso.

E se questo richiamo servisse, se non altro, a rinfrescare questa leggina, sarebbe già un risultato proficuo della discussione presente.

Ora a me preme far presente alla Camera che mai, come in questo momento, sia tempo di ricordare questi nostri fratelli che svolgono la loro attività all'estero.

Se l'emigrato italiano è politicamente un interdetto, per converso è tenuto ad assolvere ai suoi doveri militari, paga fior d'imposte per la minuscola proprietà che possiede in patria, e, soprattutto, questa patria non la dimentica mai, ad essa anela di ritornare e quasi sempre vi ritorna col cumulo dei risparmi residuati, senza tener calcolo di quelli che invia alla famiglia durante il periodo del suo esodo.

E a voler tener solo calcolo dei risparmi inviati in Italia si arriva a cifre imponenti, tali da costituire la principale speranza del nostro risorgimento economico.

Malgrado le difficoltà attuali dell'emigrazione, malgrado che il numero degli emigranti italiani annuali sia ridotto da quasi un milione meno di 300 mila, e sia ridotto a un decimo quello degli emigranti negli Stati Uniti che costituiscono il più fecondo e fruttifero mercato internazionale di lavoro, la mole di questi risparmi se si potesse fare un calcolo esatto risulterebbe imponente.

Nel 1920, primo di ripresa effimera di attività economica nel mondo le somme raccolte dal solo Banco di Napoli superarono i 900 milioni; nel '21, malgrado la ripresa della crisi, lo stesso Banco di Napoli segnò un cumulo di risparmi trasmessi di 700 milioni.

Ed il Banco di Napoli non è il solo istituto che faccia questo servizio nelle Americhe e scarse sono le sue rimesse dall'Europa. Per avere una cifra

che si approssimi alla verità bisognerebbe moltiplicare le anzidette almeno per cinque.

Quindi a ragioni di pura giustizia per una vasta partecipazione degli emigranti alla volta del Paese si aggiungono ragioni di riconoscenza che tutti indistintamente noi dobbiamo sentire.

A questi figli d'Italia sparpagliati pel mondo non basta dare belle parole, inviare fervorosi saluti, ma occorre dare un sensibile segno della nostra riconoscenza doverosa.

Infine vi sono ragioni di opportunità che vanno anche meditate. Tutti conoscono l'opera assidua che si svolge all'estero per raggiungere la snazionalizzazione dell'emigrato, opera alla quale sono di antidoto insufficiente la « Dante Alighieri », e le povere, scarse, mal fornite scuole italiane.

Questa opera di snazionalizzazione è oggi resa più facile da un concorso di circostanze sulle quali richiamo la vostra attenzione.

Dissestato il mercato internazionale del lavoro, messe nuove e spaventose remore alla immigrazione in molti paesi, l'emigrante che in qualsiasi modo è riuscito a passare la frontiera e con fatica ha trovato la piazza di lavoro, teme di non trovarla più rimpatriando a stagione finita, incerto anche di ritrovare un altro posto nella successiva primavera, in molti casi preferisce richiamare presso di sé la famiglia e da emigrante temporaneo si trasforma in permanente.

Per altri paesi a moneta deprezzata, ma a vita poco costosa, nel qual caso l'invio di risparmi in Italia diventa pressochè impossibile, come in Rumania, l'emigrante se ne va con tutta la famiglia e certo non si sa ora quando, mutate le condizioni economiche, potrà ritornare.

Tendenza quindi odierna dell'emigrazione, in contrasto di quanto avveniva prima della guerra, è l'aumento dell'emigrazione permanente in confronto di quella temporanea, in altri termini un rallentamento dei vincoli e dei rapporti colla madre Patria.

Tanto più opportuni quindi tutti i mezzi per sollecitare tutte le forze atte a rafforzarli. E quale mezzo migliore della partecipazione diretta e attiva alle elezioni, che è un richiamo alla vita del Paese ?

Senonchè qui le difficoltà vengono dalla tecnica del problema. Tutti aspettano questo punto. In teoria tutto va bene. Ma in pratica ?

E' appunto noi che abbiamo 8 milioni di italiani all'estero, dobbiamo dire che questo problema è insolubile ? Tutte le volte che si parla di riforma elettorale dobbiamo rimandare la questione all'avvenire per quando sia risolvibile ? E quando lo sarà ? Quando col servizio degli aeroplani si potrà in 24 ore portare gli emigrati alle urne e ricondurli al posto di lavoro ?

La soluzione del problema era impossibile col Collegio uninominale perchè dall'inizio delle operazioni elettorali alla proclamazione dei candidati passavano poche ore. Era abbastanza difficile quando il collegio era provinciale o interprovinciale perchè anche allora il tempo disponibile era assai scarso.

Oggi invece se fate il conto del tempo che corre tra il giorno in cui la scheda è pronta e il giorno in cui avviene la proclamazione dei candidati,

vedrete che c'è un numero di giorni sufficiente per attendere la risposta degli emigrati.

Venendo all'applicazione pratica si tratterebbe di vedere qual'è il sistema preferibile. Il collega Mucci ha proposto il collegio speciale per gli emigranti; non parmi accoglibile la proposta.

Innanzitutto le nostre colonie all'estero, non sono omogenee, o se mai l'omogeneità d'interessi esiste soltanto per gli emigrati in confronto alla vita e leggi dei paesi che li ospitano, non in confronto della madre patria.

D'altra parte gli Stati che li ospitano sono quasi tutti Stati giovani permeati di un forte nazionalismo: il Brasile, l'Argentina, gli Stati Uniti, non permetterebbero mai lo sviluppo delle operazioni elettorali e una rappresentanza diretta.

Viceversa io non vedo che ci sia una grossa difficoltà a costituire a Roma un ufficio centrale il quale possa inviare le schede direttamente agli emigrati, raccogliere le risposte fatte per lettera, spogliare i risultati e aggiungerli ai risultati delle singole circoscrizioni elettorali.

Voi sorridete perchè credete che in questo campo si rendano possibili brogli e manipolazioni elettorali. (*Commenti*). È un'ingiuria gratuita ai nostri emigranti.

Io capisco che una Camera come questa di giurisperiti non sarà contenta di questa proposta, perchè vorrà dei controlli, delle garanzie, dei bolli, ecc., insomma qui impera tutta una forma anchilosata di pensiero che crede che non si possa andare avanti senza tutte queste garanzie che non garantiscono niente.

Io penso che basti che nella lettera di votazione l'emigrato che vi partecipi indichi le sue generalità e il suo paese di pertinenza elettorale. Che se poi si vogliono di codeste garanzie passatiste si può richiedere l'autenticazione (facile, essendo tutti gli emigrati muniti di passaporto con fotografia) della lettera di votazione a mezzo dei consoli, agenti consolari notai e sindaci dei paesi di dimora degli interessati.

Non volendo del resto precipitare e pregiudicare con forme esplicite questa nostra proposta, ci siamo limitati a dare delle indicazioni generali, lasciando tutta la materia al regolamento, cioè a uno studio ulteriore, che possa tradurre nella realtà ed applicare i principi teorici ora enunciati.

Una parola ancora sull'applicazione pratica di questi principi: col sistema proposto parteciperebbero al voto gli emigrati già iscritti nelle liste: certo non tutti sono iscritti in esse, ma gli attualmente esclusi si farebbero parte diligente nell'avvenire per esservi inclusi.

Mi auguro che la Camera non voglia, ancora una volta, eludere una aspirazione vivamente sentita dagli otto milioni d'italiani che vivono fuori dei confini del Paese, e che sono di esso onore, lustro e fonte di ricchezza. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canepa il quale aveva presentato sullo stesso argomento il seguente emendamento all'articolo 43:

« *Al primo comma alle parole* : gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano iscritti, *aggiungere* : ad eccezione degli emigranti e della gente di mare e dei ferrovieri che si trovino, per ragione di servizio, nell'impossibilità di votare nella regione a cui sono iscritti.

« *Le modalità per l'esercizio del diritto di queste categorie saranno stabilite con regolamento da emanarsi dal Governo su conforme parere della Commissione nominata per l'esame del presente disegno di legge* ».

CANEPA. Aderisco pienamente a quanto ha detto il collega Piemonte ; sono favorevole al voto agli emigranti, ma non nel senso sostenuto dall'onorevole Mucci di un fantastico immenso collegio di emigranti, dalla Svizzera e dal Belgio, all'America del Nord e del Sud.

Cotesta idea dei « deputati coloniali » urta contro difficoltà di politica estera assolutamente insuperabili, gli emigranti sarebbero nella impossibilità di votare.

Non sviluppo questo concetto, lo accenno soltanto, ma la Camera lo intende senza che io mi diffonda. D'altra parte quello che l'emigrante vuole è di non essere considerato come straniero dal suo paese, alle cui vicende si appassiona con vivezza nostalgica, a cui manda i suoi risparmi, dove spera tornare quandochessia.

L'emigrante vuole votare per i candidati della sua circoscrizione nativa, donde è assente col corpo ma a cui è presente col spirito. Questo sentimento che lega l'uomo alla sua terra va non solo rispettato, ma agevolato.

Le difficoltà pratiche non sono insuperabili; l'onorevole Piemonte ha indicato alcuni dei modi con cui si può dar modo all'emigrato di mandare qui la sua scheda nella quale esprima il proprio voto. Naturalmente, non s'intende mica che qualunque italiano che sia all'estero, anche isolato, possa votare. Si parla degli emigrati che vivono raccolti in centri da cui l'invio del voto può essere organizzato mediante gli uffici consolari.

Si potrà anche prendere in considerazione il sistema del voto per procura. Comunque non intendo improvvisare una soluzione del problema. Il mio emendamento pretende soltanto di risolvere la questione di principio, ma lascia poi la scelta del modo alla Commissione ed al Governo. Secondo l'articolo 2 del disegno di legge che stiamo esaminando, viene conferito al Governo e alla Commissione l'incarico, delicato in tema di legge elettorale, di costituire un testo unico.

Mi pare che si possa loro anche conferire l'incarico di precisare il modo con cui soddisfare una formale promessa del presidente del Consiglio che non può venire meno all'impegno preso verso sette milioni di italiani che sono all'estero.

Il Governo non può respingere un emendamento che lo impegna a uno studio diretto a mantenere una sua solenne promessa, il cui mancato produrrebbe negli italiani all'estero senso penoso.

Per quanto riguarda i ferrovieri e i marinai, si tratta di lavoratori che, per effetto del loro lavoro, spesso il giorno delle elezioni si trovano lontani dalla loro sezione elettorale, e quindi non possono materialmente votare,

se resta fermo e senza eccezione il principio dell'articolo 43 che ognuno voti nella propria sezione.

Ora di questo fatto, di questo inconveniente che priva tanti cittadini italiani praticamente dell'esercizio del diritto di voto io mi ero preoccupato nella XXIV Legislatura, quando si approvò la legge della cui riforma stiamo trattando in questo momento.

Allora, per quanto concerne i marinai, io presentai un articolo, onorato della firma di avallo dell'onorevole Turati e del compianto onorevole Bissolati, col quale dichiarava che un marinaio che nel giorno delle elezioni si trovi, per ragioni del suo mestiere, in una città che non sia la propria, possa esercitare il diritto di voto in quella città nel cui porto si trovi la nave ove è imbarcato, presentando il suo certificato elettorale e una dichiarazione del capitano di porto che attesti la sua presenza in quella città essere dovuta al fatto che ivi si trova la nave del cui equipaggio fa parte.

Quella mia proposta fu rimessa allo studio della Commissione, insieme a molte altre.

I colleghi che appartennero alla XXIV Legislatura ricorderanno che, quando noi abbiamo votato e discusso la legge elettorale, una grande quantità di articoli aggiuntivi furono rimessi alla Commissione perchè li studiasse ed eventualmente sopra di essi imbastisse un nuovo disegno di legge, che fosse in qualche modo una legge complementare. E fu incaricato di questo studio l'onorevole Micheli, che ho piacere di vedere presente per dirgli che egli ha fatto oggetto del suo esame la mia proposta, ma non l'ha accolta per due motivi, mi permetta, che non solo non la infirmano ma anzi l'avvalorano.

Due sono le ragioni con le quali l'onorevole Micheli nella sua relazione del 5 settembre 1919, n. 1065-*A-quarter* combatte il mio emendamento. Prima di tutto dice: « Ammesso il principio, non si comprenderebbero le limitazioni comprese nella proposta Canepa. Le altre categorie assai numerose di impiegati che si trovano nelle medesime condizioni nel giorno delle elezioni, reclamerebbero giustamente parità di trattamento ». Facile è la risposta a questa obiezione: gli altri impiegati che sono, per così esprimermi, sedentari, o sono elettori nella città stessa in cui risiedono, oppure, se hanno conservato il domicilio elettorale nel paese nativo, possono facilmente ottenere un congedo (per qualche giorno) per andare ad esercitare il diritto elettorale.

Invece i ferrovieri e i marinai sono ambulanti, precisamente per ragione del loro ufficio; è proprio per effetto del loro mestiere che molti di essi, il giorno delle elezioni, sono lontani dalla loro sezione. Provvedendo dunque al loro caso, non si fa torto agli altri impiegati, appunto perchè è diversa la condizione delle categorie.

L'altro motivo che l'onorevole Micheli ha portato è anche più contrario alla tesi ch'egli sostiene. Egli cita una sentenza della Corte di appello di Genova del 5 giugno 1913 la quale dice che occorre badare a non favorire il formarsi di agglomeramenti fittizi di elettori in un collegio diverse dalla residenza. Nella fattispecie si trattava di molti marinai non genovesi che chiedevano di essere iscritti nelle liste di Genova.

Dice l'onorevole Micheli: «domani qualsiasi organizzazione sapiente di pubblico o militare servizio sarebbe sufficiente a portare in un Collegio migliaia e migliaia di voti, i quali con lo spostamento dei quozienti non malagevole nei non ampî Collegi di cui è ben fornita la tabella provvisoria delle circoscrizioni, determinerebbero la preponderanza di un partito o dell'altro».

Ma questo pericolo è reso impossibile quando si dice che il ferroviere o il marinaio, voterà, non in un Collegio che egli abbia scelto a priori, e nel quale quindi queste categorie abbiano potuto convenire in così grande numero, da rendersi padrone dell'esito, sebbene oggi, con i Collegi larghi, ciò non sia da temere, ma bensì nella sezione dove, per ragioni di lavoro, si troverà. Non sarà mica il marinaio, che avrà mandata la nave, sulla quale è arruolato, a Venezia piuttosto che a Palermo; e il ferroviere non sarà mica lui che quel giorno guiderà il treno piuttosto da Roma a Siena, che da Napoli in Calabria. Dunque il pericolo di cui si preoccupavano la Corte di Appello di Genova e l'onorevole Micheli non sussiste, anzi è escluso.

Infine, onorevoli colleghi, ciò che noi proponiamo, che è conforme a sentimento della giustizia, al dovere che abbiamo di agevolare a tutti l'adempimento del diritto e del dovere elettorale la partecipazione alla sovranità nazionale, è oggi reso plausibile dalle vaste circoscrizioni e dai modi in cui si combatte la lotta politica.

Quando c'era il Collegio uninominale, quando l'educazione politica era scarsa ed ogni elettore votava, non per il partito, ma per il candidato che conosceva, quando le lotte erano a base personale, allora l'iscritto in un'altra sezione poteva considerarsi un intruso. Oggi non più; oggi si vota per partito e il ferroviere, o il marinaio, che appartengono a uno dei tanti partiti, in cui l'opinione pubblica è divisa, se non potrà esercitare il diritto di voto nel suo paese nativo, potrà egualmente negli altri paesi, dove l'adempimento del suo dovere lo porterà il giorno delle elezioni, votare la lista di quel partito al quale appartiene.

Eppoi la vastità stessa dei collegi dimostra, anche da un altro punto di vista, l'opportunità della nostra domanda, perchè il fatto di autorizzare specialmente il marinaio a votare in una sezione diversa da quella ove è iscritto, non significa che il marinaio voterà sempre in un collegio diverso dal proprio; la disposizione è necessaria per dargli modo anche di votare nel suo stesso collegio.

Per esempio il marinaio iscritto a Ventimiglia, se si trova a Spezia, perchè non deve poter votare, mentre le due città appartengono allo stesso collegio di Liguria?

Contro l'attuazione della mia proposta si accampano vagamente, difficoltà di attuazione pratica. Ma signori, le difficoltà pratiche gli altri paesi le hanno superate. Le ha superate, per esempio, l'Inghilterra. Secondo la legge elettorale inglese (*J. Remick Seager, Parliamentary elections under the Reform Act, 1918*, pagine 31 e 32) gli assenti possono votare per procura e anche mandando direttamente la scheda.

Con questi mezzi possono votare perfino i marinai che si trovano in alto mare.

Il voto agli assenti è concesso anche in Norvegia, specialmente ai marinai ed ai pescatori.

Io non capisco perchè nel nostro vocabolario si debba scrivere la parola impossibile, per casi per cui è esclusa dai vocabolari inglesi e norvegese.

Non posso comprendere perchè, con tali precedenti, la Commissione ed il Governo non abbiano a far buon viso ad una proposta che, per quanto riguarda gli emigrati, mira a dar modo al Governo ad adempiere ad una sua solenne promessa e, per tutti i lavoratori, mira a metterli in grado di esercitare un loro sacrosanto diritto. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Jacini.

IACINI. Mi permetta la Camera pochissime parole, anche più affrettate di quelle pronunziate dall'onorevole Canepa, per dimostrare che se da questi banchi si sono fatte delle critiche alle dichiarazioni dei precedenti oratori, ciò non dipende da una minor considerazione di questo gravissimo problema, che periodicamente ritorna alle nostre deliberazioni. Mi premerebbe però di circoscrivere il problema stesso in termini molto precisi. Anzitutto vediamo quale sia l'emigrante che noi vogliamo possa partecipare alle elezioni; se cioè l'emigrante temporaneo, se l'emigrante permanente o se anche l'emigrante per dir così fuggevole, momentaneo. Dico emigrante momentaneo l'uomo che, ad esempio, da certi paesi di confine va a fare « i fieni » in Svizzera: questi, a mio avviso non può essere considerato emigrante.

L'emigrante temporaneo è un cittadino che conserva tutte le sue relazioni col paese d'origine e vive assai la vita della patria che non quella del paese che lo ospita.

È questo, se ha minori difficoltà a ritornare in patria per votare, ha anche maggior diritto a partecipare al voto, perchè è meno avulso dalla vita del paese.

L'emigrante permanente invece va perdendo progressivamente contatto colla vita della madre Patria, e a poco per volta acquista consuetudine di vita e di pensiero col paese in cui è andato a stabilirsi. Non si possono quindi emanare disposizioni che si applichino indifferentemente a queste tre categorie di cittadini, le quali si evolvono in senso perfettamente opposto.

Fatta questa necessaria distinzione, dò atto ai colleghi che mi hanno preceduto della importanza del problema e della necessità che questa schiera nobilissima di italiani che vivono all'estero, possa comunque partecipare alla vita politica del nostro Paese; ma voglio ricordare alla Camera un fatto, cui ha anche accennato l'onorevole Piemonte, ma forse troppo fuggevolmente; e cioè, che vi è tutto un altro ordine di idee, inteso a dare una rappresentanza a questi cittadini, con quella che si è convenuto di chiamare rappresentanza diretta delle colonie.

La questione della rappresentanza diretta ha formato oggetto di lunghi lavori in seno al Consiglio superiore dell'emigrazione e alla Commissione

speciale costituita presso il Commissariato generale dell'emigrazione; Commissione i cui lavori sono stati riassunti in una pregevole pubblicazione.

Evidentemente non si trattava di una vera e propria rappresentanza politica legislativa; si trattava però di una rappresentanza per dir così sindacale, la quale trovandosi a contatto con gli organi centrali dello Stato, rappresentasse gli interessi delle collettività italiane all'estero. Or a me sembra che queste due forme di rappresentanza, quella dell'emigrante come elettore del paese d'origine, e quella dell'emigrante come membro di una collettività per sé stante all'estero, in qualche misura si elidano a vicenda. Perchè non credo che si possa ammettere che il cittadino italiano all'estero abbia una duplice rappresentanza, l'una come elettore della madre Patria, l'altra come membro di questa collettività speciale che si è andata formando nel paese di immigrazione. Bisognerebbe dunque decidersi per l'uno o per l'altro dei due ordini di provvedimenti, che non possono coincidere se non in assai piccola parte.

L'elettorato agli emigranti, come è desiderato dai precedenti oratori potrebbe volgere la nostra legislazione in un senso diverso da quello che era nell'animo dei molti illustri italiani dell'estero, i quali hanno promosso la iniziativa delle rappresentanze coloniali, ma a parte questo, rimangono gravissime le difficoltà tecniche, che, invano, a mio modesto avviso, i precedenti oratori si sono sforzati di dissipare. Rimangono gravissime, innanzi tutto, perchè bisogna decidersi a favorire l'una e l'altra categoria di emigranti attraverso il meccanismo della legge. O vorremo far sì che l'italiano all'estero rappresenti e riproduca nel suo voto le correnti politiche del paese d'origine, ed allora difficilmente potremo tenere l'emigrante permanentemente in contatto con quelle, avulso com'è dalla compagine del paese d'origine; od invece vorremo ch'egli rappresenti più vivamente gli interessi coloniali ed allora è preferibile la forma della rappresentanza diretta delle colonie.

Dico questo senza addentrarmi, perchè non sarebbe certamente il caso, nell'esame del funzionamento tecnico di questa disposizione di legge.

L'onorevole relatore ci dirà probabilmente che è molto difficile, in 20 giorni, quanti sono lasciati per la distribuzione della scheda di Stato, farle pervenire al Perù o al Brasile; che è molto complicata la raccolta dei risultati, che è molto difficile lo scrutinio, più difficile ancora far pervenire gli scrutini in tempo agli effetti della proclamazione; e d'altra parte noi non possiamo stabilire una graduatoria di lontananza, ed includere per esempio, nel numero degli elettori, o degli ammessi ad eleggere in questa forma, gli emigranti dei paesi mediterranei, ed escludere quelli dei paesi transoceanici. Sarebbe una ingiusta diminuzione di questi ultimi.

In questo senso debbo dichiarare che sono anche poco persuaso dell'altra proposta dell'onorevole Ciriani, che tende a stabilire una diversità di trattamento tra gli emigranti europei e gli emigranti transoceanici.

Nè vorrei addentrarmi nell'esame della ulteriore e subordinata proposta dell'onorevole Ciriani, quella del voto per procura, che soverte eviden-

temente il carattere giuridico che è a base di questa o di qualunque legge elettorale, dato che non si può considerare come un precedente a questo effetto la sola eccezione che — salvo errore — la legge nostra ammette, cioè quella del cieco. Perchè quella del cieco è una eccezione singolarissima, limitatissima, ristretta a pochissimi individui, epperò non estensibile delle larghe masse dei nostri lavoratori all'estero.

A tutte queste riserve un'altra ne vorrei aggiungere che in questo momento ha particolare rilievo. Onorevoli colleghi, siamo in un periodo in cui la nostra emigrazione, oltre all'essere estremamente ridotta da cause economiche che tutti conoscono, è anche ostacolata da tentativi di snazionalizzazione che vanno facendo i paesi di emigrazione.

Quanto avviene in questi giorni contro gli italiani in Tunisia sta a dimostrarlo. Sarebbe questo un motivo di più, mi suggerisce l'onorevole Dello Sbarba, per legarli più intimamente alla madre Patria. Siamo d'accordo, ma badiamo di non giungere, attraverso a queste od a consimili disposizioni di legge, a suscitare suspicioni e diffidenze che potrebbero trovare il loro contraccolpo in altre misure anche più restrittive della nostra già ristretta possibilità di emigrare.

I colleghi di quella parte della Camera sanno quali difficoltà abbia incontrato la formazione di fasci all'estero e quali diffidenze vi abbia suscitato. L'organizzazione politica dei nostri connazionali suscita sempre diffidenze, in parte anche fondate.

Una disposizione legislativa che chiamasse gli italiani all'estero in quanto tali, a partecipare alle lotte politiche del paese d'origine, potrebbe suscitare da parte dei paesi d'immigrazione diffidenze estremamente gravi delle quali il Governo e la Camera debbono preoccuparsi sin d'ora.

Per tutti questi motivi, io penso che sarà difficile alla Camera, sia pure con un voto di massima su questo articolo, prescindere da tutte le difficoltà cui ho accennate, e che mal si potrebbero risolvere poi in sede di regolamento.

Mi auguro che il Governo tenga conto del problema che è stato affacciato, per avviarlo ad una limitata e cauta soluzione in uno di questi due modi: o sollecitando gli studi per la pratica attuazione di quell'istituto della rappresentanza diretta delle colonie che per ora è rimasto nel campo dei progetti, o escogitando diversi sistemi, altro dei quali potrebbe consistere ad esempio, nell'introdurre per decreto Reale alcuni elementi designati dalle nostre colonie, nel Senato del Regno, creando così una prima sia pure embrionale, rappresentanza degli interessi degli italiani all'estero.

Anche in questo senso si sono già fatti studi che credo potranno arrivare a qualche risultato.

Concludendo debbo dichiarare, a nome dei miei amici, che, mentre siamo pronti ad accogliere qualsiasi proposta che venisse fatta in questo campo e che ci desse garanzia di praticità e di attuabilità, allo stato degli atti dobbiamo riconoscere che una simile proposta non sussiste, epperò, non possiamo addentrarci in una strada della quale non vediamo lo sbocco
(*Commenti — Approvazioni al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ellero.

ELLERO. Quello che io dovevo dire è stato già sviluppato dai colleghi che mi hanno preceduto e più precisamente dagli onorevoli Piemonte e Canepa.

Dirò qualche cosa in merito a ciò che ultimamente ha detto l'onorevole Jacini, favorevolmente contrario. (*ilarità*).

Sicuro; perchè, in fondo, la conclusione dell'onorevole Jacini è stata quella di essere favorevolmente contrario!

Ora, noi diciamo che innanzi tutto con l'ordine del giorno dell'onorevole Mucci si sono prospettate due questioni di principio; una è quella che concerne la circoscrizione aggiunta per gli emigranti che si trovano all'estero. Su questa noi, come ha dichiarato l'onorevole Canepa, siamo contrari, ma manteniamo invece fermo il principio, che è di altissima importanza, che l'emigrante possa esercitare, come ogni altro cittadino, il diritto di voto anche se si trovi lontano dalla madre patria.

Noi dobbiamo ricordare in questo momento che gli emigranti formano la massa di quei lavoratori che durante la guerra sono ritornati in patria ed hanno fatto il loro dovere servendo il proprio Paese, e, che, cessata la guerra, non hanno potuto trovare nel loro paese il pane ed il lavoro che si aspettavano e quindi sono stati e sono costretti ad andare lontano dal proprio paese per necessità di lavoro, per necessità di vita.

Orbene, perchè noi dobbiamo creare una disparità, una ingiustizia di questo genere, che mentre i lavoratori che possono trovare pane e lavoro nel proprio paese hanno il diritto di concorrere alla nomina dei loro rappresentanti e questo diritto non hanno coloro che sono per necessità di lavoro e di vita costretti a vivere lontano dalla propria patria.

E quando noi, in questo momento, ricordiamo l'importanza altissima del diritto di voto, ci rifacciamo non già a calcoli di interesse elettorale, ma allo spirito vivo, sentito degli emigranti, che noi abbiamo avvicinato, apprendendo come in costoro pulsò e vibrò il desiderio di partecipare alla vita politica, alla vita civile del proprio paese, e come questo desiderio sia da loro maggiormente sentito appunto in rapporto alla lontananza, al sacrificio loro imposto e alla necessità di vivere lontano dal proprio paese. Ed è in omaggio al sentimento di queste innumerevoli falangi di lavoratori che hanno tutti gli svantaggi, mentre al loro paese portano i maggiori vantaggi, che essi non debbono avere un castigo in confronto degli altri che hanno un premio, perchè è loro concesso di vivere in patria.

Non parliamo poi dal punto di vista del Governo nazionale, che dovrebbe proprio tenerci a comprendere l'altissima importanza di questo problema, per cui non vi è altra forma, credo, migliore, più sensibile e più pratica di questa per mantenere vivi dei legami tra la madre patria e coloro che sono costretti dalla necessità a vivere lontano per ragioni di lavoro. Il Governo dovrebbe rendere omaggio a questi sentimenti e tenerci alla vivezza di questi legami.

L'onorevole Mussolini che nel suo discorso di domenica ha voluto ri-

cordare di essere un amico dei lavoratori, che ha anche citato un esempio per dare la prova di questa sua amicizia, l'onorevole Mussolini dico, dia oggi questa prova a questi lavoratori che sono lontani dall'Italia e che aspettano forse una parola che li congiunga alla madre patria, che li ricordi, che li conforti. L'onorevole Mussolini, ripeto provi in questa forma che egli è veramente amico dei lavoratori e accordi agli emigrati l'esercizio del voto.

Infine rispondendo all'onorevole Jacini, dirò due parole. O ci si oppone al principio di accordare il voto agli emigranti perchè si è contrari al principio stesso, oppure ci si oppone per le difficoltà procedurali, regolamentari, che si presentano in pratica per l'esercizio di questo diritto.

Ed allora, se queste sono le due questioni, noi intanto chiediamo che la Camera si pronunci schiettamente, nettamente e dica se è o non favorevole alla concessione dell'esercizio del diritto di voto agli emigranti, indipendentemente da quelle che possono essere le difficoltà per l'esercizio di questo diritto. Questo è l'atto di sincerità che la Camera oggi deve compiere, dicendo cioè se nega ovvero riconosce questa eguaglianza di diritto per coloro che sono in Italia come per coloro che stanno fuori d'Italia ma che sono italiani, e fanno parte del nostro paese.

Quanto alle difficoltà procedurali bene diceva l'onorevole Canepa che mi ha proceduto, queste non possono essere difficoltà insormontabili. Perché nella pratica non esistono delle difficoltà tali da non consentire questa parità di diritto.

L'onorevole Canepa col suo ordine del giorno si propone di risolvere la questione procedurale demandando questa risoluzione alla Commissione, la quale potrà trovare tutte le forme di garanzia possibili ed immaginabili. noi dobbiamo dunque affermare che sarebbe strano, stranissimo, insincero, che la Camera respingesse la estensione dell'esercizio del diritto di voto agli emigranti e lo sacrificasse solo per ipotetiche difficoltà procedurali.

Chiedo che la Camera affermi il principio, e che tutte le garanzie per la procedura dell'esercizio di questo diritto siano demandate alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavina.

CAVINA. Io seguivo attentamente domenica scorsa il compagno Lazari quando parlava, svolgendo il suo ordine del giorno, lamentando che il Governo non avesse voluto, anche in questa circostanza, dare il diritto di voto agli emigrati.

E mentre ammiravo il mio vecchio compagno, guardavo nello stesso tempo il mio compagno di altri tempi, compagno allora di fede e di emigrazione, poichè entrambi in Svizzera emigrati per i medesimi bisogni e per le medesime necessità e mi pareva che il presidente del Consiglio (siccome lo conosco) volesse dire: « La ragione per concedere il voto c'è, ma bisogna trovare il modo ».

La difficoltà, secondo me, non è nel trovare il modo od il mezzo per dare a questi operai, a questi proletari che vanno oltre il luogo dove sono

nati per guadagnarsi un pane, la possibilità di esercitare il diritto al voto. Io credo che una Camera, come quella d'oggi, non possa assolutamente scartare dal diritto di voto i sette od otto milioni di italiani che sono all'estero.

Io vengo proprio adesso, per necessità di lavoro e di vita, da un centro di grande emigrazione, quale è oggi, perchè è rimasto l'unico grande sbocco per l'emigrazione, vengo dalla Francia, dove nelle sole terre devastate, che comprendono più regioni, ci sono circa 350.000 operai italiani emigrati.

Nel bacino di Briey, Meurthe et Moselle abbiamo più di 40.000 minatori operai italiani che lavorano, che producono; nè sto a dirvi dei 100.000 di Parigi, dei 120.000 di Marsiglia, nella quale ultima località l'emigrazione è vecchia. (*Interruzione del deputato Jacini*).

Onorevole Jacini, c'è il bollettino ufficiale che forse può riguardarla e da cui si rilevano queste cifre.

Se solo a Parigi oggi abbiamo più di 100.000 emigranti, io domando e dico: questi cittadini che continuamente dall'estero mandano franchi, vale a dire mandano oro, in Italia, hanno o no diritto di contribuire a regolare quella che deve essere la vita politica del nostro paese?

Io non voglio qui venire a dimostrare che la fortuna dell'Italia nell'anteguerra, che la sua condizione economica sia stata migliorata specialmente in effetto del denaro mandato dagli emigranti in Italia, ma io so per esperienza che per il passato si è sempre detto che coloro che emigravano dall'Italia erano vagabondi, erano coloro che avevano poca volontà di lavorare. Il giudizio credo sia ora un poco cambiato, inquantochè all'estero gli operai se non lavorano non sono assunti e non sono pagati, e se è vero che la mano d'opera italiana è alquanto ricercata perchè laboriosa, se è vero che la mano d'opera d'Italia all'estero contribuisce a sollevare le finanze dello Stato, se è vero che i denari che vengono dagli Stati esteri, guadagnati col sacrosanto sudore dei lavoratori italiani, contribuiscono alla ricchezza nazionale, io domando perchè a questi cittadini non debba essere concesso almeno il diritto di pesare su quella che è la vita del proprio paese?

Poichè bisogna notare che molti di essi hanno lasciato la propria famiglia, che essi hanno lasciato i loro figli e i loro averi, e di conseguenza questo diritto credo nessuno voglia negarlo.

C'è la grave difficoltà; come si fa a far esercitare questo voto a tali cittadini?

L'onorevoli Mucci propone un emendamento che, pur portando la mia firma, non so se potrà essere completo, se potrà essere quello che possa risolvere la questione. L'onorevole Piemonte ha detto; facciamo in modo che venga dato il mandato attraverso una delega, o attraverso qualche cosa di simile.

Ora io dico che è assolutamente necessario che la Commissione studi e che il Governo si pronunzi su questo e cerchi di facilitare l'esercizio del diritto sul voto soprattutto agli operai emigrati.

Perchè se è vero che il denaro di questi emigranti viene trasmesso in Italia con vaglia, se è vero che questo denaro non si sperpera, ed è solo at-

traverso sacrifici immensi che gli operai riescono a costituire veri e propri risparmi, e che qui in Italia c'è qualcuno che lo riscuote, è certo che colui al quale il vaglia è indirizzato e dal quale il denaro viene riscosso rappresenta la persona che gode tutta la fiducia dell'emigrato. Non potrebbe l'emigrante delegare al voto quella stessa persona a cui manda i risparmi, quella stessa persona che gode tutta la sua fiducia, e alla quale bene spesso l'emigrante dà la possibilità di vivere in questa terra d'Italia? Io domando e dico ai signori della Commissione, che non debbono e non possono passare con tanta facilità sopra questa proposta, sopra questo argomento che noi abbiamo posto alla discussione della Camera.

L'onorevole Jacini, in rappresentanza della Bonomelli, dice: Cominciamo, intanto a dare qualche cosa agli emigrati, e questo « qualche cosa » potrebbe essere dar loro rappresentanti al Senato.

Onorevole Jacini, non so quando ella va all'estero, che ambienti frequentati . . . (*Interruzioni*). Non so se ella va in mezzo all'elemento operaio, o se va negli uffici, alle Delegazioni, ai Consolati, dai datori di lavoro, oppure va effettivamente in mezzo ai lavoratori. Io so che, in America specialmente, coloro i quali sono stati e sono i veri truffatori dei nostri emigranti sono precisamente coloro i quali avrebbero i titoli per essere ammessi alla Camera vitalizia, al Senato.

Ella non ignora certamente che la Banca di Sconto aveva a New York, sotto veste americana, una propria creazione, destinata in fatto esclusivamente ad allettare con lauti interessi i risparmi degli emigranti italiani e trasmetterli alla sede centrale di Roma. E ciò riuscì a fare - è un competente in materia che scrive, Alberto Geisser, presidente della Cassa di risparmi di Torino nella *Riforma Sociale* - mi fu detto, nella misura di circa 300,000,000 di lire, i quali andarono coinvolti nel disastro della Disconto.

Ora, evidentemente, coloro che dirigevano la Banca di Sconto prima che il disastro avvenisse, a leggere i rapporti che gli ambasciatori mandarono, erano dei perfetti galantuomini, erano dei grandi patriotti, evidentemente degni di essere nominati cavalieri e commendatori . . .

Voci. Che c'entra questo!

CAVINA. . . e di conseguenza anche possibilmente senatori!

Perchè all'estero chi contribuisce a svalutare la mano d'opera italiana, sono il più delle volte le autorità ed i maneggioni che dovunque si intrufolano sotto diverse iniziative di carattere patriottico.

E allora se voi considerate le condizioni di inferiorità in cui sono tenuti i lavoratori italiani, nei rapporti della vita politica e civile oggi giorno all'estero, bisogna assolutamente che agli emigrati italiani sia almeno riconosciuto un diritto . . .

GRAY. Ma siamo tutti di accordo! Trovi il sistema!

GIUNTA. Io non sono di accordo!

CAVINA Onorevole Gray, io vorrei domandare a lei, che è il rappresentante di una provincia dove l'emigrazione è più forte che in altre provin-

cie, perchè agli operai del Biellese, quelli della Valdossola, quelli del Lago Maggiore che sono tra i migliori operai a tenere alto, diremo così, tanto nell'arte come in tutte le altre manifestazioni, il valore dell'operaio italiano perchè non vuol dar loro questo diritto? Ella dice: siamo di accordo, ma è nel mezzo, nel come, perchè il promettere non val nulla, onorevole Gray. Se mi fosse concesso, io potrei anche dire, che, oggi come ieri, molti promettono alla classe operaia senza dar nulla; anzi gli viene tolto ciò che avevano conquistato. Bisogna dare agli emigrati e non bisogna più promettere.

Ragione per cui noi socialisti siamo qui e insistiamo perchè l'emendamento sia discusso, sia ampliato, sia modificato, ma si venga ad una conclusione positiva, che conosca il diritto di voto agli emigrati e che possano veramente splicarlo in un modo o nell'altro. Io sono un lavoratore, quindi non all'altezza dei legislatori che sono nella Commissione. Essi, che tanto si sono preoccupati delle proprie circoscrizioni elettorali e delle proprie regioni, vorrei che si rammentassero che vi sono all'estero regioni in cui le colonie italiane superano il numero degli abitanti di nostre città.

Non vi citerò le grandi città di San Paolo, nè quelle del Nord e Sud America, ma Londra, Parigi, Zurigo, ecc., ed a pochi chilometri da questi centri vivono raggruppati 15 o 16 mila lavoratori italiani. A Reims, solo a Reims abbiamo 20 mila lavoratori che con una alacrità sorprendente sono addetti a ricostruire ciò che la guerra distrusse.

Ebbene, signori della Camera, rappresentanti della nazione, a questi operai, a questi forti lavoratori che, un giorno lasciarono il loro lavoro per prendere il fucile e per combattere per questa patria, non fate che la patria sia così ingenerosa e neghi il diritto di voto, il diritto di mandare i propri rappresentanti e di sindacarne l'opera, diritto che non è negato nemmeno a coloro che un giorno, in un modo o nell'altro, hanno assassinato la patria e le classi lavoratrici. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luiggi.

LUIGGI. Desidererei domandare ai colleghi che mi hanno preceduto quanti anni della loro vita hanno vissuta all'estero e se hanno discusso direttamente in materia, quegli argomenti e quei voti circa il diritto elettorale, che hanno espresso qui oggi.

Gli emigrati all'estero, se in astratto, per sentimentalità, desidererebbero essere rappresentanti in Parlamento, in pratica sono convinti della impossibilità materiale di fare colà le elezioni.

Ciò premesso e dopo quanto è stato esposto, specialmente dall'onorevole Jacini, non avrei altro da dire, se non credessi mio dovere di portare qui l'eco di quanto le persone interessate mi hanno manifestato.

Le mie discussioni furono fatte con persone di tutte le classi sociali durante i molti anni che ho vissuto all'estero: oltre undici anni nelle varie regioni dell'Argentina e Brasile, oltre due anni negli Stati Uniti d'America e nel Canada e per quasi un anno in estremo Oriente e fino all'Australia.

Ed ho avuto pure occasione di viaggiare molto in lungo e in largo l'Europa, dalla Spagna alla Russia, dalla Svezia e Norvegia, fino a tutto il ba-

cino del Mediterraneo, e giù giù, anche in Egitto nel Mar Rosso ed in Asia sino a Bombay e Ceylan. (*Commenti*).

Perciò mi credo autorizzato a portare qui l'eco dei sentimenti degli italiani all'estero, coi quali ho discusso questo problema.

L'opinione loro è questa: che sarebbe desiderabile di poter votare per un proprio rappresentante in Parlamento; ma che questo desiderio teorico, quando si viene a volerlo applicare, si trova che è assolutamente inapplicabile.

E ciò non solo nei paesi d'America dove si è di fronte alla immensa emigrazione di milioni di italiani, ma persino nei paesi europei con modesta immigrazione e dove il numero degli elettori può variare da qualche migliaio a poche decina di migliaia d'elettori. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Si può studiare quanto si vuole, ma si viene nella conclusione che non si trova una soluzione a questo problema, data la gelosia dei Governi esteri e specialmente per l'America del Nord, e per l'America del Sud, data l'enorme quantità di gente che dovrebbe intervenire alla votazione e data l'influenza che questo potrebbe avere nell'ordine pubblico di quei paesi.

La conclusione dei discorsi con tutta questa gente italianissima che vive all'estero, è che riesce assolutamente impossibile trovare il modo di risolvere praticamente il problema.

CIRIANI. Non sono loro che debbono provvedere! E' il legislatore!

LUIGGI. A questa stessa conclusione è venuta più o meno la Commissione presieduta dall'onorevole Orlando, la quale per quanto abbia studiato per un anno e mezzo il problema, pubblicò la relazione di cui fu fatto cenno or ora in questa Camera e che conclude per la quasi impossibilità di attuazione.

Quindi non mi dilungherò oltre su questo argomento dell'impossibilità materiale di fare le elezioni, e dirò solo, come conclusione, quello che desiderano gli italiani all'estero e come d'abitudine sarò brevissimo.

Essi desiderano di far sentire in qualche modo la loro voce diretta presso il Governo di Roma, più che di avere dei veri e propri loro rappresentanti.

E questo loro desiderio si potrebbe realizzare qualora il Governo usasse una certa liberalità nel nominare dei senatori fra gli italiani più eminenti nei paesi di emigrazione. Per esempio un senatore ogni 500 mila italiani, il che darebbe all'incirca cinque senatori per gli Stati Uniti, tre per l'Argentina, uno per il Brasile, e poi uno per vari altri grandi centri di emigrazione europea e circum-mediterraneo.

La cosa sarebbe perfettamente fattibile, non darebbe ombra ai Governi dove risiedono grandi masse di emigrati e potrebbe essere utile per far sentire la voce di questi emigrati nell'alta Camera.

L'altro modo cui hanno accennato i nostri fratelli all'estero è quello di costituire alla Camera, fra i deputati che saranno eletti, un gruppo parlamentare degli italiani all'estero, dove ognuno dei deputati, che abbia vis-

suto vari anni in quelle regioni, potrebbe facilmente esprimere i bisogni e i sentimenti di quegli emigrati.

Questo è quanto desiderano gli italiani all'estero. Tutto il resto è poesia — per usare una parola mite — ed è di impossibile attuazione. (*Approvazioni a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

CHIESA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA. Il problema fu affacciato con qualche indeterminazione a proposito dell'articolo 42. La Camera non può dissentire in massima sul diritto degli italiani emigrati a manifestare il loro voto politico, e chi ha assistito a comizi all'estero non può non ricordare il loro immenso entusiasmo. Io ho assistito a due assemblee, che ricordo nella mia vita politica come le più acclamanti all'Italia; una a Marsiglia ed una a Basilea e chi vi fosse stato avrebbe sentito quanto erano all'unisono nella vita italiana questi italiani all'estero. Ma se facciamo come l'onorevole Luiggi da una parte e l'onorevole Jacini dall'altra (e forse il Governo poi, come quello che dice di sì con la parola e di no con la testa) non concluderemo nulla. Dobbiamo terminare la rappresentanza dell'emigrazione in un numero fisso di deputati, perchè non è possibile mettere in correlazione le circoscrizioni degli elettori italiani con quelli all'estero. Ma se affermiamo il diritto alla circoscrizione speciale non sarà difficile stabilire un numero di deputati, supponiamo dieci con tanti gruppi di centomila italiani che al Commissariato dell'emigrazione non sarebbe difficile ripartire. L'onorevole Canepa ha rilevato che si tratta di una questione indeterminata, ma sarebbe determinatissima, quando la Camera affermasse il diritto dell'emigrante. L'onorevole Luiggi ha detto poc'anzi: voi non esprimete con questa vostra affermazione quella che è la vera voce dell'emigrante. Ora io vorrei domandare: egli è venuto di recente da un viaggio, ma chi ha portato qui la voce che i nostri emigranti in Egitto, dove essi subiscono una opposizione di decreti inglesi, che invano fu rilevata da una povera voce in questa Assemblea, ma che più fortemente potrebbe esserlo da una rappresentanza diretta? Egli parla di senatori, ma bisogna convenire che l'emigrazione non è fatta di soli industriali e di classi abbienti, ma soprattutto di operai e di lavoratori. Essi onorano altamente col loro braccio e con la loro intelligenza la Patria. Bisogna pensare che la rappresentanza deve essere diretta ad esprimere la qualità dell'emigrazione, il carattere suo. Perciò credo che la Camera potrebbe senz'altro stabilire che su l'articolo 40-bis proposto fosse rinviata la deliberazione alla fine di questa discussione incaricando la Commissione di occuparsene d'accordo col Governo, perchè anche qui, onorevole Acerbo, il Governo interviene e dice di sì, oppure preventivamente dice di no, mentre noi vogliamo dare un voto chiaro ed allora la Commissione sia incaricata di portare l'articolo in una concreta definitiva forma. .

LAZZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAZZARI. L'andamento di questa discussione corre il pericolo di creare una confusione, nella quale il principale scopo che noi vogliamo raggiungere con la proposta del nostro articolo 40-bis finisce per scomparire o per essere alterato nel suo vero significato, nella sua vera importanza.

Hanno già parlato diversi oratori allo scopo di assicurare il diritto elettorale a coloro che sono costretti a girare per il mondo o non possono avere una sede fissa, dove esercitare il proprio diritto.

Ma la questione per noi è diversa; è necessario che essa sia mantenuta chiara nei termini particolari che noi abbiamo inteso di darle, .

L'onorevole Ciriani ha parlato degli emigrati continentali, l'onorevole Canepa ha parlato degli elettori che girano per il nostro paese per ragioni economiche ed in cerca di lavoro; io ricordo di averne parlato lungamente in sede di Commissione e il relatore della maggioranza mi aveva assicurato di essersi occupato della questione; ebbene, io ho invano cercato nella relazione di maggioranza un punto solo in cui si accennasse a questo problema. Non c'è niente.

Io mi permetto di ricordare alla Camera che quando ho parlato di questo argomento in tema di discussione generale, l'onorevole presidente del Consiglio mi ha interrotto dicendo che il voto agli emigranti era ancora prematuro; ebbene, ricordando queste parole noi affermiamo che tutti abbiamo interesse di farlo maturare.

Il nostro impegno deve essere appunto quello di rimuovere le difficoltà pratiche che si oppongono all'applicazione di questo principio, e per questo dobbiamo impegnare maggiormente coloro che hanno buona volontà a risolvere la questione e renderne possibile la soluzione.

L'onorevole Casertano, alle mie insistenze, aveva risposto, forse per tranquillarmi, di aver già fatti degli studi in proposito, anzi di aver pronto un progetto; sarebbe proprio ora il momento di mettere sul tavolo il frutto delle sue osservazioni.

Per parte mia io non ho su questo argomento una preparazione particolare, perchè sebbene sia stato parecchie volte all'estero, e abbia visto delle grandi agglomerazioni d'italiani, pur non vi sono rimasto abbastanza per partecipare alla loro vita, come vi hanno partecipato altri di questa Camera. Ricordo anzi in proposito di aver sempre rifiutato le sollecitazioni che mi faceva Bissolati, perchè mi recassi in America . . .

Ora se noi veniamo ad agitare questa questione, è semplicemente per la grande passione che abbiamo di poter fornire il diritto elettorale anche a questi numerosi elementi della vita italiana che sono dispersi per il mondo e che, per la loro entità, rivestono certamente un'importanza capitale anche per la nostra vita nazionale.

Io credo che, più che la semplice tutela del diritto di questi nostri cittadini sparsi per il mondo, noi dobbiamo cercare che essi siano collegati in modo permanente con gli organi della vita del paese; e perciò è interesse nostro, come rappresentanti nazionali e come cittadini italiani, di stabilire

non essi più che sia possibile continua e permanente una coesione di vita nazionale.

E' un vero e proprio interesse nostro particolare che abbiamo. L'onorevole Acerbo dice sempre che siamo autinazionali; ebbene noi dimostriamo con questa preoccupazione e con questa passione che siamo anche noi nell'orbita del sentimento nazionale, perchè vogliamo, sia pure ai fini della classe che rappresentiamo qui dentro, far maturare, più completamente che sia possibile, questi rapporti di coesione tra i cittadini che appartengono al nostro paese.

Questo interesse potrà essere soddisfatto nel modo migliore che specialmente i competenti potranno trovare.

Noi, nel nostro articolo 40-bis, abbiamo proposto una formula che crediamo possa soddisfare questi bisogni, questi interessi e questi diritti. Vuol dire che attraverso la discussione si può trovare qualche forma migliore, la quale risponda meglio alla necessità della pratica.

Se realmente ci mettiamo con buona volontà a cercare il modo di soddisfare questo bisogno della popolazione italiana, che ha un sesto dei suoi abitanti disperso per il mondo, troveremo certamente la possibilità di stabilire un rapporto di continuità tra i cittadini che vivono nel Paese e quelli che vivono sparsi all'estero. Perciò gioverete al progresso e allo sviluppo di questa continuità di rapporti, se troverete il modo di soddisfare questo voto.

Bisogna però non confondere le diverse condizioni in cui si trovano molti agglomeramenti di italiani sparsi in altri continenti, colle diverse colonie di italiani che stanno in Europa, e ancor più è necessario non confondere ciò colla possibilità di soddisfare il diritto elettorale degli elettori italiani che sono soltanto fuori della loro residenza, ma nel territorio del nostro Paese.

Non confondiamo questi argomenti. Noi dobbiamo partire dal concetto accennato dall'onorevole Chiesa, che la grande massa degli emigranti italiani non sono signori che vanno a spasso per il mondo a completare le loro imprese e le loro azioni di privilegiati, ma sono grandi masse proletarie, di gente che non ha potuto trovare la possibilità di avere il pane quotidiano assicurato e sufficiente qui in Patria e va attraverso il mondo per procurarselo.

E se consideriamo che tutta questa gente è in giro per il mondo, non perchè sia insensibile alla vita nostra, perchè è gente che è lontana col corpo ma è qui coll'anima, e pensa al proprio paese, al cimitero dei padri, alla casa di quelli che ha lasciato, si vede come deve essere un interesse generale comune quello di far sì che coesistano questi rapporti politici, onde attraverso questa coesione nazionale su tutta la faccia della terra gli italiani possano presentarsi col loro vero carattere etico, storico, naturale.

Ho la disgrazia di essere vecchio, sì che è facile chiamarmi un rudero spirituale; ciò non ha importanza, quello che importa è questo: esiste o non esiste, per gli italiani questa questione sociale per cui un sesto della nostra popolazione è ramingo per il mondo? È questo o non un aspetto dei più importanti e preoccupanti della questione sociale italiana? Se così

è noi socialisti possiamo dirvi che per questo dobbiamo mettere tutta la nostra buona volontà per risolverla. Io so che le persone che appartengono alle classi privilegiate, questa buona volontà non la possono avere.

Noi invece l'abbiamo bene, perchè rappresentiamo gli interessi di coloro o che sanno cosa sia la vita e dal complesso della vita nazionale non vogliono essere distaccati; lo sanno perchè sono coloro che nella loro esistenza non hanno altra ricchezza se non la testa e le braccia, con le quali lavorano quotidianamente per assicurarsi il pane in patria e fuori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà. Ma lo prego di essere breve, perchè l'argomento è stato ampiamente sviluppato.

MODIGLIANI. Debbo esporre molto brevemente alcune considerazioni per cercare di persuadere i colleghi che hanno fatto intendere, con le loro interruzioni, con i loro discorsi, che la sola ragione che impedisce loro di aderire alle proposte che si fanno da questa parte della Camera, sta nella difficoltà di realizzare il principio.

Ho sentito dire specialmente dai banchi opposti: diteci come si fa e può darsi che ci troveremo d'accordo.

Io trovo che la difficoltà non può essere accampata altro che da coloro che non vogliono arrivare alla soluzione; perchè, per poco che la questione sia posta nei suoi veri termini, mi pare che la soluzione sia — se non mi inganno — di una semplicità elementare. Però bisogna porre la questione nei suoi veri termini.

Onorevole Jacini, bisogna incominciare col non confondere gli emigrati, per i quali non è possibile disciplinare oggi l'esercizio del diritto di voto con quelli per i quali questo è possibile. È difficile far votare quelli che sono in Australia, quelli che sono a Pretoria, a Johannesburg nel Sud Africa e quelli che sono nell'interno dell'Argentina. È certo è difficile, oltre che molto meno utile, far votare quei tre o quattro o dieci commercianti che l'onorevole Luiggi avrà incontrato a Tokio, e che, convinti di non potere esercitare il diritto al voto, si appigliano alla speranza di essere nominati senatori! Purtroppo i principii per bellissimi che siano, urtano a volte contro delle difficoltà pratiche, di fronte alle quali bisogna arrendersi almeno temporaneamente.

Per risolvere dunque la questione, bisogna nettamente distinguere gli emigrati che sono per la loro residenza durante l'emigrazione in condizione di poter seguire da vicino le vicende del loro paese e da poter tempestivamente manifestare il proprio voto, da quegli emigrati che, per essere residenti in paesi oltreoceani, in queste condizioni non sono. Faccio osservare che per gli emigrati . . .

GIUFFRIDA. In Argentina c'è tanta emigrazione temporanea! . . .

MODIGLIANI. . . . per gli emigrati oltreoceani, e rispondo a ciò cui allude l'interruttore di questo momento, la quota degli emigrati temporanei è infinitamente minore di quella degli emigrati permanenti. Per questi ultimi la conservazione di quel carattere di italianità, di conglome-

rato italiano all'estero che può essere utile di veder conservato, per l'influenza utile che può derivarne per questi emigrati la conservazione dell'italianità, bisogna cercare di raggiungerla con tutt'altro mezzo di quello che è costituito dall'esercizio di voto.

Abbiamo sollevato la questione, or sono non molti giorni, dinanzi alla Commissione degli esteri e abbiamo trovato — lo cito per fare il discorso più breve — un giurista come Vittorio Emanuele Orlando, il quale ha immediatamente aderito, pur dicendo di avere avuto in passato molti dubbi sulla questione, della concessione della doppia nazionalità.

Noi dovremmo liberarci da quella superstizione arcaica per cui l'italiano che si stabilisce nell'Argentina o agli Stati Uniti dell'America del Nord non possa diventare cittadino americano, se non perdendo definitivamente ed irrevocabilmente, la cittadinanza italiana.

L'italianità e l'influenza italiana all'estero, questi gruppi di nostri connazionali, la potranno esercitare, se le leggi italiane consentiranno loro di esercitare all'estero tutti i diritti che le leggi di quei paesi loro consentono, senza perdere la cittadinanza italiana o avendo il modo di riacquistarla immediatamente appena tornano in patria.

Questo è il modo di preservare l'italianità di quegli emigrati e di garantire l'influenza di questi gruppi italiani all'estero in quei paesi.

Veniamo ora al caso che solo praticamente interessa, quello degli italiani emigrati in paesi prossimi. Questi sono i paesi europei e quelli circum-mediterranei.

Io faccio osservare, tanto perchè l'attenzione dei più decisi avversari sia richiamata, che essi stessi in questi giorni vanno sollevando proteste che, sotto molti aspetti, non possono certo lasciare indifferenti nemmeno noi, sui propositi di snazionalizzazione coatta che altre nazioni europee vanno esercitando su emigrati italiani, che nell'altra sponda del Mediterraneo hanno conservato la loro personalità e che meriterebbero di non essere avulsì e distaccati dalla compagine nazionale a cui hanno mostrato, attraverso gli anni, di voler continuare ad appartenere.

Ma come? Voi protestate perchè la Francia snazionalizza centomila siciliani, che sono decoro e vanto della Tunisia francese, ma poi vi opponete a noi che vogliamo cercare se non ci sia il modo di consentire a questi 100 mila italiani l'esercizio del diritto di voto?

Sono stato l'anno passato in Francia e ho ammirato gli sforzi che la Francia fa (e che sono veramente poderosi e impressionanti: come si poteva vedere specialmente nella meravigliosa esposizione coloniale dell'anno scorso) per mantenere i vincoli non solo fra i francesi delle colonie e la madre-patria, ma fra gli abitanti delle colonie e la madre-patria.

E mi sono domandato: ma è mai possibile lasciare svellersi dalla compagine politica italiana la colonia italiana di Marsiglia, la quale raggiunge la cifra, già accennata, di 120 mila persone, e che vive così compatta e distinta da potersi quasi determinare i confini della città italiana nella città francese? Chi è stato a Marsiglia e ha fatto una giratina nei famosi quartieri

della Belle de Mai avrà certo provato la sensazione di essere in una città italiana.

Ma è possibile che non si possa cercare il modo di tenere in contatto questi italiani residenti a Marsiglia colla vita del loro paese ?

E noti la Camera che il dopo-guerra, se non sono male informato, e gli organizzatori come l'amico Piemonte, mi correggano subito se sbaglio, va producendo il fenomeno ogni giorno più manifesto, che in gran parte dei paesi del Nord (come in Svizzera e in Germania) certi lavori (quelli di edilizia per esempio), sono per gran parte, se non completamente, affidati alla mano d'opera italiana, la quale è costantemente richiesta, perchè le popolazioni locali, per speciali ragioni, si dedicano sempre meno a tali lavori.

Ora, è mai possibile che queste forze assorbite progressivamente non debbano essere rintracciate e riallacciate alla vita del paese ?

Delincata così, in modo sufficiente, l'imponenza del problema anche per rispondere agli impazienti che volevano far votare nelle Pampas dell'Argentina o ai confini della Georgia, arrivo con tutta facilità a porre il quesito delle modalità: nei limiti del mio emendamento.

Sono paesi, quelli cui mi riferisco, nei quali, anche se sono al di là del Mediterraneo, i Consolati italiani non sono sparpagliati a distanze insormontabili. I Consolati italiani in Francia, in Svizzera, in Austria, in Germania, nel prossimo Oriente, si trovano a distanze tali che non sono di molto superiori a quelle che molti lettori percorrono in Italia per andare a votare.

Il solo fatto della presenza del Consolato indica (a proposito di modalità regolamentari) la possibilità di inviare dei funzionari nei centri in cui le popolazioni sono più dense.

E allora a chi si vuol dare a intendere che vi sono difficoltà [insormontabili] ?

Ripensino i colleghi dubbiosi alle disposizioni già esistenti e a quelle ventilate nelle testè discusse riforme dei Codici, secondo le quali è ammessa la notifica per posta di importantissimi atti civili, la cui consistenza ha una importanza, a molteplici effetti, infinitamente maggiore della redazione di un bollettino di voto elettorale. Che dicono tali disposizioni ?

L'interessato si presenta con il suo atto da notificare ad un qualunque funzionario, abilitato a vedere che egli è quel tale uomo con quel tale pezzo di carta; dice a quel funzionario di voler spedire il foglio di carta e consegna al funzionario il documento, affinché sia spedito per posta.

Ebbene, quale difficoltà ci sarebbe ad autorizzare un console rispettabilissimo o lo stesso sindaco di una qualsiasi città straniera a ricevere in busta chiusa dall'emigrante italiano la scheda di Stato (che voi potete tempestivamente far giungere all'estero) affinché sia rispedita per posta dai rispettivi colleghi, alle varie Corti d'appello ?

VICINI. E le garanzie ?

MODIGLIANI. Lo volevo ben dire, che un rivoluzionario non avrebbe perso l'occasione di diventare di colpo buracrate, quando si tratta di regolare siffatta materia !

Onorevole Vicini vuole dimenticarsi per cinque minuti di essere lei un fascista ed io un avversario? Vogliamo dimenticarcene? (*Interruzioni*) E allora mi dia la sua parola d'onore di esser proprio convinto che il votare in certi comuni di campagna, in quel certo giorno delle future elezioni, sarà presidiato da garanzie superiori di quelle colle quali si voterebbe a San Quintino, al Consolato italiano!

Ma via, onorevole Vicini, quando non si potrà entrare in cabina, quando si strapperà la scheda dalle mani dell'elettore, quando voterà per il signor elettore il suo signor padrone o il cameriere del padrone, ove saranno le garanzie?

Voi vi preoccupate delle garanzie che volete assolute all'estero, quando in Italia siamo tutti d'accordo che molte garanzie sono scritte solo per decenza, o per maggiore coerenza formale di legislatori.

Ma proprio davvero voi trovate che non sono sufficienti le garanzie che si avrebbero col presentarsi l'elettore al console del proprio paese, col proprio passaporto in mano, a consegnare una busta chiusa sulla quale il console apponga la propria firma per spedirla subito per posta.

La sola garanzia che manca è dell'arrivo. Bisogna riconoscere che la posta, per dire il vero, in certi paesi funziona un po' male! (*Interruzioni*).

Oh! Non alludo all'Italia! Ma le pare, onorevole Caradonna, che io voglia alludere ad un servizio affidato a lei? Non ci penso nemmeno! In Italia le lettere arrivano senza mai essere state aperte! Nessuno disguido si verifica mai! In nessun caso mai privati o associazioni hanno potuto avere e pubblicare lettere di terzi! Sono cose che sanno tutti e che del resto non debbono discutersi ora.

Ora io posso concludere che il voto degli emigrati, organizzato nella maniera da me sommariamente indicata, offre tutte le possibili garanzie.

E se i miei calcoli non sbagliano, si tratta di render possibile l'esercizio del diritto di voto a un milione di italiani.

Non c'è meno di un milione di italiani emigrati nei paesi d'Europa e circum-mediterranei. E mi pare che basti questa cifra per ribadire tutta l'importanza del problema.

L'esperienza poi ci darà la possibilità di vedere se nel futuro si potrà realizzare qualche cosa di meglio e di simile anche per gli altri emigrati.

Certamente oggi le distanze sono tali e i mezzi di comunicazione non ancora così solleciti, che l'arrivo del bollettino di voto sarebbe talmente tardivo da far dubitare della possibilità di organizzare il voto elettorale per gli emigrati oltreoceani.

Ma siamo in tempi tali, di così rapida evoluzione, che tra qualche anno ci potranno essere dei mezzi di trasmissione così solleciti da eliminare questa difficoltà.

Onde, fermo restando l'auspicio che tutti gli emigrati possano votare, salva e riservata l'adozione di quell'altro correttivo della doppia nazionalità, di cui ho già parlato, ci dobbiamo stimare contenti se avremo organizzato il diritto di voto per gli emigrati italiani nei paesi europei e circummediterranei.

VICINI. Ecco! Quelli che vi interessano! Quelli dei paesi europei!

MODIGLIANI. Io godo fama di essere molto furbo, e mi guarderò bene dal difendermi da tale reputazione, ma il suo elogio oggi non lo merito. Perché vuole che ci premano di più quelli europei che quelli americani? Crede proprio che quelli americani siano meno favorevoli a noi di quelli europei?

Onorevole Vicini, se glielo hanno dato ad intendere, dica a chi glielo ha dato ad intendere che lo ha imbrogliato.

Perchè ella si ricorderà della notizia maliziosamente ingigantita delle male accoglienze e anche dei fischi che si dissero elargiti nel Sud-America ad un deputato socialista. Ma quelle accoglienze e quei fischi non erano mica dovuti al fatto che quel tale oratore, deputato socialista, conferenziere, era scarsamente nazionalista. Se la presero con lui perchè si era permessa qualche osservazione non eccessivamente ortodossa dall'altro punto di vista.

Creda dunque l'onorevole Vicini, credano gli altri suoi colleghi, l'emigrazione transoceanica non è affatto meno rossa di quella europea. (*Rumori all'estrema destra*).

Ci ispira questa soluzione ridotta solo il criterio della possibilità. Abbiamo voluto formulare una proposta, che non consente la facile scappatoia della impossibilità di realizzare la cosa.

Noi voteremo la proposta più ampia, perchè serve ad affermare intiero il principio in cui noi crediamo. Comprendiamo che a quella proposta altri farà il viso dell'armi, perchè la si dirà una utopia. La nostra, più ridotta, non è utopistica; chi la respingerà respingerà una cosa possibile e darà prova di non volere la cosa in sé.

E la proposta è precisamente questa: che l'esercizio del diritto di voto da parte degli emigrati residenti in paesi europei o circummediterranei avvenga con le norme che saranno fissate in un regolamento da stabilirsi.

PRESIDENTE. L'onorevole Giunta ha facoltà di parlare.

GIUNTA. Io ritengo che si debba essere assolutamente contrari, in linea di principio, a concedere il diritto di voto agli emigrati, anche se ciò è in contrasto col pensiero di qualche mio compagno di gruppo. Del resto or ora l'onorevole Modigliani non ha fatto altro che darmi in parte ragione. Perchè egli stesso è venuto a fare una distinzione tra la concessione del diritto di voto agli emigrati che sono nell'Europa o in certe parti d'America, e quelli che si trovano, per esempio, come ha detto lui, a Pretoria o a Johannesburg . . .

MODIGLIANI. Scusi, onorevole Giunta, non concessione di diritto, regolamentazione dell'esercizio.

GIUNTA. Ad ogni modo ha fatto la eccezione, per cui, in linea di principio, ella già ammette dei dubbi.

MODIGLIANI. No, in linea di diritto, no!

GIUNTA. Io ritengo a ogni modo, che questo diritto di voto noi non si debba concedere.

Io considero l'emigrato come l'individuo temporaneamente o del tutto avulso dalla vita del paese.

Intendiamoci bene: potrà rimanere un collegamento spirituale, un collegamento effettivo . . . se resta la famiglia in Italia, vi può essere un collegamento anche di interessi; ma sempre riflessi, mai diretti.

Viceversa, l'emigrato, il giorno in cui sbarca nel territorio straniero, è costretto necessariamente ad entrare nel flusso della vita del paese che lo ospita . . . (*Rumori*).

Dal punto di vista dell'interesse materiale, è proprio così!

Ora, per la difesa dell'interesse spirituale e degli interessi sentimentali, bastano all'estero le ambasciate e i consolati, quando le persone che ne sono i titolari facciano il loro dovere e gli interessi del nostro paese.

Viceversa, per quello che è la tutela dell'interesse materiale, poiché questo si svolge necessariamente nella vita di un paese straniero, io riterrèi più logico che questi nostri connazionali potessero partecipare con una rappresentanza politica alla vita del paese che li ospita.

D'altra parte noi facciamo una questione squisitamente politica nel negare il voto, come la fanno squisitamente politica i colleghi dell'estrema sinistra.

Noi temiamo, per esempio, l'influenza dell'ambiente.

Noi sappiamo che cosa sta succedendo in Francia. Appena l'italiano arriva in Francia, trova non solamente il propagandista italiano che l'ha seguito, o che lo ha preceduto; ma trova una fitta rete di insidie da parte della Francia per mettere il cittadino italiano contro il proprio paese; e ne abbiamo degli esempi! . . . Abbiamo mandato anche dei nostri espressi delegati a vedere quello che succede in quel paese; e, del resto, qualche ex-deputato al Parlamento italiano che si trova presentemente laggiù, sappiamo quale razza di propaganda antiitaliana va facendo nelle file dei nostri emigrati! (*Proteste all'estrema sinistra — Rumori*).

Non vi parlo di quello che avviene in certe parti dell'America del Sud. Del resto, l'onorevole Modigliani si è scoperto magnificamente, quando ha dichiarato che nell'America del nord e nell'America del Sud gli emigrati non sono meno rossi di certi gruppi di italiani che si trovano fra noi . . . Basterebbe questo per metterei in allarme! (*Rumori*).

Io mi ero già messo in allarme quando ho visto il nome dei firmatari dell'emendamento! (*Harità*).

Ho trovato però, oltre tutto questo, che dalla parte della estrema sinistra, si è voluto fare ancora un piccolo giuoco o un piccolo fuoco di demagogia.

Quando sento l'onorevole Lazzari, che ha militato sempre nei partiti più antinazionali; e, se ben ricordo, credo che sia stato anche degli anarchici più catastrofici . . . (*Proteste all'estrema sinistra — Rumori*) io non lo so, perchè non m'interessa di queste cose; a ogni modo, è certo che da codesta parte, nonostante che oggi siate dei conservatori per contrapporvi a noi che siamo dei rivoluzionari effettivi (*Rumori*) da codesta parte

voi avete sempre fatto dell'internazionalismo, e che l'internazionale è la base fondamentale della vostra ideologia . . .

Ora, quando io sento l'onorevole Lazzari venirmi fuori col sentimento nazionale e con l'attaccamento al proprio paese di questa gente che è all'estero e con la necessità di dare a loro il voto, soltanto in virtù di questi interessi supremi della Nazione e di questo supremo interesse che è il sentimento nazionale, io ho tutto il diritto, onorevole Lazzari, di mettermi in guardia e di convincermi ancora di più che la vostra richiesta ha delle finalità che noi non possiamo assolutamente accettare.】

Non solo ; ma io forse ho un po' più di riguardo e di rispetto per i nostri connazionali che sono all'estero, per non concedere loro il diritto di voto, perchè se oggi, per lo meno in certi gravi momenti della vita nazionale all'estero, tutta la massa dei nostri emigranti può pulsare e risuonare sopra un motivo unico, quel motivo sentimentale, nazionale, che ci hanno or ora detto ; quando noi invece li poniamo di fronte alla necessità di far parte di una lotta politica, noi veniamo a distruggere questo magnifico, per quanto tenue, legame spirituale e mettiamo i nostri connazionali all'estero in mezzo a tutta la furia delle fazioni politiche, a tutto svantaggio del loro sentimento nazionale.

Per queste ragioni il Governo ha fatto benissimo a non accettare questa proposta di emendamento, nell'interesse degli stessi emigrati all'estero e la Camera deve assolutamente essere contraria e non votare l'emendamento. Non ne può fare a meno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Rinunzio.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Micheli.

MICHELI L'onorevole Canepa ha ricordato la mia quarta relazione fatta in occasione della legge elettorale del 1919, e precisamente quella che si riferiva agli emendamenti aggiuntivi.

Ma egli ha citato le due ragioni per le quali la Commissione di allora non poté aderire alla sua proposta. La prima ragione sembra a me permanga tuttora : una volta che si consente la facilitazione di voto a due classi come i ferrovieri e i marinai, io non vidi allora, e non vedo nemmeno in questo momento, la ragione di limitarla ad essi ; ma si deve estendere a tutti gli impiegati che si trovano, per ragioni di servizio, lontani dalla località nella quale sono iscritti come elettori.

Fare diversamente, sarebbe costituire per due classi, per quanto benemerite, un privilegio, al quale io non mi saprei adattare.

Il secondo argomento, più che mio, era della Corte d'appello di Genova, le conclusioni della cui sentenza io riportavo. Essa non è che accennasse alla formazione di collegi fittizi, ma invece si preoccupava della possibilità di votazioni fittizie, determinate, ad esempio, dal giungere improvviso in un porto qualsiasi di numerose navi che recassero . . .

CANEPA. Che vuole che giungano nei porti . . .

MICHELI. Riconosco che poteva concentrarsi in un porto determinato anche piccolo, qualche migliaio di elettori nuovi, i quali potevano allora cambiare i risultati di una elezione.

Riconosco con l'onorevole Canepa che il pericolo che allora accennava, oggi è assai minore, perchè ci troviamo di fronte a grandi circoscrizioni.

Riconosco con lui che il collegio nazionale porterebbe a condizioni di elettorato tali da consentire un esperimento della sua proposta.

Ad ogni modo debbo ricordare che nella relazione, che io compilavo nel 1919, alla quale si è riferito, io ero di fronte non al collegio nazionale, ma di fronte a circoscrizioni provinciali: questo spiega le conclusioni alle quali sono arrivato.

PRESIDENTE. E' stato presentato un ordine del giorno dell'onorevole Jacini, che è così concepito:

«La Camera, affermando in linea di principio che agli italiani all'estero debba facilitarsi l'esercizio del diritto di voto, invita il Governo a sollecitare gli studi al riguardo, allo scopo di presentare concrete proposte».

Ma io ricordo all'onorevole Jacini l'articolo 92 del Regolamento e lo invito a ritirarlo.

E poi c'è l'emendamento dell'onorevole Modigliani così formulato:

«Gli emigrati nei paesi europei e mediterranei eserciteranno il diritto di voto, secondo le modalità da fissarsi con apposito regolamento».

JACINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

JACINI. Io non posso insistere sul mio ordine del giorno, se ciò non mi è consentito dal regolamento, ma domanderei al Governo di voler esprimere in proposito la sua opinione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore . . .

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. La discussione veramente delicata ed alta meriterebbe una Camera meno stanca di quel che non sia l'attuale.

Voci. Rinviamola.

PRESIDENTE. Non è mai stanca la Camera quando ascolta lei.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Effettivamente, come è stato ricordato; il voto agli emigranti non è codificato se non nel piccolo stato del Kansas, dove l'emigrazione è molto lieve, e nella Norvegia, dove il voto per gli emigrati e per gli assenti oltre due anni esiste, ma anche, nella Norvegia gli emigranti sono pochi.

Invece io devo ricordare un terzo esempio che non è stato ricordato dall'onorevole Mucci, che cioè in Germania nella formazione della legge 7 aprile 1920 si è tentato di dare il voto agli emigrati, anzi il Governo presentò un apposito progetto di legge, ma la discussione che sorse al Reichstag fu così tumultuosa e arruffata che si finì col votare un ordine del giorno col quale si dava mandato al Governo per la formulazione di un regolamento, per dare il voto agli emigrati.

Questo al 7 di aprile del 1920 ! Siamo al 1923 e quel benedetto regolamento non è ancora comparso ! Sicchè, di grandi Stati, a forte emigrazione, che ci possano offrire un esempio di legislazione per gli emigrati, non ne abbiamo nessuno. (*Commenti — Interruzioni*).

MODIGLIANI. L'Italia ha approvato la legge della doppia nazionalità (*Commenti*).

PRESIDENTE. Lascino parlare ! Onorevole Casertano, non raccolga le interruzioni.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Effettivamente gli emigrati rappresentano una parte assai nobile del popolo italiano. Questi uomini, dalle braccia rudi, che emigrano dalla patria con l'occhio sempre rivolto indietro, perchè sperano di tornare nel loro paese ricchi, per rifarsi una casetta, meritano di non essere trascurati.

Essi arrivano nei paesi di emigrazione, e se nei paesi di emigrazione non hanno un legame con la patria, dopo un certo periodo di tempo finiscono col perdere ogni nazionalità e col dimenticarsi del paese di origine.

Trovare dunque un mezzo (*Interruzioni*) perchè questa gente sia ancora legata alla patria, anche attraverso al voto, significa compiere opera patriottica.

Voci da sinistra. Ah ! Ah !

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Rilevo dalle interruzioni di quella parte della Camera che non si erano comprese le conclusioni a cui sarei venuto ; ma se voi foste più attenti capireste dove si vuole arrivare.

Le difficoltà sono di ordine pratico e non lievi.

Io per esempio, per dare agli onorevoli colleghi la prova con quali e quante difficoltà si presenti il problema, prima di dire quella che è la mia opinione sulla materia e sull'argomento, vorrei vedere, pur fuggevolmente, quello che essi hanno proposto per rilevare quanto ci sia di assurdo ed inattuabile. Comincio dall'ordine del giorno Mucci che si esprime così :

« Anche i cittadini italiani emigrati all'estero, risultanti dai dati del Commissariato generale di emigrazione, formeranno una circoscrizione aggiunta »

Prima di tutto quali sono questi emigrati che devono formare una circoscrizione e che avranno diritto al voto ?

Noi abbiamo le liste già formate, nelle quali gli emigrati sono iscritti, I nostri emigrati hanno già il diritto al voto, tanto vero che c'è una lista speciale dove essi sono compresi, soltanto l'esercizio del diritto al voto è per loro sospeso. Ma tornando in Italia la sospensione per l'esercizio del loro diritto finisce.

Invece, secondo questa proposta dovrebbe essere il Commissariato di emigrazione quello che forma nuovi elettori, anche se non avessero il diritto ! Ma c'è poi ancora di assurdo che questi elettori dovrebbero formare una circoscrizione speciale aggiunta alle altre. Ma andiamo avanti con le difficoltà : la votazione, si dice, avrà luogo presso l'ufficio elettorale, organizzato dai Consolati italiani all'estero con norme da determinarsi.

Ma comprendono gli onorevoli proponenti a quali enormi difficoltà si andrebbe incontro, istituendo degli uffici elettorali presso i Consolati ?

La difficoltà che presenta il diritto di voto degli emigrati è soprattutto nella limitazione, che indirettamente si apporta al principio di sovranità dello Stato, che ospita gli emigrati. Non c'è nessuno Stato estero, che può permettere organizzazioni elettorali nell'ambito del proprio territorio, senza venir meno al principio di sovranità nazionale.

MUCCI. E le operazioni di leva per il servizio militare ?

GRASSI. Ma come faranno i comizi elettorali ? (*Rumori all'estrema sinistra*).

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. L'onorevole Mucci vuol parificare il diritto di propaganda, di tenere comizi, di fare dei discorsi elettorali con la visita o di leva o in qualsiasi altro modo che si possa esercitare dal console per il proprio connazionale. Sono cose assolutamente diverse.

Debbo ricordare all'onorevole Mucci, che ha interrotto, che quando durante la guerra l'Inghilterra ha chiesto alla Svizzera il permesso di far spedire dai propri militari, ivi internati, la lettera contenté il voto, secondo il sistema inglese, il Governo svizzero ha opposto un rifiuto. (*Interruzioni all'estrema sinistra — Commenti*).

MODIGLIANI. Erano internati di guerra !

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. E quando la Germania ha chiesto alla Svizzera di far votare i propri ferrovieri, che ivi si trovavano, la Svizzera ha opposto un rifiuto. (*Commenti — Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, lascino parlare !

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Sappia l'onorevole Modigliani che, appena sparsasi la notizia che v'era il disegno, effettivamente concepito e anche tradotto in gran parte in realtà, da parte del presidente del Consiglio, di dare, secondo l'annunzio, che la stampa aveva fatto, il voto agli emigrati, come era ed è nel suo proposito, difficoltà di carattere internazionale sono sorte, che qui non è il luogo di accennare e che egli, come buon patriotta, non può desiderare di accrescere, perchè in questo momento, in cui specialmente con gli Stati Uniti si discute della nostra emigrazione, non è possibile che il Governo abbandoni per il piacere di una legislazione, che può ritardare ancora dei mesi, il diritto che egli ha di difendere i nostri connazionali, che emigrano per ottenere una maggior quota del contingente emigratorio. (*Applausi — Commenti*).

Voci dall'estrema sinistra. Che centra ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. C'entra, perchè è la realtà che suscita difficoltà.

E, continuando, mi sia permesso ancora una piccola critica a quello che dicono gli altri proponenti.

L'onorevole Ciriani, per esempio, vorrebbe che il voto fosse dato per mezzo della scheda di Stato, che sarebbe rimessa agli emigrati dall'Ufficio centrale nazionale. Come ? La scheda di Stato, secondo il sistema elettorale, voi sapete come si forma.

L'Ufficio centrale nazionale esercita la sua funzione nei dieci giorni dopo la proposta dei candidati: dieci giorni che sono, insieme con la proposta 40. Dopo la proposta, l'Ufficio nazionale cessa. Voi volete che questo Ufficio nazionale invii esso la scheda di identificazione: ma la scheda di identificazione si comincia allora a formare . . . (*Interruzioni all'estrema sinistra*) . . . e per stamparla occorrono non meno di venti giorni, tal che l'attuazione della scheda di Stato importerà che i termini si debbono allungare a settanta giorni, perchè si possa avere la distribuzione in Italia della scheda di Stato. Ora voi volete inviare all'estero la scheda di Stato e volete che torni in tempo per la votazione!

CIRIANI. Si prolungano i termini!

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ancora? Siamo arrivati . . . (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. La finiscano!

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Siamo arrivati ad allungare i termini a ben 70 giorni. Per poter soddisfare il desiderio dell'onorevole Ciriani, occorrerebbe allungare i termini non a 90 giorni, ma a 120 giorni il che è enorme. (*Interruzione del deputato Ciriani — Scambio di apostrofi tra i deputati Giunta e Ciriani*).

PRESIDENTE. Onorevole Giunta, la finisca! Onorevole Ciriani, la finisca anche lei! Proseguia onorevole relatore!

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Tanto più, onorevole Ciriani che il nostro diritto elettorale, secondo l'articolo 53 della legge elettorale politica, ha un fondamento. È detto in quell'articolo che il diritto elettorale è personale.

Fino a quando non modificheremo questa base del nostro diritto pubblico elettorale e non diremo che il voto può essere dato per procura o per lettera, il che rappresenta una difficoltà, nelle sue conseguenze pratiche, non lieve, non potremo ammettere nè la procura, nè la lettera inviata di cui si parla. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Non possiamo, per quanto garbatamente espresso, accettare il pensiero dell'onorevole Canepa, il quale vorrebbe che le modalità per l'esercizio del diritto (e teoricamente le parole corrispondono alla realtà giuridica) siano stabilite con regolamento da emanarsi dal Governo, su conforme parere della Commissione.

CANEPA. Le ho reso un omaggio!

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Noi le siamo gratissimi e la ringraziamo; ma dichiariamo, per essere ortodossamente costituzionale, che non posso accettare la sua delega legislativa, perchè in questo modo il Governo è tenuto a seguire il parere della Commissione, e allora la delega al Governo non ha efficacia, e non ha efficacia la delega alla Commissione, perchè composta di persone transeunti che non possono arrogarsi la facoltà di rappresentanti della Camera. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

In ogni modo tengo ad affermare che in punto di principio io sono d'ac-

cordo con i numerosi proponenti. (*Rumori all'estrema sinistra*). Quindi le confidenze che l'onorevole Lazzari faceva alla Camera, di discorsi privati, hanno il loro perfetto fondamento e le loro buone ragioni.

Noi siamo d'accordo in principio, che cioè a questa massa di italiani bisogna trovare il modo di rendere pratico l'esercizio elettorale. (*Interruzioni e commenti all'estrema sinistra*). Siamo in discordia sul metodo.

Non posso essere d'accordo con coloro che propugnano la rappresentanza degli italiani all'estero, perchè questo darebbe luogo a lievito di eccitamento a discordie locali, di sovvertimento del principio nazionale dello Stato che ospita, il che sarebbe assolutamente assurdo. Posso essere d'accordo sulla possibilità di tradurre in atto il pratico esercizio di quel diritto già concesso agli italiani secondo la iscrizione nelle liste dello Stato sovrano. (*Interruzione del deputato Ciriani*). Quando vengono nell'Italia possono esercitarlo, ma all'estero no, caro Ciriani.

È qui il punto della questione! Noi dovremmo studiare, dovremmo concordemente lavorare per trovare i mezzi più pratici per tradurre in atto questo pensiero che è di tutti i patriotti italiani. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Per il momento, perciò, pregherei tutti i presentatori di emendamenti di accontentarsi delle dichiarazioni che partono da questo banco e che più autorevolmente possono essere confermate dal Governo, di accontentarsi cioè, essendo il pensiero comune con essi (*Commenti all'estrema sinistra*) che si studiano e si studieranno ancora i mezzi per tradurre in pratica il principio, perchè la questione trovi la sua soluzione, ma che nel momento attuale non può essere affrettata.

Pensino alle conseguenze di un voto che possa accettare proposte in altro senso e che potrebbe avere conseguenze dannose (*Commenti all'estrema sinistra*) e si contentino che il pensiero concorde debba, a non lunga scadenza maturare in fatto concreto. (*Approvazioni — Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE L'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza ha facoltà di esprimere il suo avviso.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo non può accettare nessun emendamento proposto, non perchè neghi l'esistenza di questo problema e la necessità di addivenire ad una soluzione, ma per le ragioni che con tanta limpida eloquenza e tanta precisione ha esposto l'onorevole Casertano.

L'attuale Governo, appena insediato, per mezzo dello studio del suo capo onorevole Mussolini, ministro degli esteri, si è occupato di questo problema; ma, come ha accennato l'onorevole Casertano, alla risoluzione di esso ha incontrato grandi difficoltà; difficoltà di fatto non che di altro genere, inerenti alle relazioni del nostro paese e delle altre nazioni, alle quali ha ancora accennato l'onorevole Casertano.

Gli studi proseguono per mezzo dell'interessamento personale dell'onorevole presidente del Consiglio.

Io perciò invito i presentatori degli emendamenti e proposte di volerle

ritirare, perchè non si debba dire nè si possa credere che il Governo voglia negare un diritto a questi suoi concittadini che vivono lontano, che esso ama, e alle cui sorti guarda con particolare attenzione, ma solamente perchè in questo momento esso non ha ancora i mezzi per risolvere il problema.

Il Governo s'impegna a continuare con fede e con particolare premura gli studi iniziali; lieto se potrà al più presto presentare una soluzione parziale o totale del problema, attraverso speciali disposizioni legislative.

PRESIDENTE. Onorevole Mucci, mantiene il suo emendamento?

MUCCI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Canepa?

CANEPA. Lo mantengo e mi associo anche all'emendamento dell'onorevole Modigliani, sul quale abbiamo chiesto l'appello nominale.

PRESIDENTE. E l'onorevole Ciriani?

CIRIANI. Lo ritiro e mi associo a quello dell'onorevole Modigliani.

PRESIDENTE. Restano allora l'emendamento dell'onorevole Mucci, quello dell'onorevole Canepa e infine quello dell'onorevole Modigliani a cui si associa l'onorevole Ciriani.

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Mucci.

MUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCI. Come presentatore dell'ordine del giorno tengo a dichiarare che noi manteniamo nella sua integrità la proposta, perchè un'integrale soluzione domandano i nostri connazionali all'estero.

Mi duole che una grande questione che esorbita dalle vedute di partito, si sia voluta, da una parte della Camera, rimpicciolire ed esaminare sotto l'angolo visuale partigiano.

I nostri connazionali domandano di partecipare al voto politico. Non può coinvolgersi questa questione con quella dei ferrovieri, degli emigrati temporanei e dei marinai, trattandosi di una proposta diversa. Noi intendiamo che sia stabilita una circoscrizione aggiunta speciale, perchè occorrono norme speciali da fissarsi in un regolamento per dare il diritto elettorale agli italiani all'estero. *(Interruzioni).*

Dobbiamo aver riguardo alla vita degli emigrati che si svolge a New-York, a Filadelfia, a Buenos Aires, ad Alessandria d'Egitto . . . ed è di grave momento avere in questa Camera rappresentanti degli italiani all'estero perchè non saranno, come s'è voluto dire deputati di beghe coloniali, ma porteranno forte contributo nei problemi di emigrazione, di commercio, di finanza, ecc., cioè porteranno la viva voce di vistosi interessi nostri che hanno importanza capitale per i destini della Nazione.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Dichiariamo esplicitamente che non vogliamo far perder tempo alla Camera con un emendamento che tolga alla proposta

Mucci quello che ha di irrealizzabile, come la formazione di un collegio separato. Su questo punto dissentiamo profondamente. Non crediamo che la proposta Mucci, così come è organizzata, sia realizzabile. Quindi il nostro voto ha esclusivamente il significato del riconoscimento della necessità di assicurare l'esercizio del diritto di voto a tutti gli emigrati.

JACINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACINI. Per le ragioni da me succintamente indicate, non crediamo di poter votare nè l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mucci, nè gli altri emendamenti che verranno messi in votazione. Però, siccome l'onorevole sottosegretario di Stato non ha ricordato in modo esplicito quanto era formulato nel mio ordine del giorno, che non potè esser messo in votazione, pregherei l'onorevole sottosegretario di darmi in [proposito qualche affidamento.

PRESIDENTE. Ora non è possibile; siamo in votazione.

Metto dunque a partito l'articolo aggiuntivo 40-bis, proposto dall'onorevole Mucci, che rileggo:

« Anche i cittadini italiani emigrati all'estero risultanti dai dati del Commissariato generale per l'emigrazione, formeranno una circoscrizione aggiunta per eleggere i loro rappresentanti nelle stesse proporzioni stabilite per le popolazioni viventi nel Regno.

Le liste dei candidati saranno presentate presso la Corte d'Appello di Roma e concorreranno per la maggioranza e per le minoranze nelle stesse forme fissate per i partiti in Italia.

« La votazione avrà luogo presso uffici elettorali organizzati dai Consolati italiani all'estero, con norme particolari da determinarsi per regolamento, salvo sempre, ove applicabili, le norme della presente legge ».

Coloro che sono favorevoli a questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Mucci, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Canepa. Questi propone che sia conferito il diritto di voto alla gente di mare ed ai ferrovieri che si trovino, per ragione di servizio, nell'impossibilità di votare nella regione a cui sono iscritti.

Le modalità per l'esercizio del diritto di queste categorie saranno stabilite con regolamento da emanarsi dal Governo su conforme parere della Commissione nominata per l'esame del presente disegno di legge.

L'emendamento dunque si riferisce soltanto alla gente di mare ed ai ferrovieri. L'onorevole Canepa ha dichiarato di mantenerlo.

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, metto a partito questo emendamento, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Veniamo all'emendamento dell'onorevole Modigliani. L'onorevole sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Nella mia dichiarazione era implicita l'accettazione dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Jacini come raccomandazione, di cui però il Governo non ha bisogno, perchè conviene pienamente nella necessità espressa di addivenire alla soluzione del problema.

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti sull'emendamento dell'onorevole Modigliani, al quale si è associato l'onorevole Ciriani: « Gli emigrati dei paesi europei o mediterranei eserciteranno il diritto di voto secondo le modalità da fissarsi con apposito regolamento ».

Come ho annunciato, su questo emendamento è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli: Ellero, Vacirca, Beltrami, Musatti, Rossi Francesco, Agnini, Filippini, Florian, Tonello, Bocconi, Canepa, Lollini, Bentini e Corsi.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Dirò rapidissimamente le ragioni per le quali non posso dare voto favorevole all'ordine del giorno dell'onorevole Modigliani. Anzitutto l'ordine del giorno dell'onorevole Modigliani è fondato sopra un presupposto che io credo rappresenti una prima approssimazione per la risoluzione del problema: dare il voto cioè non a tutti i cittadini trasferitisi all'estero anche a quelli partiti da molto tempo, che non hanno più nè relazione di famiglia, nè la relazione di affari col nostro paese e che non hanno potuto seguire le vicende della vita italiana; ma soltanto a quei connazionali che hanno conservato il domicilio nel Regno e che quindi possono avere veste per votare.

MODIGLIANI. Quelli che sono elettori iscritti.

GIUFFRIDA. Taluni, sono elettori iscritti; altri non sono elettori iscritti; e poi qui si tratta delle modalità dell'esercizio del voto e non del diritto del voto. Ma quando l'onorevole Modigliani identifica queste categorie di cittadini viventi all'estero coi cittadini residenti nei paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, evidentemente dice cosa non esatta; in quanto che moltissimi italiani vi sono che conservano il domicilio nel nostro Paese e che lavorano in America. Ricorderò alla Camera che vi è anche una forma di emigrazione stagionale per la mietitura nell'America del Sud. Ora noi non avremmo una ragione di principio da opporre a questi concittadini, mentre daremmo il voto a quelle antiche e numerose colonie italiane residenti in Europa e nel bacino del Mediterraneo, fra cui sono centinaia di migliaia di cittadini che hanno perduto qualsiasi rapporto col nostro Paese.

Non rileverò le difficoltà di carattere pratico.

Un Consolato che debba organizzare una votazione per cento mila

italiani non so di fronte a quali difficoltà pratiche si troverebbe. Tutte queste questioni le abbandono.

Vorrò soltanto accennare ad un punto e, cioè che la proposta dell'onorevole Modigliani non mi pare che abbia riferimento colla questione della doppia cittadinanza, che già nei limiti del possibile è stata risolta dalla legge del 1912.

Aggiungerò che le considerazioni svolte dall'onorevole sottosegretario di Stato sono di tutta evidenza. Le difficoltà di carattere internazionale che presenterebbe l'attuazione di questa proposta, dovrebbero consigliare gli stessi suoi presentatori a non insistere sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vella. Ne ha facoltà.

VELLA. Dichiaro, in nome dei colleghi di questa parte della Camera, che noi daremo voto favorevole all'ordine del giorno dell'onorevole Modigliani, in quanto significa avviamento alla concessione totale del diritto di voto agli emigrati di tutte le parti del mondo. Siccome evidentemente la proposta dell'onorevole Modigliani si accosta a questo nostro proposito massimo, noi non possiamo, ripeto, che darle voto favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, insiste nella sua richiesta di votazione nominale.

MODIGLIANI Non l'ho chiesta io.

PRESIDENTE. Onorevole Ellero, ella vi insiste ?

ELLERO. Vi insisto.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla votazione nominale sull'emendamento Modigliani, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Coloro che approvano l'emendamento Modigliani risponderanno *Si* ; coloro che non l'approvano risponderanno *No*.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

Comincerà dall'onorevole Manaresi.

Si faccia la chiama.

CAPELLERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

La Camera non è in numero legale per deliberare. *(Commenti).*

Risposte scritte ad interrogazioni parlamentari

CASOLI: Richiesta di mano d'opera dell'Uruguay (*Atti Parl. C. D. Ig. XXVI, 1^a Sezione, Discussioni, Tornata del 16 giugno 1923, pag. 1728*).

Al ministro degli affari esteri. « Per sapere se e quali garanzie offra la richiesta di mano d'opera dell'Uruguay ».

RISPOSTA. « Il mercato del lavoro in Uruguay non si presenta oggi in condizioni vantaggiose per avviarsi con successo nostri emigranti che ivi non potrebbero contare sull'appoggio di chiechessia. E' pertanto sconsigliabile di recarsi in quella Repubblica a meno che l'emigrante non posseda discreti capitali o almeno sia provvisto di regolare atto di chiamata di persona già residente all'Uruguay che gli garantisca in precedenza una sicura occupazione.

« E' vero che il Governo uruguayano si ripromette di dare incremento e sviluppo all'immigrazione, ma i vari progetti relativi si trovano tuttora allo stato di studio e non potranno aver pratica attuazione che fra molto tempo.

« Queste notizie sono state anche recentemente confermate dall'esperienza fatta da alcune famiglie coloniche belghe, le quali, spinte da molte lusinghe ad emigrare nell'Uruguay, non vi trovarono la fertile terra promessa, nè gli strumenti del lavoro, nè case coloniche, e dovettero essere rimpatriate a spese del Governo belga.

« In ogni modo la nostra Legazione, che è in diretto continuo rapporto col Commissariato generale dell'emigrazione, segue con vivo interesse lo svilupparsi di ogni opportunità in quella lontana Repubblica e non mancherà di segnalare, se si presenteranno, le occasioni serie, concrete, positive per la nostra mano d'opera.

*Il presidente del Consiglio dei ministri
ministro degli affari esteri.*

MUSSOLINI.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Determinazione commissariale che stabilisce i noli massimi da adottarsi per il trasporto degli emigranti durante il 3° quadrimestre del 1923.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del Testo Unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. D. 13 novembre 1919 n. 2205 ;

Visti, con le proposte dei vettori, i pareri della Direzione generale della Marina Mercantile e delle Camere di Commercio delle più importanti città marittime italiane ;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dagli Ispettori dell'emigrazione, dalle Camere di Commercio italiane all'estero, nei principali centri di emigrazione italiana, e di quelle pervenute dai RR. Consoli, sul corso dei noli nei principali paesi stranieri ;

DETERMINA :

Art. 1 — Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Palermo, sono fissati, dal 1° settembre al 31 dicembre 1923, i noli massimi seguenti :

Per gli Stati Uniti :

Piroscafi di categoria	superiore	L. 1800
»	»	»	»
»	I	categoria	» 1650
»	»	»	» 1450
»	II	»	» 1350
»	»	»	» 1350
»	III	»	» 1350

Per il Brasile :

Piroscafi di categoria	superiore	L. 2100
»	»	»	»
»	I	categoria	» 1900
»	»	»	» 1700
»	II	»	» 1500
»	»	»	» 1500
»	III	»	» 1500

Per il Plata :

Piroscafi di categoria	superiore	L. 2150
»	»	»	»
»	I	categoria	» 1950
»	»	»	» 1750
»	II	»	» 1550
»	»	»	» 1550
»	III	»	» 1550

Per il Centro America :

Piroscafi di I categoria	L. 2150
» » II »	» 1950
» » III »	» 1750

Art. 2 — Per il trasporto degli emigranti dal Porto di Trieste, tanto per il Nord quanto per il Centro e il Sud America, e qualunque sia la categoria dei piroscafi, i noli di cui all'art. 1^o subiranno un aumento di L. 150.

Art. 3 — I noli da praticarsi per il trasporto di emigranti sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate, saranno stabiliti, di volta in volta, dal Commissariato generale, con separata determinazione, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4 — I noli da applicarsi per il trasporto di riservisti, da qualunque porto italiano e per qualunque porto transoceanico, subiranno una riduzione del 10 % sul prezzo indicato dall'art. 1^o.

Art. 5 — Ogni piroscafo iscritto in patente rimane assegnato, in via provvisoria, alla categoria stabilita colla tabella alligata alla determinazione commissariale in data 5 aprile 1923, che fissava i noli per il secondo quadrimestre del corrente anno. — **De Michelis**

Bando di concorso per 6 posti di segretario nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 1 — E' aperto un concorso per titoli e per esame a 6 posti di segretario nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 2 — Le domande per l'ammissione al concorso, in carta da bollo da lire due, sottoscritte dagli aspiranti, con l'indicazione esatta della loro residenza, dovranno pervenire al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma entro il 15 agosto 1923, accompagnate dai documenti appresso indicati:

1. Atto di nascita legalizzato, da cui risulti che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente bando.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante l'ultima guerra e di 10 anni per gli avventizi del Commissariato generale dell'emigrazione che, alla data del presente bando abbiano compiuto un anno di servizio in mansioni inerenti alla carriera cui aspirano. Nessun limite di età è stabilito lito :

a) per i combattenti che da data posteriore a quella del presente bando prestano lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione o prestano lodevolmente l'opera loro nelle Istituzioni private d'assistenza agli emigranti, riconosciute dal Commissariato ;

b) per i combattenti che prestarono lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione oltre il 30 giugno 1922 ;

c) per gli avventizi che prestano servizio alle dipendenze del Commissariato da epoca anteriore al 24 maggio 1915.

2. Certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, e debitamente legalizzato ;

3. Certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco dell'ultima residenza e debitamente legalizzato ;

4. Certificato Generale del Casellario giudiziario, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando ;

5. Certificato medico, legalizzato dal Sindaco e dal Prefetto, da cui risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione e ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira ;

6. Laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno o in scienze economiche e commerciali conseguita in un Regio Istituto Superiore o nell'Università commerciale Boecconi, ovvero laurea in scienze coloniali o diploma finale del R. Istituto di Scienze sociali di Firenze. Gli avventizi del Commissariato generale dell'emigrazione, che alla data del presente bando prestano servizio da almeno un anno in mansioni inerenti alla carriera Amministrativa saranno ammessi al concorso anche se sono muniti di una laurea diversa da quelle indicate nel presente comma.

7. Tutti gli altri titoli e documenti che il concorrente ritenga utile di presentare ai fini del concorso.

I concorrenti, che appartengono all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati sotto i numeri 2, 3, 4, 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno dopo il 15 agosto 1923.

Il possesso dei requisiti richiesti non vincola l'Amministrazione ad ammettere gli aspiranti al concorso. Il provvedimento con cui è negata l'ammissione è definitivo e insindacabile.

Art. 3 — Gli esami saranno dati a Roma presso il Commissariato generale dell'emigrazione nel giorno che sarà comunicato agli interessati, e consistono in una conversazione sulle seguenti discipline :

a) legislazione italiana dell'emigrazione e ordinamento dei relativi servizi ;

b) diritto amministrativo e ordinamento generale amministrativo del Regno;

c) legislazione sociale italiana.

I candidati dovranno provare nel corso della conversazione la conoscenza della lingua francese e potranno altresì sostenere prove su altre lingue estere che abbiano indicate nella domanda di ammissione al concorso.

Alla conversazione verrà ammesso, nell'ordine risultante dalla graduatoria dei titoli, un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso.

Art. 4 — La Commissione giudicatrice del Concorso sarà costituita da:

a) un Consigliere di Stato, Presidente;

b) due professori ordinari di materie giuridiche od economiche di una R. Università o R. Istituto Superiore;

c) un Commissario dell'emigrazione.

Alla Commissione saranno aggregati professori di lingue con voto soltanto per la rispettiva materia.

Un funzionario della carriera amministrativa del Commissariato generale dell'emigrazione avrà le funzioni di Segretario.

Art. 5 — A parità di merito verranno preferiti i candidati:

a) Mutilati ed invalidi di guerra;

b) Decorati al valore;

c) Decorati della Croce di guerra;

d) Combattenti.

Art. 6 — Le nomine dei vincitori saranno fatte nel seguente ordine:

a) Combattenti che prestano da data anteriore a quella del presente decreto o prestarono lodevole servizio in qualità di avventizi presso il Commissariato generale dell'emigrazione oltre il 30 giugno 1922 o che prestano lodevolmente l'opera loro nelle Istituzioni private di assistenza agli emigranti, riconosciute dal Commissariato, ritenuti idonei a norma dell'art. 5 del R. Decreto 18 gennaio 1923, nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dall'esito della conversazione;

b) avventizi che prestano servizio alla dipendenza del Commissariato generale dell'emigrazione, nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dall'esito della conversazione;

c) candidati estranei alle precedenti categorie, nell'ordine risultante dall'esame dei titoli e dell'esito della conversazione.

Art. 7 — Le nomine dei vincitori non saranno definitive se non in seguito a conferma dopo un anno di effettivo servizio, sentito il Commissario generale.

Coloro che, essendo nominati, non assumessero senza giustificato motivo entro il termine che sarà ad essi assegnato, l'Ufficio cui saranno destinati, sia nell'interno sia all'estero, saranno dichiarati decaduti.

Art. 8 — Prima che la Commissione giudicatrice abbia convocato i candidati ammessi alla conversazione, il numero dei posti messi a concorso potrà essere aumentato con provvedimento del Commissario generale, nei limiti dei posti vacanti nel ruolo della carriera tecnica ed amministrativa nei gradi inferiori a quello di Consigliere Aggiunto.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 8 LUGLIO 1923, N. 61.

*Ai Prefetti, Sottoprefetti, Questori; ai R.R. Uffici dell'emigrazione;
agli Istituti di assistenza agli emigranti.*

Riferimento circolare 38 avvertesi che nessun passaporto per qualsiasi classe e per qualsiasi persona può essere rilasciato con destinazione Stati Uniti America ovvero Canada, Cuba, Messico, senza esibizione certificato assicurato imbarco vistato Ispettore emigrazione competente. Ogni passaporto rilasciato per suddette destinazioni precedentemente circolare surricordata dovrà essere annullato. Nessun passaporto dovrà essere rilasciato per Francia, Svizzera, Belgio, Olanda e paesi continentali senza esibizione contratto lavoro ovvero concreta garanzia sicura occupazione e residenze luogo destinazione per evitare transito per paesi transoceanici.

Comunichi subito uffici dipendenti interessati e raccomandi esecuzione scrupolosa presente disposizione. — De **Michelis**.

BIBLIOGRAFIA

LAVORO

LORIGA PROF. G. — *L'organizzazione umana del lavoro.* — Firenze, Bemporad, 1923.

Si tratta di una pubblicazione di mole modesta, ma ricca di contenuto ed interessante, come opera di medicina sociale intesa a divulgare fra il ceto industriale italiano quali progressi, in questo campo, abbiano raggiunto gli altri paesi e la importanza in essi assunta dalle funzioni del medico e della infermiera di fabbrica.

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE —
L'opera della Sezione italiana durante la guerra. — Roma, Tip. Operaia Cooperativa, 1923.

Nella riunione tenuta in Roma, nel marzo dello scorso anno, dai rappresentanti delle tre Sezioni Italiane delle Associazioni internazionali per la lotta contro la disoccupazione, Per la protezione legale dei lavoratori e per le assicurazioni sociali, (le quali sono — com'è noto — le sole Associazioni internazionali che si occupano di azione sociale), per la correlazione esistente fra legislazione ed azione sociale relative alla protezione dei lavoratori, e legislazione ed azione concernenti le assicurazioni sociali e la lotta contro la disoccupazione, venne decisa la fusione di dette tre Sezioni anzidette. Fu, in seguito, compilato uno schema di statuto per la Sezione italiana unificata delle tre internazionali di azione sociale, che fu già approvato dal Comitato direttivo provvisorio, presieduto dall'on. Senatore marchese Cesare Ferrero Di Cambiano, nella seduta del 27 settembre u. s., ed attende di

essere approvato anche dall'Assemblea degli aderenti alla Sezione stessa, che dovrà decidere definitivamente in merito alla progettata fusione.

Il Comitato della *Sezione italiana dell'Associazione internazionale per la lotta contro la disoccupazione*, di cui è presidente l'on. Luigi Rossi, ha creduto, intanto, prima che sia attuata la fusione, di rendere conto dell'attività da essa svolta dal 1914 al 1922, mediante questa pubblicazione, che, dopo avere riportato resoconti dei lavori dell'Assemblea della Sezione italiana, che ebbe luogo a Milano nel 1915, e dei lavori successivamente compiuti, in varie riunioni, dal suo Comitato direttivo, in rapida sintesi prospetta i vari provvedimenti in materia di collocamento e disoccupazione adottati in Italia nel dopo guerra.

EMIGRAZIONE

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE. — *Le condizioni del mercato di lavoro mondiale al 1° luglio 1923.*

Le possibilità del collocamento all'estero non solo di singoli, ma di gruppi e famiglie di lavoratori ed anche di professionisti, le condizioni locali, le attività aperte alle iniziative lavorative italiane nei paesi stranieri, in questo fascicolo edito a cura del Commissariato generale dell'emigrazione, sono esaminate ed esposte, Stato per Stato, sulla scorta di informazioni recenti e precise, in rapidi concisi capitoli riassuntivi. Per la compilazione dell'opuscolo il Commissariato si è valso dei frutti di un'indagine proseguita ininterrottamente dal termine della guerra e condotta con larghezza di metodi e di intenti. A tale indagini hanno dato la loro attiva costante collaborazione ed hanno contribuito con larga messe di segnalazione e di notizie i RR. Uffici Diplomatici e Consolari, le Camere di Commercio e gli altri Istituti economici all'estero, oltre, naturalmente, i funzionari del Commissariato residenti fuori d'Italia.

La nuova pubblicazione — che dedica anche una speciale appendice all'esame delle nostre colonie come eventuali sbocchi per il lavoro italiano — presenta un quadro esatto, completo e aggiornato, di grande interesse.

COPPOLA F. — *Nuovi orizzonti.* — In « *Idea Nazionale* » dell'11 maggio 1923, Roma.

In questo articolo, dedicato alla riunione tenuta in Roma dal Comitato permanente dei paesi di emigrazione, il chiaro scrittore rileva la importanza politica della istituzione di detto Comitato, ponendo in luce come esso rappresenti un nuovo orientamento, per cui i paesi di emigrazione è necessario contrappongano la loro forza demografica alla forza plutocratica delle potenze ricche, invece, di materie prime e importatrici perciò di mano d'opera.

STIER-SOMLO F. — *Das Preussische Verfassungsrecht.* — Bonn, A. Marcus u. E. Weber, 1922 — Lire 12.

La rivoluzione del novembre 1918 non solo portò ad un profondo rivolgimento dell'organizzazione costituzionale del Reich germanico, ma segnò anche una trasformazione costituzionale dei singoli Stati neutri. I principi democratici repubblicani su cui si fondò la nuova costituzione del Reich, divennero pure i principi informatori della nuova costituzione statale. Questo volume dello Stier-Somlo è dedicato all'esposizione sistematica del nuovo diritto costituzionale della Prussia, così diverso, nei suoi principi fondamentali, da quello dell'antica monarchia prussiana. Premesso un concettoso cenno storico sullo svolgimento del diritto costituzionale prussiano dalla morte di Federico il Grande alla rivoluzione del novembre 1918, l'A. secondo un piano sistematico, espone il vigente diritto costituzionale della Prussia.

Per i criteri rigorosamente scientifici, col quale è condotto, e per la sobrietà e la chiarezza dell'esposizione, il libro dello Stier-Somlo è riuscito un ottimo manuale del nuovo diritto costituzionale prussiano, di cui l'A. ha saputo mettere in rilievo i principi fondamentali ricollegandoli alle teorie generali del diritto pubblico. Il volume, oltre contenere una ricca bibliografia, reca in appendice il testo integrale della nuova costituzione della Repubblica prussiana del 30 novembre 1920.

KUNZ J. L. — *Völkerrechtswissenschaft und reine Rechtslbre.* — Leipzig u Wien, F. Deuticke, 1923.

I primi tre capitoli di questa monografia che fa parte della nota collezione *Weinert Statistisengheftliche Studien* sono dedicati ad una esposizione critica delle varie dottrine che nella recente letteratura si sono sostenute sul concetto generale del diritto, e sui caratteri ed i metodi della scienza giuridica. All'argomento, da cui la monografia prende il titolo sono particolarmente dedicati i due ultimi capitoli. Il diritto internazionale è sempre stato e resta tuttora il campo in cui hanno motivo di manifestarsi, e si potrebbe dire di sperimentarsi, i più radicali contrasti intorno alle teorie generali del diritto. L'A. fa un quadro diligente delle varie condizioni del diritto internazionale, fra le quali si dibatte la più recente dottrina. Attraverso questa esposizione critica il Kunz prende posizione per la teoria già sostenuta dal Kelsen, che concepisce il diritto internazionale come un ordinamento giuridico non assolutamente speciale né subordinato, ma al contrario soprordinato, perciò prevalente sugli ordinamenti giuridici statali. Solo questa concezione, che pone il diritto internazionale al disopra degli Stati, prescindendolo dal dogma della sovranità degli Stati può permettere uno sviluppo del diritto internazionale, come supremo ordinamento giuridico dell'umanità.

L. CLERC. — *Essai sur le contrat collectif de travail*. — Lausanne, Impr. La Concorde, 1922.

PREMESSA un'esposizione storica un po' sommaria della legislazione dei diversi paesi in materia di libertà di lavoro, di diritto di associazione e di coalizione e di regolamentazione dei contratti collettivi di lavoro, l'A., fissandosi particolarmente sul contratto collettivo di lavoro quale si è svolto nella Svizzera, sugli art. 322-323 del Codice federale delle obbligazioni con le basi di una disciplina legislativa. La parte più notevole della monografia è dedicata ad una rassegna delle dottrine sulle configurazioni giuridiche del contratto collettivo del lavoro e ad un esame analitico degli elementi e degli effetti del contratto, accennando alle varie questioni a cui esso dà luogo.